

413.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzione in Commissione:		Interrogazioni a risposta scritta:	
Guarino	7-00575	Bosco	4-19911
	20021	Costa	4-19912
Interpellanze:		Rossetto	4-19913
Fragalà	2-01391	Buontempo	4-19914
Zagatti	2-01392	Malavenda	4-19915
Biondi	2-01393	Cento	4-19916
	20024	Servodio	4-19917
Interrogazioni a risposta orale:		Taradash	4-19918
Tassone	3-02897	Armaroli	4-19919
Lucchese	3-02898		
Grillo	3-02899	ERRATA CORRIGE	20038
	20026		
	20026	Interrogazioni per le quali è pervenuta	
	20026	risposta scritta alla Presidenza:	
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Aloi	4-11048
Rodeghiero	5-05154	Amato	4-04272
Contento	5-05155	Apolloni	4-13437
Contento	5-05156	Aprea	4-09014
Contento	5-05157	Bampo	4-13743
De Cesaris	5-05158	Barral	4-11115
Mantovani	5-05159	Benedetti Valentini	4-16248
	20028	Bergamo	4-13246
	20028		
	20029		
	20029		
	20030		
	20031		
			III
			III
			V
			V
			VII
			VII
			VIII
			IX

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1998

	PAG.		PAG.		
Bianchi Clerici	4-13658	X	Lucchese	4-12981	XXXVII
Bianchi Clerici	4-16686	XI	Molinari	4-12455	XXXIX
Bonato	4-17427	XII	Molinari	4-16806	XL
Borrometi	4-16930	XIII	Napoli	4-13162	XLI
Cangemi	4-17110	XV	Napoli	4-15676	XLII
Caparini	4-14148	XVI	Oliverio	4-07646	XLIII
Caparini	4-16347	XVII	Peretti	4-13742	XLIV
Caruso	4-08138	XVIII	Polizzi	4-12963	XLV
Chiappori	4-14216	XX	Polizzi	4-16323	XLVI
De Luca	4-12878	XXI	Rodeghiero	4-14948	XLVII
Del Barone	4-15947	XXI	Ruzzante	4-15505	XLIX
Di Comite	4-07865	XXIII	Savarese	4-17299	L
D'Ippolito	4-14460	XXV	Scozzari	4-08988	LII
Dussin Luciano	4-16200	XXVI	Storace	4-14007	LIV
Fontanini	4-16156	XXVII	Storace	4-16129	LV
Fontanini	4-16513	XXVIII	Storace	4-17599	LVI
Fragalà	4-06092	XXIX	Stradella	4-15954	LVIII
Gambato	4-17534	XXX	Taradash	4-09886	LIX
Garra	4-04496	XXXI	Taradash	4-10890	LX
Gerardini	4-17120	XXXII	Vascon	4-14215	LXII
Giacco	4-11715	XXXIII	Vignali	4-18132	LXIII
Gramazio	4-14531	XXXIV	Volontè	4-01233	LXIV
Lo Presti	4-16114	XXXV	Volontè	4-16982	LXV
Lucchese	4-09254	XXXVII	Zacchera	4-16061	LXVI

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

a) l'esercizio di impianti per lo svolgimento di competizioni di levrieri è attualmente attività lecita, assoggettata al solo regime autorizzatorio prescritto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalla legge 23 marzo 1940, n. 217;

b) così come avviene per le competizioni ippiche, i proventi derivanti dalla raccolta delle scommesse sono indispensabili per garantire l'equilibrio economico dell'esercizio degli impianti per lo svolgimento delle competizioni. In particolare, tale equilibrio può essere raggiunto solamente se la raccolta può essere effettuata anche in punti esterni all'impianto, essendo a tal fine del tutto insufficienti i proventi derivanti dalla raccolta effettuata all'interno degli impianti stessi;

c) l'articolo 24, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto su iniziativa governativa, ha previsto l'emanazione entro 90 giorni di un regolamento ministeriale che autorizzi la raccolta delle scommesse sulle competizioni di levrieri al di fuori degli impianti ove esse si svolgono. La norma dispone altresì che fino all'emanazione del predetto regolamento tale raccolta sia vietata;

d) il Governo ha giustificato di fronte al Parlamento l'introduzione di tali disposizioni con la necessità di adottare opportune cautele al fine di tutelare l'ordine pubblico, in particolare per evitare contaminazioni da parte della criminalità organizzata;

e) nella medesima occasione il Governo ha indicato di essere in grado di predisporre celermente il regolamento in oggetto ed ha assicurato che esso sarebbe stato emanato entro il termine indicato dalla legge;

f) fino all'emanazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera e), la raccolta delle scommesse al di fuori degli impianti era attività lecita, disciplinata anch'essa unicamente dalle disposizioni di pubblica sicurezza;

g) la stessa legge n. 449 del 1997 non vieta né lo svolgimento delle competizioni di levrieri né la raccolta delle scommesse all'interno degli impianti ove queste si svolgono, confermando così che si tratta di attività considerate del tutto lecite e non di per se stesse incompatibili con l'ordine pubblico;

h) nonostante le ripetute sollecitazioni, il Governo non ha a tutt'oggi ancora emanato il regolamento previsto dalla legge n. 449 del 1997, disattendendo di oltre il triplo il termine ivi indicato;

i) il Governo non ha peraltro indicato quali sopravvenute ragioni di ordine tecnico o quali considerazioni di natura politica abbiano ostacolato l'adozione del regolamento;

j) la mancata emanazione del regolamento ha creato difficoltà insostenibili ai soggetti esercenti gli impianti per lo svolgimento delle competizioni di levrieri, che sono stati privati delle risorse economiche derivanti dalla raccolta delle scommesse ed indispensabili per consentire la prosecuzione dell'attività;

k) tali difficoltà si ripercuotono sulle condizioni dei lavoratori degli impianti, per i quali è prospettiva reale ed immediata la perdita del posto di lavoro;

l) per tale ragione, i predetti lavoratori, in particolare quelli del Cinodromo di Roma, hanno sensibilizzato il Parlamento in ordine a tale insostenibile situazione;

m) d'altra parte, per il solo fatto che abbia previsto l'emanazione del regolamento che ne consente lo svolgimento, è da escludere che il comma 29 dell'articolo 24 della legge n. 449 del 1997 abbia voluto indiscriminatamente e definitivamente vie-

tate la raccolta di scommesse al di fuori degli impianti ove si svolgono le competizioni;

n) è principio generale che quando la legge demanda ad un successivo regolamento l'intera disciplina cui deve sottostare lo svolgimento di una determinata attività, l'esercizio della potestà regolamentare assume la connotazione di un atto dovuto;

o) pertanto, ove l'autorità governativa specificamente designata all'emanazione di tale regolamento disattenda l'indicazione della legge, essa assume la responsabilità patrimoniale per il pregiudizio sofferto dagli interessati in conseguenza di tale inottemperanza e la conseguenziale responsabilità contabile;

p) è dunque imperativo, per ragioni strettamente giuridiche, per il rispetto dovuto agli impegni già assunti dal Governo nei confronti del Parlamento e per evitare che le conseguenze della situazione che si è venuta a creare ricadano sui lavoratori, che si ponga immediatamente fine all'inadempienza del Governo in questa materia;

impegna il Governo:

ad emanare entro il 31 ottobre 1998 il regolamento previsto dal comma 29 dell'articolo 24 della legge n. 449 del 1997, consentendo fin dall'adozione del regolamento stesso alle società che gestiscono gli impianti per le competizioni dei levrieri di

affidare, mediante opportuni atti contrattuali, la raccolta delle scommesse ai soggetti attualmente autorizzati alla raccolta di scommesse ippiche. In sede di emanazione del regolamento il Governo potrà valutare:

a) se, per motivate ragioni di ordine pubblico, non sia opportuno prevedere che le società che gestiscono gli impianti per le competizioni di levrieri siano individualmente autorizzate ad affidare la raccolta delle scommesse, purché l'eventuale diniego dell'autorizzazione risulti da un provvedimento espresso da adottarsi entro un termine perentorio e non superiore ai quarantacinque giorni;

b) al fine di facilitare la vigilanza sulla raccolta e di mantenere un equo rapporto tra le attività che formano oggetto di scommessa, il Governo potrà inoltre prevedere una limitazione del numero di soggetti abilitati alla raccolta delle scommesse sulle competizioni di levrieri, purché fin dall'emanazione del regolamento detto numero non sia comunque inferiore a centocinquanta;

qualora, alla data del 31 ottobre 1998, il regolamento non sia stato emanato, a promuovere o ad esprimersi favorevolmente in merito ad un'iniziativa legislativa che ne riproduca il contenuto, secondo gli orientamenti qui delineati.

(7-00575)

« Guarino ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

Simona Giglio, una ragazza di trent'anni detenuta nel carcere di Ponte-decimo dove scontava una condanna ad un anno e due mesi per rapina impropria, è deceduta nei primi giorni di agosto di quest'anno;

la ragazza soffriva di una grave patologia del fegato, causata da eccessiva assunzione di alcool e da immunodeficienza acquisita;

le continue cure di cui Simona Giglio aveva bisogno potevano essere meglio prestate se quest'ultima fosse stata accudita dalla madre che con lei coabitava;

per tale motivo, l'avvocato aveva chiesto, più volte, il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena o, in subordine, la sostituzione della pena detentiva in carcere con gli arresti domiciliari;

tali richieste sono state puntualmente respinte dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza non ritenendosi le condizioni di salute di Simona Giglio gravi al punto da determinare una incompatibilità con il carcere, considerando anche la possibilità che la ristretta potesse ricorrere ai presidi sanitari interni o all'occorrenza esterni e dichiarando che la detenuta medesima versava in condizioni di salute soddisfacenti;

Simona Giglio è però deceduta, per coma da epatopatia, pochi giorni dopo l'emissione dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza per il distretto della corte d'appello di Genova;

solo dopo il decesso, il presidente del tribunale di sorveglianza di Genova ha disposto la presenza di un medico nel collegio giudicante;

alla madre della detenuta, invitata telefonicamente dai carabinieri a recarsi in carcere perchè la figlia era in coma, è stata negata la possibilità di vederla poiché sprovvista del permesso per il colloquio: poche ore dopo, le venne comunicata la morte della ragazza;

a tutt'oggi, dal carcere non è stata data alcuna risposta alla richiesta di ottenere la consegna di copia della cartella con il referto finale, avanzata dall'avvocato;

per quanto riguarda la restituzione degli effetti personali, dopo la richiesta avanzata al carcere dall'avvocato, è stato inviato un fonogramma ai carabinieri perché invitassero la madre di Simona Giglio a ritirarli, ma, finora, nessuna comunicazione di questo tipo è giunta alla madre —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali urgenti provvedimenti intendano assumere ed iniziative adottate per accertare eventuali responsabilità.

(2-01391) « Fragalà, Simeone, Cola, Lo Presti ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

con le disposizioni di legge sulla riforma sanitaria e il conseguente scioglimento degli enti inutili fu disposto anche lo scioglimento della Cassa mutua dei lavoratori dei giornali quotidiani;

a seguito ed in esecuzione di questo provvedimento la predetta Cassa è stata posta in liquidazione e sottoposta ai controlli del ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (Igi ed);

nell'ambito delle attività di liquidazione del patrimonio e della cassa sono

intervenuti processi di alienazione del patrimonio abitativo immobiliare locato a privati conduttori;

in previsione dei suddetti programmi di vendita degli alloggi e per scongiurare prevedibili effetti sociali negativi fu prevista, con apposito stanziamento nell'ambito della 5 aprile 1985, n. 18, la possibilità di acquisto delle unità immobiliare da parte del comune di Roma;

il comune di Roma non ha ritenuto di utilizzare i finanziamenti della citata legge per l'acquisizione di questo patrimonio abitativo, dovendoli prioritariamente destinare a fronteggiare altre situazioni di emergenza abitativa;

successivamente la legge 24 dicembre 1993, n. 560 prevedeva all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), l'applicazione anche negli alloggi già di proprietà degli enti previdenziali disciolti della normativa dettata dalla legge stessa in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

questa disposizione sulla alienazione degli alloggi non fu mai attuata nonostante le ripetute sollecitazioni degli inquilini in tal senso;

nel frattempo con legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 3, comma 109, modificando la precedente disciplina si stabilisce che in caso di alienazione del patrimonio abitativo delle amministrazioni pubbliche oltretutto delle società privatizzate, la vendita deve avvenire applicando un prezzo pari al valore di mercato scontato del 30 per cento con possibilità di ricorso all'Ute in caso di difforme valutazione e l'obbligo per la proprietà di rinnovare i contratti di locazione per le famiglie a più basso reddito;

successivamente la legge 27 dicembre n. 449 con l'articolo 55 comma 11 abrogava il citato comma 2 lettera *d*) dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993 —:

se allo stato attuale l'Igied intenda procedere alle alienazioni degli alloggi, non

rispettando le procedure e le garanzie per gli inquilini prevista dalla legge n. 662 del 1996, ledendo in tal modo i diritti degli stessi inquilini penalizzati e svantaggiati dall'ingiustificato e incomprensibile ritardo verificatosi nella applicazione del disposto della legge n. 560, prima che intervenisse la sua abrogazione;

se l'Igied intenda procedere alle vendite senza applicare quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996 in materia di alienazione degli alloggi da parte delle amministrazioni pubbliche;

quali concrete iniziative intenda prendere per assicurare il rispetto delle citate leggi.

(2-01392)

« Zagatti ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

fra i 185 paesi aderenti alle Nazioni Unite ve n'è uno solo, che non può essere eletto nel consiglio di sicurezza;

questo deriva dal particolare meccanismo procedurale in vigore all'Onu, per effetto del quale un paese, per diventare membro del Consiglio di sicurezza deve far parte di una delle cosiddette « macroregioni » nelle quali viene convenzionalmente suddiviso il pianeta;

a causa dell'opposizione di alcuni paesi arabi, Israele non viene inclusa nella « macroregione » geograficamente pertinente, cioè il blocco asiatico;

il problema sarebbe risolvibile includendo provvisoriamente Israele nel blocco dei Paesi Occidentali (*West European and Others Group*), sul modello di quanto avviene per diverse manifestazioni sportive internazionali;

su tale soluzione gli Usa, il Canada e la Norvegia avrebbero già espresso parere

favorevole, mentre da parte dei quindici paesi dell'Unione europea finora non è giunto alcun segnale di disponibilità —:

quale sia la posizione del Governo italiano in materia;

se non ritenga il Governo di adoperarsi, anche in sede europea, per una scelta chiara che ponga fine ad un'assurda di-

scriminazione nei confronti di un paese democratico, come Israele, mentre ogni altro paese del mondo, compresi quelli i cui regimi e i cui comportamenti internazionali si sono rivelati più pericolosi, può entrare a far parte dell'organismo di vertice delle Nazioni Unite.

(2-01393)

« Biondi, Palmizio ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali iniziative intenda assumere davanti ad un « atto di guerra » da parte di libici, avvenuto nel Golfo della Sirte, dove un mezzo militare libico ha speronato il peschereccio *l'Orchidea*, in acque territoriali con a bordo dieci uomini di equipaggio, e dove ha perso la vita, Rosario Margiotta di cinquantadue anni, direttore di macchina, sposato con moglie e tre figli. La vicenda è infatti gravissima ed evidenzia un clima di ostilità della Libia nei confronti del nostro Paese; oltretutto l'episodio dell'*Orchidea* fa seguito ad altri analoghi che hanno sempre visto i nostri pescherecci oggetto di aggressioni da parte di unità militari e non di paesi rivieraschi nel Mediterraneo confinanti con l'Italia —:

quali siano i rapporti reali, al di là delle dichiarazioni ufficiali, tra l'Italia e la Libia e se il nostro Governo intenda assumere iniziative politiche diplomatiche atte a garantire l'incolumità dei nostri cittadini che vivono di risorse marine. (3-02897)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* Per sapere:

quali interventi abbiano messo in atto, dopo l'inaudita imboscata di una motovedetta libica contro il motopeschereccio di Mazara del Vallo *Orchidea*, che ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio, il signor Rosario Margiotta;

il motopeschereccio di Mazara del Vallo si trovava in acque internazionali ed è stato attaccato in modo proditorio e violento;

ormai vista la totale assenza della nostra marina militare del mar Mediterraneo, nonché la mancanza di una politica

governativa di difesa dei nostri motopescherecci e degli italiani in genere da parte dei paesi mediterranei del nord Africa si compie ogni tipo d'azione militare contro i natanti italiani;

il Governo deve pretendere che non si abbiano più a verificare tali azione ed ha il dovere anche di schierare nel mediterraneo la marina militare per fare rispettare le regole e difendere da eventuali attacchi i motopescherecci;

il Governo deve anche condurre trattative per stipulare accordi di pesca con la Libia;

se il Governo non tenga in qualche misura responsabile di quanto accaduto, della sua notoria assenza, della mancanza di difesa degli italiani;

negli ultimi anni sono stati — nel mediterraneo, in acque internazionali — attaccati, affondati, sequestrati motopescherecci di Mazara del Vallo, decine di lavoratori sono stati uccisi, altri feriti, altri minacciati con le armi da parte di tunisini e libici;

questa situazione non è più tollerabile. Il Governo ha il dovere di intervenire, anzitutto pretendendo il rispetto del codice internazionale e facendo valere — con giusti toni — la gravità dell'azione militare e piratesca che è stata condotta, che offende oltretutto l'intera nazionale italiana;

quali assicurazioni possa dare il Governo, che non si verificano più atti di volgare pirateria ai danni dei pescherecci di Mazara del Vallo e quali passi ufficiali abbia compiuto nei confronti del Governo libico. (3-02898)

GRILLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

lo speronamento della motopesca italiana *Orchidea* di Mazara del Vallo in acque internazionali del canale di Sicilia da parte di una motovedetta libica rappresenta un gravissimo episodio che rischia di compromettere la ripresa del dia-

logo tra Italia e Libia nell'ambito del processo di riavvicinamento stabilito con l'intesa del 9 luglio 1998;

lo speronamento, che ha causato la morte del direttore di macchina della motopesca, Rosario Margiotta, rappresenta un ulteriore atto di violenza nei confronti della marineria siciliana —:

se non ritenga che si sia trattato di un premeditato atto di guerra;

se ritenga giustificabile tale attacco alla luce della disponibilità e della strategia

della tolleranza più volte manifestata dal Governo in occasione di precedenti attacchi;

quali azioni diplomatiche intenda avviare sia in sede europea, nell'ambito delle trattative regionali per la pesca, sia nell'ambito dei rapporti bilaterali con la Libia, a difesa della nostra marineria — esposta ad azioni di guerra nello svolgimento di un duro e difficile lavoro — restituendo così tranquillità e sicurezza agli operatori del settore. (3-02899)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

RODEGHIERO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la realizzazione della tangenziale di Limena, sulla strada statale n. 47 — « Val-sugana », è diventata ormai improcrastinabile, al fine di ridurre il traffico all'interno dell'abitato, traffico che oggi continua a creare enormi disagi ai cittadini, con gravi conseguenze in termini di sicurezza e di inquinamento atmosferico e acustico;

tale tangenziale è di vitale importanza per la risoluzione dei problemi della viabilità, non solo dell'alta padovana ma anche di tutta la rete viaria regionale;

l'opera verrà realizzata dalla società autostradale Padova-Brescia e risulta inserita nel piano finanziario della medesima società;

il piano finanziario della società Padova-Brescia è ancora in attesa di approvazione da parte del ministero dei lavori pubblici, essendo ulteriormente slittato, al 30 ottobre 1998, il termine per il rinnovo delle convenzioni delle società autostradali;

il progetto, concernente un intervento di circa 6,6 chilometri per un costo complessivo di 60 miliardi, ha già ottenuto alcuni dei prescritti pareri, compreso il parere di compatibilità ambientale, rilasciato il 7 agosto 1996 con alcune prescrizioni;

il progetto medesimo è ancora in attesa della validazione tecnica da parte dell'Anas, richiesta con nota del 22 maggio 1995 e considerata fondamentale per l'avvio dell'istruttoria per la verifica della conformità urbanistica da parte del provveditorato alle opere pubbliche del Veneto;

a tutt'oggi non sono pervenute risposte alle interrogazioni n. 5-00717 del 9 ottobre 1996 e n. 5-04530 del 27 maggio

1998, relative alle problematiche connesse con la realizzazione della tangenziale —:

se non intenda intervenire per accelerare le procedure del rinnovo della convenzione alla società Padova-Brescia e permettere il completamento dell'iter procedurale per l'approvazione del progetto della tangenziale di Limena, allo scopo di non deludere le attese di cittadini e ridurre i rischi dal traffico, diventato ormai insostenibile;

quali siano i tempi certi entro i quali si prevede l'effettivo inizio dei lavori.

(5-05154)

CONTENTO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'area del lago di Fusine, in provincia di Udine, pur non essendo abitata, rappresenta un punto di riferimento per numerosi turisti ed escursionisti che vi giungono ogni anno;

in prossimità del lago sorge un locale pubblico privo di telefono e degli altri servizi primari che i gestori sarebbero disposti a garantire a proprie spese;

l'installazione di un telefono pubblico all'interno del locale è un servizio che si rende indispensabile visto l'afflusso di turisti nella zona, senza contare che la rete di telefonia mobile è così limitata da non assicurare continuativamente neppure le chiamate d'emergenza;

inoltre, il lago di Fusine, a pochi chilometri dal comune di Tarvisio (Udine), potrebbe essere interessato direttamente dall'iniziativa del progetto che mira ad ospitare le olimpiadi invernali del 2006 anche nella provincia di Udine —:

se sia a conoscenza dell'assoluta mancanza di un servizio di telefonia pubblica nella zona del lago di Fusine e quali misure ritenga opportuno adottare;

e, quindi, se intenda adoperarsi presso la Telecom Italia Spa affinché sia installato un telefono pubblico all'interno dell'unico esercizio in prossimità del lago

per garantire a tutti la possibilità di effettuare chiamate. (5-05155)

CONTENTO. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

recenti studi scientifici condotti da un gruppo di ricercatori dell'università di Sassari hanno constatato il rischio reale di dipendenza fisica provocato dall'uso di *marijuana* e *hascish*, in quanto tali sostanze agiscono a livello cerebrale;

tale scoperta, supportata pure da analoghi risultati ottenuti dal dipartimento di neuroscienze dell'università di Cagliari, ha sollevato una certa inquietudine ed una serie di dubbi sull'atteggiamento che viene mantenuto da più parti a livello nazionale, atteggiamento teso a minimizzare i pericoli sulla salute dovuti all'uso di sostanze stupefacenti;

i riscontri clinici appurati dai medici del dipartimento di scienze del farmaco dell'università di Sassari impongono, necessariamente, nuovi confronti su questo tema, resi ancor più urgenti dato l'alto numero di persone che ogni giorno entra in contatto, in modo più o meno diretto, con gli ambienti legati allo spaccio delle sostanze stupefacenti —:

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa e se risulti che effettivamente l'università di Sassari e quella di Cagliari abbiano ottenuto prove scientifiche sul rischio di dipendenza dalle droghe leggere;

quali giudizi dia sui risultati ottenuti dai ricercatori e se non ritenga che tali riscontri siano sufficienti a confermare la pericolosità di queste sostanze;

se intenda provvedere ad una campagna mirata di sensibilizzazione dei giovani verso il rifiuto della *marijuana* e dell'*hascish*, piuttosto che rendersi continuamente disponibile a proposte di liberalizzazione delle droghe leggere. (5-05156)

CONTENTO. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

il Siaarti, l'associazione che a livello nazionale riunisce circa dodicimila anestesisti e medici rianimatori, ha tenuto recentemente un proprio congresso nel corso del quale, come rilevato dalla stampa, sarebbe stato sollevato il problema di migliaia di esami medici inutili, prescritti nel periodo immediatamente precedente a determinare operazioni e ritenuti dagli stessi responsabili del Siaarti del tutto privi di reali necessità cliniche;

il professor Alberto Passetto, ordinario di anestesia e rianimazione al policlinico universitario di Udine, ha ribadito in questo senso come occorra effettuare al più presto dei tagli su tali esami, ordinati più per precauzioni personali che non per effettive diagnosi di patologie;

la denuncia del Siaarti apre inquietanti interrogativi sul contenimento delle spese ospedaliere, ridotte di molto negli ultimi tempi attraverso tagli al numero dei posti letto ospedalieri ed agli oneri derivanti dall'assistenza medica —:

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa e se risulti effettivamente che i medici del Siaarti abbiano sollevato dubbi sulla reale necessità di decine di migliaia di esami prescritti nel periodo precedente ad interventi clinici;

se ritenga fondati i timori di questi stessi medici e se abbia già preso in considerazione la possibilità che un simile problema ponga ostacoli non indifferenti al programma di contenimento delle spese avviato da tempo a livello nazionale;

se intenda avviare indagini per valutare la portata del fenomeno e, in ogni caso, se ritenga di intervenire al più presto con specifiche disposizioni che regolino la prescrizione degli esami clinici per gli interventi chirurgici;

se ritenga che una politica di tagli sostanziali mirati ai reali sprechi di denaro pubblico possa rilevarsi più valida di misure economiche restrittive quali i tagli al

numero di posti letto ospedalieri ed alla basilare assistenza medica riconosciuta a ciascun cittadino. (5-05157)

DE CESARIS, GIORDANO e GALDELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel ha recentemente avviato i lavori per la realizzazione di un doppio elettrodotto da 380.000 volt da Villavalle (Terni) a Valle S. Martino (Spoleto) per un percorso complessivo di circa 16 chilometri;

il tracciato dell'elettrodotto in questione passa a un centinaio di metri dal parco Nera-Velino, lambisce centri abitati come Papigno, Cervara, La Romita, San Liberatore e sfiora numerose abitazioni e casali agricoli;

l'opera in questione non è stata assoggettata a valutazione di impatto ambientale;

contro la realizzazione dell'opera si sono espressi gli abitanti delle zone interessate, la VI circoscrizione Valnerina, le associazioni e i movimenti ambientalisti;

il prefetto di Terni in data 8 settembre 1998 ha invitato l'Enel a sospendere i lavori;

la giunta comunale di Terni con delibera n. 572 del 7 settembre 1998 ha revocato la precedente autorizzazione;

il consiglio provinciale di Terni con delibera n. 190 del 10 settembre 1998 ha espresso contrarietà all'opera e chiesto il fermo dei lavori;

il consiglio regionale dell'Umbria con atto n. 583 del 14 settembre 1998, votato all'unanimità, ha chiesto all'Enel l'immediata sospensione dei lavori;

la giunta comunale di Terni ha, infine, deciso, con deliberazione n. 592 del 16 settembre 1998, votata all'unanimità, di affiancare i cittadini che hanno presentato ricorso al Tar dell'Umbria avverso la realizzazione dell'elettrodotto;

in Parlamento è stata avviata la discussione sulle varie proposte di legge presentata dai gruppi parlamentari e sul disegno di legge presentato dal Governo in merito alla protezione della salute dall'inquinamento elettromagnetico;

è stato approvato al Senato, ed attualmente è in discussione alla Camera dei deputati, il testo di legge sulla valutazione di impatto ambientale che estende tale procedura agli elettrodotti con tensione superiore a 100.000 volt;

in data 18 giugno 1998, la Commissione ambiente della Camera ha approvato una risoluzione che impegna il Governo, in attesa della conclusione dell'*iter* parlamentare della nuova legge sull'inquinamento elettromagnetico, di accelerare la definizione di un protocollo d'intesa con l'Enel, finalizzato in particolare a sviluppare ed adottare, nella costruzione di nuovi impianti, tutte quelle soluzioni tecnologiche che consentano di ridurre l'impatto ambientale e di ridurre l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici ed, in secondo luogo, ad un'attenta verifica e, ove necessario, ad eventuale revisione o sospensione, i principali progetti in itinere relativi alla costruzione di nuovi impianti, in base ai suddetti criteri di cautela e prevenzione —:

se non ritenga opportuno:

a) intervenire affinché sia sospesa la realizzazione dell'opera e il progetto venga verificato alla luce degli impegni assunti dal Governo nella predetta risoluzione della Commissione ambiente della Camera dei deputati;

b) prevedere che il progetto venga comunque sottoposto alla valutazione dell'impatto ambientale;

c) prevedere che, nella fase di discussione delle proposte di legge sulla protezione dell'inquinamento elettromagnetico e della definizione del suddetto protocollo d'intesa, si possa intervenire affinché si realizzi una moratoria dei principali progetti in fase di realizzazione sui quali le popolazioni interessate, le re-

gioni e gli enti locali hanno avanzato richieste di modifica ovvero esplicita contrarietà. (5-05158)

MANTOVANI, BRUNETTI e DE CESARIS. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

dall'agenzia di stampa turca Anadolu si apprende che l'ambasciatore turco in Italia Inal Batu ha intrapreso « passi diplomatici » e posto « la questione al Ministro degli esteri italiano » in merito all'incontro avuto da una delegazione del PRC (composta da due dei parlamentari sottoscrittori della presente interrogazione e dal responsabile del settore Pace del partito) con il presidente del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) Abdullah Ocalan;

il Pkk è la forza politica più rappresentativa della resistenza democratica curda alla politica ritenuta genocida attuata dai militari e dal Governo di Ankara contro il loro popolo. Unanimemente la Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati ha votato (dicembre 1997), una risoluzione di sostegno alle giuste aspirazioni del popolo curdo ed ha impegnato il Governo italiano ad agire per l'indizione di una conferenza internazionale per risolvere per via negoziale la questione curda;

il Pkk ha risposto positivamente a questa iniziativa proclamando, dal 1° settembre 1998, un cessate il fuoco unilaterale e dichiarandosi disponibile ad un pacifico negoziato tra le parti; al contrario le autorità turche hanno rifiutato ogni dialogo ed intensificato le iniziative di repressione esportando la guerra contro i curdi anche fuori dai confini del loro Stato (sconfinamenti nel nord Irak) —:

se abbia ritenuto opportuno chiarire all'ambasciatore Inal Batu il carattere parlamentare della nostra Repubblica ed il senso della risoluzione della Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati che impegna il Governo e le istituzioni del nostro Paese a fare tutto il possibile per arrivare, sulla questione curda, ad una trattativa che ponga fine per via negoziale, ad una guerra inaccettabile per la comunità internazionale;

se non ritenga di dover assumere — nelle forme che riterrà più idonee e conseguire l'obiettivo della risoluzione approvata dalla Commissione affari esteri e comunitari — una o più iniziative per sondare la disponibilità delle parti ad aprire un tavolo negoziale cogliendo anche l'occasione del positivo cessate il fuoco unilaterale proclamato dal Pkk. (5-05159)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BOSCO. — *Ai Ministri dell'interno e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la città di Tarvisio (Udine) unitamente all'intera valle di cui essa fa parte si propongono come centro turistico di rilevanza internazionale;

la stessa si propone di ospitare in collaborazione con i vicini paesi (Austria e Slovenia) le Olimpiadi invernali del 2006 manifestazione il cui svolgimento è stato sottoposto a *referendum* popolare che ha ottenuto favore a larga maggioranza;

la società Promotour spa partecipata dalla regione Friuli Venezia Giulia, ha in atto un programma di investimenti per il potenziamento del comprensorio sciistico della valle, progetto che ha avuto parere favorevole da parte di tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale di Tarvisio;

queste iniziative sono finalizzate al rilancio turistico-economico della valle, che oggi come oggi sono seriamente penalizzate per la competitività delle strutture d'oltre confine ed in particolare della vicina Austria;

l'investimento Promotour gode del consenso delle associazioni locali, degli operatori economici, degli operatori turistici, e permetterebbe di ricreare un tessuto socio-economico, volano e garanzia di ulteriori investimenti privati e che di conseguenza determinerebbe la crescita occupazionale della vallata permettendo così di porre concretamente freno allo spopolamento che le zone della montagna subiscono —:

quali siano le motivazioni per cui la direzione dell'Azienda forestale di Tarvisio cioè il locale organismo del Corpo Forestale dello Stato, si sia adoperata per osta-

colare il lavoro svolto dalla società Promotour spa — che opera al potenziamento del comprensorio sciistico del Tarvisiano — ritardando così l'iniziativa, frenando di fatto le finalità contenute nelle premesse;

se esista la possibilità affinché la foresta del Tarvisio (la parte di proprietà del Fec in gestione al ministero) sia affidata alla amministrazione comunale o a quella regionale. (4-19911)

COSTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se il Governo sia al corrente delle iniziative assunte, a Genova, da una serie di associazioni aventi sede nel capoluogo ligure per ottenere la rapida espulsione di quei cittadini extracomunitari che abbiano violato gravemente le leggi italiane, in particolare le norme penali le stesse associazioni hanno in più occasioni sottolineato anche la necessità di un maggior controllo sanitario nei confronti di chi dall'estero (particolarmente da Asia e Africa) si è trasferito a Genova negli ultimi mesi);

quali iniziative siano state adottate o intenda assumere il Governo. (4-19912)

ROSSETTO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

la legge 4 novembre 1965 n. 1213 e successive modificazioni disciplina l'intervento dello Stato in favore della cinematografia nazionale;

la legge subordina il giudizio di validità dei film di « interesse culturale nazionale » al possesso di adeguati requisiti di idoneità tecnica nonché di « significative » e « rilevanti » qualità artistiche e culturali o spettacolari;

per i film riconosciuti di « interesse culturale nazionale » dalla commissione consultiva per il cinema è previsto un finanziamento pari al 90 per cento del

costo del film assistito per il 70 o per il 90 per cento dal fondo di garanzia statale;

l'articolo 56 della legge n. 1213/1965 stabilisce che « tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze anche creditizie previste » dalla legge stessa debbano essere resi pubblici. Nonostante ciò, fino ad oggi, tutte le delibere approvate dalla commissione consultiva incaricata di valutare i requisiti di accesso al credito cinematografico non sono state rese note;

la legge n. 241 del 1990, stabilisce che « ogni provvedimento amministrativo (...), deve essere motivato (...). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria »;

il garante per la protezione dei dati personali, interpellato in ordine al rifiuto che il dipartimento dello Spettacolo ha opposto alle ripetute richieste di poter accedere alle delibere relative alle erogazioni dei finanziamenti e di poterne conoscere le motivazioni, ha risposto che « la legge n. 675 del 1996 non reca alcun principio che possa comportare una diminuzione del livello di trasparenza amministrativa, in quanto non pone ostacoli all'eventuale inclusione nella risposta alle interrogazioni o alle interpellanze delle pertinenti informazioni di carattere personale »;

il giorno 11 giugno 1998, il sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali, rispondendo in aula all'interpellanza urgente n. 2-01170 sugli interventi statali a favore della cinematografia nazionale, in merito al diritto di accesso ai documenti del dipartimento dello Spettacolo, ha testualmente affermato che « il Governo è su un punto d'accordo con gli onorevoli interpellanti: nel caso in cui il parlamentare si rivolge al Governo con gli strumenti tipici del sindacato ispettivo attiva un rapporto istituzionale con il Governo, che comporta per quest'ultimo la esplicitazione in sede parlamentare delle notizie e dei propri intendimenti. È una

delicata questione, che mi sembra sia alla base del rapporto fra Parlamento e Governo »;

nella riunione del 23 settembre 1998, la commissione consultiva per il cinema del dipartimento dello spettacolo ha riconosciuto « di interesse culturale nazionale » le seguenti opere filmiche: Riconciliati, Rosalia Polizzi, Tecnovisual srl, interesse culturale nazionale; Harem soiree, Ferzan Ozpetek, R&C srl, interesse culturale nazionale; Il cielo sopra di noi, Damiano Damiani, Globefilms production group, interesse culturale nazionale —:

quali siano le motivazioni artistiche e culturali che hanno indotto a ritenere le suddette opere filmiche di « interesse culturale nazionale » e dunque meritevoli del finanziamento garantito dallo Stato;

quali siano i nominativi dei membri di commissione presenti e di quelli assenti in occasione delle singole decisioni;

quali proposte siano state respinte e perchè. (4-19913)

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbe garantire a tutti i cittadini lo stesso trattamento;

l'informazione della Rai dovrebbe raggiungere, proprio in quanto servizio pubblico, tutto il Paese, a prescindere dalle difficoltà tecniche che si possono incontrare;

la nuova Rai3 senza pubblicità dovrebbe rappresentare la punta di diamante dell'informazione pubblica, soprattutto per quanto riguarda le trasmissioni regionali;

nei comuni abruzzesi di Carunchio, Torrebruna, Castiglion Messer Marino, Schiavi d'Abruzzo, Castelguidone, Dogliola, Celenza sul Trigno, Tuffili e Palmoli non si riceve il segnale di Rai3;

quali provvedimenti abbia intenzione di prendere, per restituire agli abitanti dei paesi sopra menzionati il loro sacrosanto diritto all'informazione;

se sia giuridicamente plausibile che la Rai, azienda che agisce in regime di concessione, possa permettersi di non garantire uno dei suoi servizi più importanti.

(4-19914)

MALAVENDA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la regione Calabria, in eterna crisi sia politica che istituzionale e progettuale, ha emanato leggi quali la n. 9 (PSR 95/97) e la legge n. 2 del 1996 di attuazione delle leggi n. 502 e n. 517 restrittive e limitanti rispetto al Piano sanitario nazionale ed alle stesse leggi n. 502 e n. 517;

a sua volta l'Asl n. 8 di Vibo Valentia ha ulteriormente limitato con i suoi regolamenti una serie di servizi sociali ed in particolare i servizi consultoriali che, oltre ad essere poco numerosi, sono carenti di personale, male organizzati e spesso in locali inadeguati o fatiscenti;

in dette leggi manca ogni accenno ad un futuro dipartimento materno infantile come dichiarato sia da parte degli operatori che da parte del sindacato Slai Cobas;

lo stesso sindacato ha tentato più volte di portare all'attenzione della dirigenza i problemi dei singoli consultori familiari oltre tutti i problemi in cui versa in maniera degradante l'Asl di Vibo Valentia senza essere preso in alcuna considerazione, subendo anche attacchi antidemocratici e incostituzionali (si è vietato addirittura ai lavoratori il diritto di assemblea);

segnalazioni in merito all'assessorato alla sanità della regione Calabria di fatto sono rimaste inascoltate per cui l'Asl n. 8 tenta di intimidire in tutti i modi i sindacalisti dello Slai Cobas;

nei servizi dell'Asl rimane inapplicata la legge n. 15 del 1968 il cui contenuto è

ribadito dalla legge n. 127 del 1997, per cui i cittadini utenti sono costretti a produrre certificazioni non dovute —:

come intendano verificare quanto segnalato;

se e come intendano intervenire per procedere alla ridefinizione e riorganizzazione dei consultori familiari;

se e come intendano intervenire nella manchevole gestione della Asl di Vibo Valentia, nella sua condotta discriminatoria e in tutta la vicenda sopra riportata.

(4-19915)

CENTO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, lettera a) della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti televisive private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente: a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto); b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione, e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 650 del

1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso l'ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati da cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto-legge del 27 agosto

1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto un'eventuale pianificazione che azzerasse gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2 comma 6 della legge 31 luglio 1996, n. 249 emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: per la regione Piemonte-Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavesi, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert, per la Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio; per il Veneto-Asiago, Echar, Nevegel, Roccolo, Rovigo San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo e Ventolone; per l'Emilia Romagna-Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Psservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo, per la regione Marche-

Colle San Marco, Colonella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo, per la Sicilia-Alcamo, Bagheria, Montaganlonga, Scrisi, Valvaerde, per la Sardegna-Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risultano comunque pianificate le seguenti postazioni: Piemonte-Andorro Micca, Cesena Torinese, Ceva, Mombarruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villa Perosa; Lombardia-Airun V. Greghentino, Albaredo, Brezio, Campione d'Italia, Cigolino, Flecchio, Clusone, Cireglio, Maracheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Rocolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; Veneto-Cima Fratta, Monte Rite, Negrà, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; Marche-Frontignano, Montefalcone; Sicilia-Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Ate-nea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI, CORALLO (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso e nonostante sia previsto dalla legge del 31 luglio 1997 n. 249;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni —:

se i fatti corrispondano al vero e quali siano le sue valutazioni;

quali siano le ragioni che hanno indotto il ministero ad avviare, attraverso la procedura dell'azzeramento degli impianti, le procedure di pianificazione delle frequenze televisive;

quali siano le motivazioni che porteranno alla soppressione dei siti sopraccitati e quindi alla vanificazione degli investi-

menti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

quali siano i motivi che hanno portato il ministero delle comunicazioni a non interpellare il coordinamento Aer, Anti, Corallo, e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione come previsto dall'articolo 1, comma 6 lettera a) n. 2 della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

se abbia tenuto conto che in caso di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente gli utenti dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con notevoli oneri e disagi.

(4-19916)

SERVODIO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora i piani di assegnazione delle frequenze, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

per quali ragioni il ministero:

a) abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

b) abbia previsto la totale soppressione dei siti esistenti;

c) abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

d) non abbia interpellato il Coordinamento Aer-Anri-Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

e) non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con gli immancabili oneri e disagi. (4-19917)

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Carmelo Pecoraro è stato condannato in via definitiva alla reclusione fino al 19 ottobre 2004 ed è attualmente detenuto nella II casa circondariale di Palermo « Pagliarelli »;

il Pecoraro, che ha due bambini in tenera età, non ha la possibilità, nell'istituto « Pagliarelli », di svolgere alcuna attività lavorativa e quindi di sostenere la sua famiglia che versa in condizioni economiche gravissime;

l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, stabilisce che negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti;

a parere dell'interrogante i principi costituzionali e normativi vigenti escludono la natura affittiva della pena, che deve comunque perseguire il trattamento rieducativo dei detenuti e deve essere attuata secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti;

i trasferimenti in altri istituti carcerari sono disposti, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge n. 354 del 1975, anche per motivi di lavoro e familiari;

il trasferimento del Pecoraro in un istituto dove possa svolgere un'attività lavorativa gli consentirebbe di provvedere alle necessità di sostentamento dei suoi familiari —:

se non ritenga opportuno adoperarsi affinché Carmelo Pecoraro sia trasferito in altro istituto, come quelli di Rebibbia, della Gorgona o di Porto Azzurro, dove gli sia possibile svolgere un'attività lavorativa;

se non ritenga indispensabile adottare ogni iniziativa necessaria per migliorare le condizioni dei detenuti negli istituti di pena, al fine di favorire l'esercizio all'interno degli istituti di pena, dei diritti loro riconosciuti dalle leggi vigenti e soprattutto di garantire il rispetto dei diritti inviolabili dell'individuo, considerando la necessità di realizzare gli obiettivi di rieducazione e reinserimento che sono principi inderogabili di uno Stato di diritto. (4-19918)

ARMAROLI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici,* — Per sapere — premesso che:

alla regione Liguria l'assessore al bilancio ha predisposto un disegno di legge che prevede che non sia più necessario il parere, finora obbligatorio, della commissione tecnica di verifica sugli appalti e le consulenze affidati dalla regione;

i giudizi della commissione sono stati spesso molto critici sui criteri adottati nell'affidare appalti e consulenze;

la giunta regionale nel 1997 ha speso otto miliardi e mezzo per consulenze esterne e in questo modo boicotterebbe, di fatto, ogni atto di controllo e di verifica sui propri atti;

i pareri della commissione sono risultati in gran parte negativi, senza che venissero in alcun modo tenuti in considerazione dalla giunta. Leggendo alcuni di essi si trovano valutazioni particolarmente critiche nei confronti delle scelte operate, come ad esempio: « Riguardo ai contratti stipulati dalla regione la commissione ha riscontrato incertezze e genericità nella formulazione delle clausole del capitolato »; oppure: « I provvedimenti non sono adeguatamente motivati in merito alla scelta di ricorrere all'esterno... i provvedimenti non forniscono indicazione in ordine ai criteri di valutazione che hanno condotto alla scelta dei singoli consulenti;

il disegno di legge in questione vuole trasformare la commissione in un organo meramente consultivo, trasferendo le responsabilità in materia ai dirigenti;

sarebbe opportuno intervenire urgentemente al fine di porre sotto controllo una spesa così alta, e spesso fortemente criticata dalla commissione tecnica di verifica, del pubblico erario —:

se non si ritenga di intervenire attraverso il commissario di Governo, qualora il consiglio regionale ligure approvasse la proposta di legge sopra citata, dal momento che essa eliminerebbe qualsiasi forma di controllo nell'assegnazione di appalti e consulenze, aumentando la possibilità di spreco di denaro pubblico per fini non giustificati ma al solo scopo di favorire « amici » e « clientele ».

(4-19919)

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 18 settembre 1998, a pagina 19797, prima colonna, dalla trentunesima alla trentaduesima riga, (interrogazione a risposta scritta Piscitello n. 4-19692) deve leggersi: « acquistata dallo stesso comune di Latina ad un prezzo di lire 5.500.000.000; » e non « acquistata dallo stesso comune di Latina ad un prezzo di lire 5.500.000; », come stampato;

ed alla seconda colonna, dalla trentaseiesima alla trentasettesima riga deve leggersi: « propagandati sulla possibile occupazione sono non veritieri perché, da un'analisi degli » e non « propagandati sulla possibile occupazione sono veritieri perché, da un'analisi degli » come stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI, FILOCAMO, VALENSISE e FINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in questi ultimi tempi, al provveditorato agli studi di Reggio Calabria, si stanno verificando non trascurabili difficoltà nello svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio, dovute ad un clima di esasperazione degli animi, e ciò anche a causa di strumentalizzazioni operate da elementi e forze politiche sindacali, supportate anche secondo quanto risulta all'interrogante, da parlamentari estranei — perché quasi tutti eletti in collegi lontani da quelli di Reggio — alle problematiche locali —:

se e quali iniziative intenda adottare perché siano accertate — anche alla luce delle risultanze di recenti visite ispettive — le reali responsabilità, eliminando le cause che stanno producendo effetti negativi e pregiudizievoli all'attività di un ufficio che riveste un'enorme importanza in una città e in una provincia che registra, tra l'altro, numerosi e rilevanti problemi di ordine economico e sociale. (4-11048)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente, preliminarmente che il Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria ha rappresentato e rappresenta una situazione gestionale complessa ove albergano conflitti e tensioni che, nel corso degli anni hanno indotto questa Amministrazione ad effettuare ripetuti interventi allo scopo di ristabilire condizioni di serenità e proficua collaborazione tra le diverse componenti sociali e sindacali, nell'interesse di un servizio scolastico sempre più qualificante.*

Constatata presso il succitato Provveditorato la permanenza di tali situazioni che compromettono l'efficacia dell'azione amministrativa, nel quadro delle operazioni

complessive e contestuali dirette a fornire la piena applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenza, siglato in data 9 gennaio 1997 — mediante l'attribuzione a ciascun dirigente in servizio di una posizione confermativa o modificativa dell'incarico preesistente — questo Ministero ha ritenuto di conferire alla dott.ssa Vincenzina Greco, Provveditore agli Studi di Reggio Calabria, un incarico della medesima natura presso altro Provveditorato agli Studi, ed in particolare presso quello di Catanzaro a decorrere dal 1° febbraio 1998.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

AMATO, MISURACA, STAGNO D'ALCONTRES, ACIERNO, GIUDICE, CASCIO e PRESTIGIACOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Palma di Montechiaro era stato escluso dal primo programma per la metanizzazione dei comuni meridionali deliberato dal Cipe nell'anno 1981, ma era stato successivamente inserito nel secondo programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, deliberato il 25 ottobre 1984;

una serie di difficoltà procedurali ha vanificato la prospettiva che la decisione del Cipe aveva aperto, lasciando la città priva della rete di metanizzazione;

oggi tutti i comuni del circondario sono metanizzati, il metanodotto attraversa il territorio comunale, eppure Palma di Montechiaro resta priva della preziosa fonte energetica;

nei mesi scorsi, subito dopo l'insediamento, il sindaco di Palma di Montechiaro ha avanzato richiesta agli organi di governo nazionali e regionali per ottenere il finanziamento dell'importante opera;

recentemente, lo stesso ha inoltrato al Cipe, tramite l'assessorato regionale per l'industria, istanza per ottenere i finanziamenti previsti dalla deliberazione Cipe 12 luglio 1996, n. 175 del 27 luglio 1996;

Palma di Montechiaro (trentamila abitanti, compresi i seimila iscritti all'Aire, oltre settemila disoccupati iscritti all'ufficio di collocamento) è una città nota per i suoi problemi economico-sociali e per la criminalità mafiosa ed ha bisogno di un'attenzione particolare per tirarsi fuori dalla situazione difficile in cui si trova;

l'intervento per la metanizzazione, con la mole dell'investimento e le opportunità di lavoro che offre, ha un valore strategico insostituibile, anche perché il metano darebbe alla città una fonte energetica di primaria importanza per lo sviluppo dell'economia;

il progetto proposto per il finanziamento appare coerente con i criteri precisati nella stessa deliberazione del Cipe: 1) si tratta di un investimento infrastrutturale finalizzato allo sviluppo economico che avrà attuazione anche con il concorso del capitale privato; 2) si tratta di un intervento orientato allo sviluppo di una delle aree più deboli della Sicilia, finalizzato al superamento di gravi squilibri economico-sociali che impediscono il recupero di normali livelli di crescita; 3) si tratta di un progetto immediatamente cantierabile —

se non ritengano necessario e urgente che il progetto per la costruzione dell'impianto di distribuzione del gas metano nel territorio del comune di Palma di Montechiaro sia inserito nel programma di finanziamenti che il Cipe adotterà a breve in attuazione della propria deliberazione sopraccitata. (4-04272)

RISPOSTA. — Come è noto, il Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, previsto dalla legge 28 novembre 1980, n. 784 originariamente distinto con delibera CIPE dell'11 febbraio 1988 in due fasi (un primo Triennio operativo cui avrebbe dovuto far seguito un Biennio operativo), a causa della limitatezza dei fondi disponibili è stato sino ad oggi parzialmente attuato.

I comuni interessati al « Programma » erano 2074, di cui n. 1301 inclusi nel Triennio e n. 773 relativi al Biennio. Oltre alla realizzazione delle reti di distribuzione

comunali, il « Programma » prevedeva la esecuzione da parte dell'ENI-SNAM di n. 18 adduttori secondari per il trasporto del gas metano, nonché di n. 198 collegamenti di bacino, dei quali — rispettivamente — n. 13 e n. 144 inclusi nel Triennio.

Con la citata delibera dell'11 febbraio 1998 il CIPE diede avvio alla sola fase relativa al Triennio, autorizzando i comuni in essa inclusi a presentare istanza di finanziamento corredata del progetto esecutivo dell'opera. Sulla base delle somme disponibili è stato possibile finanziare circa 720 iniziative per la realizzazione di reti di distribuzione comunali e 116 progetti dell'ENI-SNAM.

Per quanto concerne il comune di Palma di Montechiaro, cui fa riferimento l'interrogazione parlamentare in oggetto, si informa che lo stesso non ha chiesto di essere ammesso ai benefici previsti dalla legge 784/80 entro il termine del 30.9.1989, fissato dal CIPE con la citata delibera 11.2.1988, e pertanto è stato rinviato al successivo Biennio.

In questo quadro, l'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266 recante « Interventi urgenti per l'economia », ha autorizzato la spesa di 1.000 miliardi di lire per il « completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni ».

In attuazione della citata legge n. 266 del 1997, in data 6 maggio 1998, il CIPE, su proposta del Ministero dell'industria, ha deliberato in proposito, stabilendo le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi medesimi.

Conformemente al dettato dell'articolo 9 sopra menzionato, la suddetta delibera prevede il completamento del Programma in due momenti: in un primo momento si finanzieranno le residue iniziative comprese nel Triennio operativo; in un secondo momento — con riguardo alle risorse residue e allo stato di avanzamento del Programma — saranno presi in considerazione i comuni compresi nel Biennio, con priorità per i

comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

APOLLONI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'atteso finanziamento della legge n. 23 del 1996, concernente norme per l'edilizia scolastica, dopo aver suscitato notevoli aspettative presso gli enti locali, è stato ingiustificatamente bloccato presso il ministero della pubblica istruzione;

l'incertezza sulla destinazione dei fondi, che la previsione legislativa sembra riservare alle sole aree depresse del territorio nazionale, nonostante l'espresso richiamo alle procedure e modalità stabilite dalla stessa legge n. 23 del 1996, vanifica di fatto la programmazione regionale e blocca l'utilizzo delle risorse che gli stessi enti locali hanno destinato ad integrazione dei finanziamenti statali, nell'ambito dei rispettivi bilanci;

l'attuale situazione d'inerzia è preoccupante e rischia di vanificare ogni possibilità di prevedere ulteriori finanziamenti per la terza annualità dei piani regionali;

il tutto mentre sta per essere varata una riforma del sistema scolastico che richiede sostanziali modifiche organizzative ed adeguati miglioramenti qualitativi delle strutture edilizie destinate alla didattica, i cui costi non possono evidentemente essere sostenuti solo dagli enti locali e dalle regioni, sui quali grava per intero la spesa relativa ai servizi per i trasporti, le mense e le attività extra-scolastiche —:

quali siano gli ostacoli che impediscono l'emanazione del decreto ministeriale diretto a ripartire relativi fondi tra le regioni, in modo da procedere alla fase attuativa degli interventi;

se ritenga dunque opportuno, o meno, emanare il decreto ministeriale che ripar-

tisca i relativi fondi tra le regioni, in modo appunto da procedere alla fase attuativa degli interventi;

se sia al corrente dell'urgente necessità delle regioni di tale provvedimento;

se sia al corrente dell'urgente necessità delle regioni di ottenere la garanzia di copertura finanziaria della seconda e terza annualità dei piani triennali ex articolo 4 della legge n. 23 del 1996. (4-13437)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che questo Ministero ha potuto avviare le procedure per il riparto delle risorse finalizzate all'attuazione delle opere di edilizia scolastica comprese nel secondo piano annuale del primo piano di programmazione triennale contemplato dalla legge 11.1.1996 n. 23, soltanto dopo l'entrata in vigore del DL 27.10.1997 n. 364 con riferimento particolare al secondo comma dell'articolo 5.*

Con decreto dell'8 giugno 1998 è stata disposta la suddetta ripartizione per un totale di Lire 522 miliardi divisi fra le varie Regioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

APREA e DALLA CHIESA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

gli istituti tecnici statali commerciali sperimentali « G. Torno » di Castano Primo e « C.E. Gadda » di Paderno Dugnano sono di fronte ad una situazione particolare;

infatti, per l'anno scolastico 1997-1998, gli alunni che hanno chiesto di frequentare la prima classe sono aumentati, ma a causa dei rigidi limiti imposti alle iscrizioni, gli istituti suddetti sono stati costretti a respingere un numero notevole di allievi, anche se le disponibilità delle strutture esistenti avrebbero consentito una loro agevole immatricolazione;

è da notare che le discipline insegnate concorrono a formare una forte area cul-

turale di base con la presenza in tutti gli indirizzi di materie volte a costruire una solida cultura generale ed una preparazione professionale flessibile;

inoltre, la costruzione di una programmazione delle singole discipline per unità didattiche che prevedono l'individuazione di obiettivi, contenuti strumenti e metodi, verifiche nell'apprendimento unità sperimentate e periodicamente aggiornate dai consigli di materia e, in alcuni casi, coordinate e razionalizzate in un'ottica di area di disciplina affine, comportano una solida preparazione professionale per permettere di entrare più facilmente nel mondo del lavoro;

la quota degli studenti che possono accedere alle classi è calcolata su base provinciale ed è fissata nel massimo del cinque per cento, vincolo, questo, troppo rigido, che contrasta con l'aspettativa dei cittadini ad avere accesso liberamente alle strutture scolastiche e con il fatto che i suddetti istituti offrono formazione anche al di fuori dei confini provinciali;

problemi sorgono anche in merito alla situazione di scollamento che si è determinata fra il biennio ed il triennio in seguito ad un aggiustamento del progetto di sperimentazione approvato dal Ministero ed entrato in vigore per il biennio, ma respinto, in attesa delle riforme, per il triennio. In conseguenza di ciò, l'intero percorso formativo risulta carente ed in parte inadeguato a garantire un corso di studio pienamente coerente —:

quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare pienamente il diritto alla scelta dell'indirizzo dei giovani ed il diritto di non discriminazione della qualità d'insegnamento;

se non sia necessario introdurre modifiche per garantire agli studenti una qualità ottimale nell'insegnamento. (4-09014)

RISPOSTA. — *Presso gli Istituti tecnici « Gadda » di Paderno Dugnano e « Torno » di Castano Primo (MI), completamente sperimentali, ogni anno viene presentato un*

numero di domande di iscrizione superiore alla ricettività relativa all'organico esistente: tali domande non possono essere accettate in quanto il D.I. n. 177/97 non consente l'aumento del numero delle classi sperimentali dello stesso tipo rispetto a quello delle classi funzionanti nell'anno scolastico precedente e comunque, qualora si tratti di progetti di modificazione sperimentale di ordinamenti didattici e strutture curriculari, il numero delle relative classi non deve superare il 5 per cento di quelle costituite complessivamente in ogni provincia.

Il Provveditore agli studi di Milano per l'anno scolastico 1997/98 ha autorizzato 5008 classi normali e 312 con maxi sperimentazione.

Da diversi anni non vengono autorizzate classi prime in più rispetto a quelle già funzionanti proprio per la necessità di rientrare nei limiti della predetta percentuale del 5%.

Pertanto presso l'istituto « Gadda » nell'anno scolastico in corso sono state formate 6 prime classi sperimentali per 170 alunni anche se ne erano state richieste 7 per 210, e tali resteranno anche per il 1998/99 e nell'istituto « Torno » 6 prime classi, (delle quali 5 sperimentali per 147 ragazzi, ed 1 classe normale per 30) che diventeranno 7 nel prossimo anno scolastico.

Si comunica infine che per il prossimo anno scolastico all'Istituto « Torno » è stato concesso il rinnovo senza modifica del progetto di sperimentazione globale per il biennio unitario e per i trienni ad indirizzo chimico/biologico — linguistico/giuridico — economico e costruttivo: per l'istituto « Gadda », in risposta alla richiesta presentata dal Preside di rinnovo dei trienni del progetto sperimentale « autonomo » ad indirizzo Amministrativo e Arti Grafiche, editoriali e pubblicitari e, questo Ministero ha risposto che, sentita la componente tecnica, si potrà procedere alla revisione dei trienni sperimentali suddetti purché tale revisione venga attuata nel rispetto delle disposizioni impartite con il decreto ministeriale n. 765 del 27.11.1997 e, precisamente nei limiti e con le modalità richiamate all'articolo 1, comma 7, lettera h.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BAMPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'atteso rifinanziamento della legge 11 gennaio 1996, n. 23, « Norme per l'edilizia scolastica », dopo aver suscitato notevoli aspettative presso gli enti locali, è stato ingiustificatamente bloccato presso il ministero della pubblica istruzione soprattutto a causa dell'incertezza sulla destinazione dei fondi che la previsione legislativa sembra riservare alle sole aree depresse del territorio nazionale, nonostante l'espreso richiamo alle procedure e modalità stabilite dalla suddetta legge;

la situazione di inerzia rischia di vanificare — come sembra nelle intenzioni — ogni possibilità di prevedere ulteriori finanziamenti per la terza annualità dei piani regionali;

sta per essere varata una riforma del sistema scolastico che richiede sostanziali modifiche organizzative e adeguati miglioramenti quantitativi delle strutture edilizie destinate alla didattica, i cui costi non è pensabile siano sostenuti esclusivamente dagli enti locali e dalle regioni sui quali già grava per intero la spesa relativa ai servizi per l'accesso (trasporti, mense, residenze, ecc.) e alle attività extra-scolastiche —:

se non ritenga opportuno, in tempi brevi, emanare un provvedimento che ripartisca i relativi fondi tra le regioni, in modo da passare finalmente alla fase attuativa degli interventi, provvedendo ai necessari adempimenti amministrativi;

se, in ogni caso, non ritenga opportuno attivarsi per far garantire la copertura finanziaria della seconda e terza annualità dei piani triennali *ex* articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. (4-13743)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che questo Ministero ha potuto avviare le procedure per il riparto delle risorse finalizzate all'attuazione delle opere di edilizia scolastica comprese nel secondo piano annuale del primo piano di program-*

mazione triennale contemplato dalla legge 11.1.1996 n. 23, soltanto dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 27.10.1997 n. 364 con riferimento particolare al secondo comma dell'articolo 5.

Con Decreto dell'8 giugno 1998 è stata disposta la suddetta ripartizione per un totale di Lire 522 miliardi divisi fra le varie Regioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BARRAL. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il professor Rosario Pistarà, membro del consiglio dell'Itis « I. Porro » di Pinerolo, abbia recentemente inviato una lettera al Presidente del Consiglio d'istituto stesso per richiedere l'espulsione da quell'organo della collega Merlo e di eventuali altri consiglieri in quanto « attivisti e militanti » della lega nord per l'indipendenza della Padania;

tale richiesta viene giustificata dal presunto atteggiamento razzista, xenofobo ed anti-italiano che, secondo l'inappellabile giudizio del professor Pistarà, è proprio degli « attivisti e militanti » della lega nord;

vengono individuati come sabotatori e speculatori i professori « il cui unico fine strategico è dichiaratamente quello della distruzione di tutte le istituzioni della Repubblica italiana »;

il professor Pistarà ha anticipato nella lettera le proprie dimissioni, qualora, anche a seguito di regolari votazioni, non si fosse verificato quanto da lui auspicato —:

se non ritenga l'auspicata epurazione un pericoloso episodio di intolleranza che, ammantato di buoni sentimenti e migliori intenzioni, può creare un clima di sospetto ed incitare alla discriminazione nei confronti di coloro che si riconoscono negli ideali e nel progetto politico perseguito dalla lega nord per l'indipendenza della Padania;

se intenda accertare e rendere noti gli sviluppi di questa penosa vicenda;

se non ritenga persecutorio e censurabile l'atteggiamento assunto dal professor Pistarà e, quindi, quali siano le azioni, eventualmente non solo disciplinari, che intende intraprendere nei suoi confronti. (4-11115)

RISPOSTA. — *Dalle notizie fornite dal Provveditore agli Studi di Torino e dal preside dell'Istituto tecnico industriale statale « Ignazio Porro » di Pinerolo in relazione a quanto accaduto in sede di riunione del Consiglio d'istituto alla fine del decorso anno scolastico ed in particolare in ordine al comportamento del prof. Rosario Pistarà, docente di ruolo in servizio presso la sezione staccata di Orbassano e membro del consiglio d'istituto, si rileva che il dissenso espresso dal docente nei confronti delle ideologie della collega si è manifestato per la prima volta al termine della seduta del 16 giugno 1997.*

Durante l'intero anno scolastico non è stata avvertita infatti alcuna tensione nei rapporti tra i due docenti che risultano seriamente impegnati nell'attività didattica e molto disponibili a collaborare con le varie componenti delle scuole stesse.

Risulta, inoltre, che i due docenti hanno sempre avuto un comportamento conforme all'etica professionale nei confronti degli allievi tant'è che né i genitori né gli studenti stessi hanno mai segnalato comportamenti che potessero violare le regole democratiche.

Pertanto, la presa di posizione del prof. Pistarà è apparsa immotivata — tenuto conto anche che l'insegnante Merlo non ha mai manifestato in ambito scolastico le proprie ideologie — ed esercitata in ambito non idoneo quale il consiglio d'istituto.

Nella convinzione che la scuola deve essere avulsa da ogni polemica di parte e per evitare che la vicenda stessa potesse dar adito a più vasto coinvolgimento il dirigente scolastico ha ritenuto, tuttavia, di non dar seguito alcuno all'episodio.

Nessuna riunione per discutere della lettera è avvenuta all'interno dell'istituto né la vicenda ha avuto ulteriori sviluppi.

Si fa presente, infine, che poiché nella relazione della preside non sono state for-

mate particolari osservazioni sia di natura disciplinare che didattica, da parte di questa amministrazione non si ravvisano particolari provvedimenti da adottare.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BENEDETTI VALENTINI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

si è appresa, senza che vi fosse stata adeguata informazione preventiva, l'intenzione dell'Enel di realizzare un mastodontico elettrodotto da 380 Kv in doppia terna di raccordo Villavalle-linea Montalto-Villanova, il cui tracciato andrebbe ad interessare significative parti dei territori di Terni e di Spoleto;

sono forti, diffuse e motivate le preoccupazioni e le opposizioni rispetto a tale progetto, che appare suscettibile di recare nocumento alla salute e alla sicurezza dei cittadini, nonché destinato ad infliggere un colpo devastante al patrimonio ambientale di una delle zone più incorrotte dell'Umbria;

si appalesa la necessità, specialmente dopo i deliberati negativi degli enti locali interessati, di un radicale ripensamento del progetto, non solo per rispettare tutte le procedure che eventualmente non siano state osservate, ma per valutare la stringente opportunità di soluzioni alternative —:

se l'Enel abbia sin qui rispettato tutti gli oneri procedurali dovuti (acquisizione di tutti i pareri e nulla osta previsti dal testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775 e norme collegate, sottoposizione al Ministero delle comunicazioni anche per l'interferenza con le linee telefoniche, parere preventivo del Ministero dell'industria, valutazione di impatto ambientale, approvazione motivata della regione, confronto sul dettaglio del progetto con i comuni, informativa e possibilità di impugnazione per i

cittadini, in particolare proprietari di immobili asservibili);

ammesso e tutt'altro che concesso che tali obblighi siano stati presi in considerazione, se il Governo sia consapevole della stravolgente e perniciosa natura del progetto, e non ritenga pertanto di dover intervenire immediatamente presso l'Enel affinché sia fermato l'iter realizzativo dell'elettrodotto, sia riaperto un tavolo di confronto con la popolazione e gli enti locali, siano studiate soluzioni alternative tali da non arrecare così pesanti sacrifici e pericoli alla gente e all'ambiente. (4-16248)

RISPOSTA. — *La rete elettrica dell'Umbria non è attualmente connessa alla rete nazionale a 380 kV, che è l'unica in grado di garantire, anche nel futuro, un'alimentazione qualitativamente e quantitativamente adeguata alle esigenze strategiche legate alle attività produttive della regione ed, in particolare, della conca ternana.*

La scelta della stazione di Villa Valle come punto di alimentazione a 380 kV è il risultato di anni di ricerche che, dopo un approfondito esame della situazione locale, si sono indirizzate verso il potenziamento del principale impianto preesistente; ciò ha consentito di ridurre al minimo la lunghezza dei collegamenti e l'impatto sul territorio.

La realizzazione del nuovo punto di interconnessione alla rete 380 kV rappresenta inoltre il presupposto indispensabile per la dismissione di linee 220 kV afferenti al nodo di Villa Valle e che impattano attualmente su zone cittadine e di elevato pregio urbanistico.

L'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo elettrodotto di raccordo della stazione da e verso l'esistente linea a 380 kV (Montalto di Castro-Villanova) è stata rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici, con decreto del 29.8.1997, a seguito della domanda effettuata dall'ENEL in data 29.11.1994.

Come esplicitamente riportato nel decreto autorizzativo, all'elettrodotto non è stata applicata la procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1992, essendo la lunghezza dello stesso inferiore a 15 km.

Dalla regione Umbria l'elettrodotto è stato, comunque, sottoposto a verifica sotto il profilo paesaggistico; verifica che si è conclusa positivamente il 26.4.1995, con deliberazione della Giunta Regionale.

La stessa Regione ha espresso parere positivo sotto il profilo urbanistico, ai sensi dell'articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 616/77, certificato in data 11.2.1997 dal Ministero dei Lavori Pubblici.

In corso d'istruttoria sono stati, inoltre, acquisiti tutti i pareri e Nulla Osta prescritti, tra cui, in particolare, quelli dei Comuni di Terni (il 13.3.1996) e Spoleto (il 6.10.1995).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

BERGAMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella primavera del 1997 il Parlamento ha approvato la legge n. 340, in cui era stabilito il rifinanziamento degli interventi d'edilizia scolastica, privilegiando le aree cosiddette ad « obiettivo uno », e cioè Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Campania e Puglia;

per la sola Calabria, lo stanziamento ipotizzabile dovrebbe aggirarsi intorno ai cinquecento miliardi di lire che la regione successivamente suddividerà tra i comuni, dando la precedenza agli interventi urgenti che attendono da anni;

a tutt'oggi, però, il ministro Berlinguer non ha ancora emanato il decreto necessario per la ripartizione delle risorse tra le varie regioni —:

quali siano i motivi per cui si è accumulato il notevole ritardo, atteso che le regioni hanno già programmato gli interventi per il prossimo triennio. (4-13246)

RISPOSTA. — *Premesso che il riferimento della S.V. Onorevole era certamente diretto alla legge n. 135 del 23.5.1997 e non alla legge n. 340 del 1997, si fa presente che la disposizione invocata nel predetto atto recita testualmente: « Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a L. 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla legge 23/96, con le procedure e modalità previste dalla stessa legge ».*

Pertanto non trova alcun riscontro concreto la possibilità di attribuzione alla Regione Calabria di L. 500 miliardi in quanto i 50 miliardi cui fa riferimento la norma in parola servirebbero a coprire, attraverso la prevista attivazione di mutui quindicinali presso la Cassa DD.PP., un finanziamento globale di circa 446 miliardi, da suddividere, poi, tra le varie Regioni.

Per completezza di informazione si comunica che il Decreto 8 giugno 1998 sulla ripartizione dei finanziamenti a favore delle Regioni per l'attivazione del secondo piano annuale del primo piano di programmazione di opere di edilizia scolastica previsto dall'articolo 4 della citata legge 23/96 consente il finanziamento globale di L. 522.000.000.000; di tale somma alla Regione Calabria sono state assegnate L. 22.229.162.000.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BIANCHI CLERICI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

risulterebbe che insegnanti non di ruolo, provenienti dalla regione Sicilia, avrebbero ottenuto la nomina a Varese per posti di sostegno di alunni portatori di *handicap* (decreto ministeriale n. 226 del 27 giugno 1995 e ordinanza ministeriale n. 169 del 6 maggio 1996), poiché in possesso del titolo di specializzazione polivalente, rilasciato da enti siciliani, autorizzati dai rispettivi provveditori agli studi all'attuazione dei relativi corsi biennali;

i provveditori preposti sarebbero tenuti ad effettuare le verifiche necessarie per accertare, previo rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi sopramenzionati, se i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti indicati dall'articolo 19 dell'ordinanza ministeriale del 6 maggio 1996, n. 169, ed avrebbero altresì l'obbligo di far rispettare le disposizioni che regolamentano i corsi stessi;

nel caso specifico, la disamina della documentazione esibita dagli insegnanti di sostegno, provenienti dalla regione Sicilia, avrebbe rilevato il raggiungimento delle 1.150 ore di attività didattica, con una frequenza non superiore ai dieci mesi, laddove il decreto ministeriale n. 72 del 14 febbraio 1996, all'articolo 2, comma 1, recita che « il corso deve svolgersi in due annualità, ciascuno della durata non inferiore a 180 giorni », specificando al comma 3 dello stesso articolo che: « l'intervallo che dovrà intercorrere tra le due annualità non deve essere inferiore a due mesi »;

i diplomi degli insegnanti in parola riporterebbero una dicitura non conforme al modello ministeriale allegato all'ordinanza ministeriale n. 169 del 1996, poiché il titolo viene rilasciato per « due ordini di scuola », la scuola materna e quella primaria, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, che prevede la frequenza di un ulteriore anno di corso per poter acquisire il titolo per sezione o ordine di scuola diversa (ordinanza ministeriale n. 169 del 1996, articolo 28) —:

se corrisponda al vero che presso il provveditorato agli studi della provincia di Varese sono stati presentati certificati di diploma di specializzazione rilasciati da diversi enti scolastici siciliani, rilasciati in palese violazione della normativa vigente, che prescrive la frequenza regolare con scadenza biennale dei menzionati corsi di specializzazione;

quali siano i nominativi degli ispettori ministeriali che erano presenti alla discussione finale degli esami per il rilascio del diploma;

se non ritenga opportuno avviare le opportune verifiche per accertare i fatti esplicitati in premessa, dal momento che si ravviserebbero violazioni della normativa vigente in materia da parte degli organi periferici del ministero. (4-13658)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che a seguito di numerosi quesiti pervenuti da vari uffici scolastici provinciali — tra i quali il Provveditorato agli studi di Varese — circa la validità dei titoli di studio rilasciati al termine dei corsi biennali autorizzati per il biennio 1995/1996 autonomamente dalla Regione Sicilia (sulla base di una ordinanza assessoriale n. 1502 del 25.9.95 successivamente modificato alla analoga ordinanza n. 45 del 14.10.1997) questo Ministero, ravvisando un possibile conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Sicilia in materia di autorizzazione di enti privati a gestire corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno di cui al D.P.R. 9700/75, ha chiesto in data 13.5.1996 parere al riguardo al Consiglio di Stato.*

Peraltro nel succitato periodo perdurava su tutto il territorio nazionale la sospensione dei corsi di specializzazione non statali disposto con ordinanza 261 del 31.7.1995.

Il Consiglio di Stato in un primo tempo, con decisione interlocutoria, ha chiesto l'avviso del Dipartimento per la Funzione Pubblica e di quello per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; tutti hanno condiviso le perplessità espresse da questo Ministero.

Con successiva ordinanza n. 1366/96 dell'11.6.1997 il medesimo organo ha dichiarato il non luogo ad esprimere il parere ritenendo che esorbitasse dalla propria funzione consultiva esprimersi su una richiesta intesa a valutare preventivamente il conflitto di attribuzione con una regione a statuto speciale.

Questo Ministero, pertanto, ha ritenuto necessario sottoporre l'intera questione alla valutazione dell'Avvocatura dello Stato la quale parimenti ha espresso parere del tutto con forme all'avviso di questo Ministero.

In data 18.3.1998 la Regione Sicilia ha promosso il conflitto di attribuzione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri sta ora valutando se costituirsi in giudizio anche se con delibera in data 27.3.1998 la medesima Presidenza si era già determinata al suddetto intervento.

Si ritiene comunque che soltanto la delibera della Corte Costituzionale in merito potrà dare definizione alla questione di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BIANCHI CLERICI e SANTANDREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'insegnante Alessandra Bortolon, in servizio presso la scuola media di Gornate Olona, sezione staccata della scuola media « S. D'Acquisto » di Lonate Ceppino (Varese), subisce da tempo una serie di atti persecutori a causa delle sue opinioni politiche;

tali atti sembrano trovare conferma in una serie concatenata di episodi nei quali sia il personale docente sia alcuni genitori accusano l'insegnante di fatti gravissimi; in particolare di attuare in classe comportamenti discriminatori nei confronti degli alunni meridionali ed extracomunitari;

*tra l'altro, il genitore di un alunno ha accusato l'insegnante di portare in classe materiale propagandistico della Lega nord, mentre la preside dell'istituto ha addirittura invitato la professoressa a non introdurre nella scuola il giornale *La Padania*;*

la situazione si è aggravata dopo l'elezione della professoressa Bortolon a consigliere comunale a Varese, in seguito alla quale si è vista recapitare a scuola anche una lettera minatoria;

tutte queste vicende, creando diffidenza e disorientamento tra gli alunni, ostacolano di fatto il regolare svolgimento dell'attività didattica dell'insegnante;

vista la situazione che si è venuta a creare appaiono legittime le preoccupazioni dell'insegnante, la quale teme di tentare un'azione persecutoria nei suoi confronti che non è suffragata da alcuna motivazione oggettiva, ma viene attuata semplicemente per motivi politici;

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di tutelare i diritti della professoressa Bortolon, ponendo fine agli atti persecutori perpetrati nei suoi confronti che, oltre a violare la sua libertà di opinione, certo non facilitano il corretto e sereno svolgimento dell'attività didattica da parte della stessa. (4-16686)

RISPOSTA. — *Il Provveditore agli studi di Varese in merito alla questione evidenziata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, e della quale si allega copia, ha assunto le dovute informazioni presso il dirigente della scuola media Lonate Cerpino, ove la docente di educazione tecnica, con contratto a tempo indeterminato presta servizio presso la sezione staccata di Gornate Olona.*

Secondo quanto riferito dal Capo d'istituto effettivamente la docente in parola ha ricevuto a scuola una lettera anonima minatoria; la stessa scuola ha immediatamente segnalato il caso all'autorità giudiziaria competente di Varese mentre la docente ha ritenuto opportuno divulgare di propria iniziativa il contenuto dello scritto ai colleghi ed alla preside.

Quanto all'invito rivolto dal preside alla docente esso non intendeva certo negare l'utilizzo del giornale in se stesso quale strumento didattico.

Non risulta comunque a detta del dirigente che la docente abbia portato materiale propagandistico a scuola né che abbia avuto comportamenti discriminatori nei confronti di alunni meridionali ed extracomunitari anche se alcuni genitori hanno espresso una diversa opinione che conseguentemente ha creato disagi interpersonali.

Ciò tuttavia non ha comportato riflessi negativi dal punto di vista didattico.

Il dirigente scolastico d'altro canto si è già attivato anche in seno al collegio docenti

per stemperare ogni motivo di conflittualità ed in diverse occasioni è intervenuto per verificare sia il regolare svolgimento dell'attività didattica sia le condizioni di autonomia e di libertà pedagogica nell'ambito delle quali la stessa opera.

Il Provveditore agli studi di Varese ha comunque invitato il dirigente ad intervenire ulteriormente al fine di risolvere in modo definitivo la questione sollevata con equilibrio coerenza e duttilità in quanto la stessa non può compromettere quello spirito di serena e proficua collaborazione che dovrebbe sussistere tra operatori scolastici e genitori tutti interessati al miglioramento della qualità del servizio della scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BONATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nella scuola media statale «V. Carpaccio», in località Cavallino del comune di Venezia, risulta a rischio la costituzione della classe prima per l'anno scolastico 1998-1999, per il numero di ragazzi attualmente ridotto;

il preside e il provveditore agli studi di Venezia hanno negato la possibilità di costituire la classe, nonostante recentemente il comitato genitori della scuola suddetta abbia fornito una lista di sedici nominativi, quindi superando la condizione numericamente necessaria per la formazione di una classe;

il provveditorato agli studi di Venezia continua a perseguire l'accorpamento con le scuole della vicina località Ca' Savio, il che si tradurrebbe di conseguenza nella chiusura dell'istituto di Cavallino;

per effetto della recente residenzialità, fin dal prossimo anno scolastico sarà garantita abbondantemente la formazione di nuove classi nella scuola su citata;

le difficoltà incontrate per la formazione della classe per l'anno scolastico 1998-1999, sarebbero dovute alla scarsa promozione della succursale ed alle voci

insistenti che paventerebbero la graduale e progressiva dismissione dell'attività didattica del plesso del Cavallino e solo per queste ragioni molti genitori avrebbero compilato la pre-iscrizione dei propri figli nelle scuole di altre località —:

se intenda appurare i fatti, in particolare verificare la decisione, che l'interrogante considera gravissima, presa dal provveditorato agli studi di Venezia;

quali interventi intenda attuare per salvare la scuola del Cavallino, che non solo ha tutte le potenzialità per rimanere attiva, ma anche rappresenta un punto di socialità vitale per la località veneziana. (4-17427)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito alla scuola media della località Cavallino, succursale della scuola « Carpaccio » VE-Cà Savio dalla quale è distante 9 km.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1998/99 il Provveditore agli Studi non ha autorizzato la formazione della prima classe presso la scuola in parola in quanto le iscrizioni erano soltanto 10 mentre la normativa vigente ne prevede almeno 15, ma ha garantito la continuità didattica per le classi II e III.

Di quanto sopra il Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale il 4.3.1997 ha messo al corrente una delegazione dei genitori che avevano presentato un esposto in merito alla soppressione della I classe.

Successivamente il 23.4.97 i genitori medesimi hanno presentato al Provveditore agli Studi un elenco di 15 nominativi per l'iscrizione alla succursale di Cavallino; ma non tutti sono risultati provenire dal Comune medesimo. Comunque considerato che il termine ultimo per la presentazione delle domande era scaduto il 26 gennaio 1997 e che la procedura per la formazione dell'organico di diritto era ormai definita, il provvedimento di soppressione non poteva che essere confermato.

Per completezza di informazione si fa presente che da una relazione del Capo

d'Istituto risulta che degli alunni iscritti alla I media di Cà Savio per il 1998/99, quelli provenienti dall'area afferente alla zona del Cavallino erano 12 su 19 frequentanti nel corrente anno scolastico la V elementare; dei 12 soltanto per 9 era stata presentata regolare domanda di iscrizione presso la succursale di Cavallino e per due di questi ultimi, successivamente, era stata richiesta la frequenza alla sede centrale dove funziona un corso sperimentale.

Inoltre dall'analisi di dati anagrafici per i prossimi anni scolastici e nella valutazione del tradizionale esodo della popolazione scolastica relativa alla scuola media di I grado verso Jesolo, si può ragionevolmente prevedere che la situazione descritta si riporrà nel futuro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BORROMETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in ordine alla risposta del 7 gennaio 1998 alla precedente interrogazione n. 4-12676, il decreto del dirigente generale dell'istruzione tecnica del 10 ottobre 1992, che prevedeva la destituzione di diritto dal servizio del preside Andrea Puzzo, non può non considerarsi superato dalla sentenza del Tar di Catania n. 1124 dell'11 novembre 1994, che ha disposto la ricostruzione di carriera dello stesso fino al 22 gennaio 1988;

contro il suddetto decreto del 10 ottobre 1992 è stato presentato in data 4 gennaio 1993 ricorso straordinario al Capo dello Stato ed un ulteriore ricorso straordinario per revocazione contro lo stesso è stato presentato successivamente in data 17 ottobre 1995;

l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato (n. 285/93) in tema di applicazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 19 del 1990 riguarda il personale dipendente colpito da interdizione perpetua dai pubblici uffici;

il preside Puzzo, invece, fin dal 1987, per effetto della sentenza n. 2733/87, emanata dalla I Sezione penale della Corte d'appello di Catania, non poteva essere più colpito da interdizione perpetua dai pubblici uffici, perché con l'applicazione dell'indulto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 394, la pena principale e quella accessoria sono state interamente condonate;

sulla base della deliberazione n. 68/96 della Corte d'appello di Catania, il professor Puzzo ha rinnovato la richiesta di riammissione in servizio;

tale istanza non ha trovato accoglimento, e tale diniego è stato motivato con il fatto che l'istante, al momento in cui la succitata deliberazione è divenuta esecutiva, aveva già raggiunto e superato il 65° anno di età;

la legge n. 477 del 1973 stabilisce che il personale già in servizio alla data del 1° ottobre 1974 sarà trattenuto, a domanda, in servizio fino al 70° anno di età;

il preside Puzzo, non avendo compiuto né il 70° anno di età, né il servizio massimo di 40 anni, in data 21 luglio 1995 aveva già inviato istanza di trattenimento in servizio sia al Provveditorato agli studi di Ragusa, sia al ministero della pubblica istruzione;

a seguito della sentenza definitiva della Corte di cassazione del 22 gennaio 1988, il preside Puzzo è stato destituito dall'incarico presso l'ITAS di Scicli;

la destituzione però non preceduta dal necessario provvedimento disciplinare, che doveva essere iniziato entro i 180 giorni dalla data in cui il ministero della pubblica istruzione è venuto a conoscenza della sentenza definitiva dalla Cassazione, è priva di ogni effetto giuridico, secondo quanto stabilito dalla legge n. 19 del 1990;

la nomina di altro preside ha costituito un doppione di presidenza presso l'ITAS di Scicli dal 10 settembre 1985 al 22 gennaio 1988 (data di destituzione del presidente titolare) che ha portato alla cor-

responsione di due stipendi, con grave sperpero di danaro pubblico —:

quali siano le cause ostative che impediscono la riassunzione in servizio del preside Puzzo. (4-16930)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto questo Ministero non può che ribadire quanto già fatto presente nella analoga precedente interrogazione in merito alla posizione del preside Andrea Puzzo ed in particolare che il predetto è stato destituito dal servizio, a seguito di condanna penale con interdizione perpetua dai pubblici uffici, a far tempo, ai fini giuridici, dal 22 gennaio 1988.

Tale misura interdittiva è venuta meno in data 14 aprile 1996, con deliberazione della Corte d'Appello di Catania, che ha modificato la pena accessoria da perpetua a temporanea, concedendo, per tale pena così modificata, l'indulto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394/90.

La richiesta da parte dell'interessato di riammissione in servizio non ha potuto trovare accoglimento perché, alla data in cui è venuta meno l'ostacolo della misura interdittiva, il medesimo aveva raggiunto e superato il limite del 65° anno di età.

Infatti, nei confronti dell'interessato non può applicarsi la norma di cui all'articolo 15 della legge 477/73, che consente a coloro che non hanno raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione di ottenere il trattenimento in servizio oltre il limite fissato in via generale per il collocamento a riposo, in quanto la concessione di tale beneficio presuppone che il richiedente sia regolarmente in servizio al momento del compimento del 65° anno di età.

Si precisa inoltre che avverso detto diniego il preside ha prodotto ricorso al TAR di Catania che, con ordinanza del 28.10.1997, ha respinto la richiesta di sospensiva.

Riguardo poi alla sentenza del TAR Catania dell'11 novembre 1994 n. 1124 essa rappresenta mero sviluppo applicativo di quanto rilevato dal TAR Catania con la sentenza n. 303/93 con la quale il Tribunale

ha semplicemente dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di precisare il trattamento spettante al Preside Puzzo per il periodo dal 23.3.84 al 22.1.88 senza entrare nel merito delle spettanze e senza condannare l'amministrazione ad effettuare alcun pagamento.

Si fa presente infine che sia il ricorso straordinario presentato in data 4.1.1993 che il successivo ricorso per revocazione in data 17.10.1995 hanno avuto esito sfavorevole per il prof. Puzzo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CANGEMI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il quinto circolo didattico e l'Amministrazione comunale di Vittoria hanno deciso di sopprimere il plesso di scuola elementare « Nicosia » di Vittoria e di trasferire gli alunni frequentanti presso la scuola elementare « Traina », distante circa tre chilometri dal quartiere dove è allocato il plesso « Nicosia »;

il predetto plesso, che è l'unica scuola del quartiere, è stato lasciato in uno stato di completo abbandono, non ha una struttura efficiente, né una dotazione di attrezzature e sussidi didattici all'altezza del ruolo che oggi la scuola deve svolgere;

ciò appare nettamente in contrasto con la CM n. 60/1998 dettante disposizioni in merito alla razionalizzazione della rete scolastica che entro il prossimo anno scolastico dovrà essere completata, dopo che le province e le regioni avranno predisposto i relativi piani di fusione e accorpamento per il dimensionamento delle unità scolastiche secondo i parametri stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con apposito decreto;

il quartiere del plesso « Nicosia » è ad alto rischio di devianza giovanile, caratterizzato da un fortissimo degrado sociale ed economico. La scuola elementare è l'unica presenza istituzionale nel quartiere, nonché l'unico servizio sociale. La sua eli-

minazione comporterebbe un gravissimo disagio per le famiglie che dovrebbero mandare i figli presso una scuola distante tre chilometri, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe;

i ragazzi sarebbero inseriti in un quartiere lontano senza ulteriori riferimenti con le altre presenze educative (parrocchie, associazioni di volontariato, eccetera) attive nel quartiere di residenza;

le famiglie verrebbero a perdere qualsiasi tipo di contatto con la scuola e con gli insegnanti perché, considerato il livello socio-economico del quartiere, poche di esse possiedono un'autovettura od un telefono;

a circa cinquecento metri dal quartiere sorge il plesso di scuola elementare « L. Radice » che, però, appartiene al secondo circolo didattico di Vittoria; questa scuola, in base a quanto previsto dalla citata CM n. 60/1998, sarebbe più adatta ad ospitare i bambini del « Nicosia » se, in seguito alle fusioni e agli accorpamenti dei plessi scolastici, si decidesse la soppressione del « Nicosia »;

i genitori degli alunni sono contrari al trasferimento in una scuola così distante ed hanno effettuato una raccolta di firme per chiedere che le autorità competenti si attivino per una soluzione definitiva del problema: dotare il quartiere di una vera scuola —:

se non si ritenga opportuno effettuare ispezione nel plesso « Nicosia » per verificare se esistano le condizioni oggettive per la sua soppressione;

se non si ritenga indispensabile mantenere in attività il suddetto plesso scolastico per il prossimo anno scolastico, durante il quale sarà effettuata la razionalizzazione della rete scolastica di cui alla citata CM n. 60/1998, chiedendo altresì che venga assegnato al circolo un contributo straordinario che, nelle more delle decisioni da prendere, consenta il potenziamento della dotazione di attrezzature e di sussidi didattici. (4-17110)

RISPOSTA. — *In merito alla questione evidenziata dalla S.V. Onorevole nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto il Provveditore agli Studi di Ragusa nel precisare che in sede di formazione dell'organico di diritto 1998/99 non si è proceduto alla soppressione del plesso per la presenza di una classe a tempo pieno (unica nel Comune), ha anche fatto presente che il trasferimento degli allievi ad altro plesso dello stesso comune era stato auspicato dalla direttrice didattica al fine di creare migliori condizioni sociali agli allievi frequentanti il plesso in parola.*

Detta scuola, infatti, è situata nell'area montana del Comune di Vittoria in un quartiere molto difficile, caratterizzato da fortissimo degrado sociale.

L'amministrazione comunale, sensibile al problema, aveva già dato piena disponibilità a fornire il servizio di trasporto per gli allievi che insistono sulla zona.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CAPARINI, FAUSTINELLI, CHIAPPORI e ALBORGHETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:*

gli articoli 113 e 114 del testo unico delle leggi per gli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218, prevedevano una riserva di forniture e lavorazioni a favore delle aree comprese nella ex cassa per il Mezzogiorno;

l'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, estendeva l'obbligo della riserva di forniture e lavorazioni a tutte le amministrazioni pubbliche, alle regioni, alle province, ai comuni, alle Usl, alle comunità montane, alle società ed enti partecipazione statale, alle università, agli enti ospedalieri autonomi, imponendo loro di fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, ad imprese industriali, agricole ed artigiane aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori del Mezzogiorno nei quali

veniva eseguita la lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti;

la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recependo le normative comunitarie in materia, sopprimeva tutte le riserve o preferenze per i prodotti nazionali nelle forniture pubbliche, ivi compresi ovviamente gli articoli 113 e 114 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978;

L'Enel in ottemperanza della normativa speciale a favore del Mezzogiorno, ha previsto, per gli impianti da eseguirsi nelle succitate aree, apposite convenzioni da allegarsi ai contratti d'appalto, in cui viene previsto l'obbligo per le imprese appaltatrici di fornirsi esclusivamente di materiali prodotti in stabilimenti ubicati nel Mezzogiorno;

una buona parte dei contratti stipulati con obbligo di riserva prima dell'entrata in vigore della legge n. 146 1994 sono attualmente ancora in fase di gestione;

risulta all'interrogante che l'obbligo di riserva a favore dei produttori meridionali viene ancora imposto per i suddetti contratti —:

se non ritenga che tale situazione possa configurarsi come illecita e non rispettosa delle direttive comunitarie in materia di libera concorrenza;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare possibili sanzioni comunitarie;

se non intenda comunque intervenire per interrompere una non più giustificabile disparità di trattamento tra le imprese dell'Italia settentrionale e quelle del meridione. (4-14148)

RISPOSTA. — *Gli artt. 113 e 114 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica 218/78) e l'articolo 17 della legge n. 64/86 prevedevano espressamente l'obbligo, a carico delle Amministrazioni Pubbliche e degli altri soggetti pubblici, di affidare una quota, pari ad almeno il 30 per*

cento delle forniture e delle lavorazioni loro occorrenti, ad imprese industriali ed artigiane ubicate nel Mezzogiorno.

Nello specifico, l'ENEL, essendo normalmente tenuto all'osservanza delle indicate disposizioni, vi ha dato regolare attuazione fino al 31/12/1992.

Successivamente, a partite dal 1° gennaio 1993, con l'apertura del Mercato Unico Europeo, interveniva, come è noto, la Direttiva CEE 90/531 con la quale, per la prima volta, veniva ad essere imposto ai soggetti operanti nei cosiddetti « settori esclusi » (energia, acqua, trasporti e telecomunicazioni), lo specifico obbligo di osservare rigorose procedure nell'affidamento degli appalti di lavori e forniture con l'espresso divieto di adottare comportamenti preferenziali.

Per effetto dell'entrata in vigore di tale Direttiva veniva, pertanto, a cessare ogni possibilità, nell'assegnazione delle nuove commesse, di dare applicazione all'interno dei Paesi CEE alle specifiche norme nazionali, quale quella italiana, sulla riserva a favore delle imprese del Mezzogiorno, che stabilivano regimi preferenziali nell'affidamento di appalti e forniture.

Per quanto riguarda invece, i preesistenti contratti, in quanto stipulati nella vigenza di legittime norme nazionali, essi hanno regolarmente continuato a trovare normale esecuzione e, considerato il lasso di tempo trascorso, per quanto attiene l'ENEL, interessano, ormai, soltanto esecuzioni di limitata entità ed a carattere meramente residuale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

CAPARINI e FAUSTINELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il Conservatorio di Darfo Boario Terme, provincia di Brescia, sezione distaccata del Venturi, vede, nell'anno di celebrazione del suo ventennale, un aumento del numero degli allievi e una maggiore influenza culturale sulla Valle Camonica;

presso tale plesso prestano servizio 35 insegnanti di musica provenienti da molte parti dell'Italia e per lo più noti concertisti che esercitano in 18 cattedre per le materie principali e 17 per le materie complementari. Frequentano tali corsi 152 allievi. Presso tale istituto funziona anche la scuola media inferiore quest'anno ridottasi di una classe come precedentemente segnalato dall'interrogante a causa dell'iscrizione di 11 alunni, inferiore al minimo previsto di 15. La soppressione della prima media è avvenuta il giorno 15 settembre 1997, alle ore 8, primo giorno di scuola, quando l'allora vicepresidente Mariatti ha provveduto ad informare studenti e genitori;

la presenza di classi medie annesse al conservatorio consente di affrontare e risolvere molteplici necessità degli alunni impegnati nei corsi di musica. La gestione degli orari dedicati alla didattica comporta difficoltà che diventano insormontabili quando si considerano le croniche carenze nei trasporti pubblici che impediscono, di fatto, a molti studenti di optare per l'iscrizione al conservatorio di Darfo Boario Terme;

il ministero della pubblica istruzione nella risposta a precedente interrogazione e il Provveditore agli Studi di Brescia in un incontro con i genitori hanno confermato la volontà di ripristinare al più presto tale servizio per la comunità camuna constatando l'importanza dell'istituzione della scuola media annessa al Conservatorio di Darfo Boario Terme —:

quali iniziative intenda adottare per ripristinare per l'anno scolastico 1998-99 la prima media annessa al Conservatorio di Darfo Boario Terme. (4-16347)

RISPOSTA. — In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto il competente Provveditore agli studi di Brescia ha fatto presente che già da anni presso la scuola media annessa al Conservatorio di Darfo è in atto un decremento della popolazione scolastica tant'è che nell'anno scolastico

1997/98 non è stato possibile istituire nell'organico di diritto la prima classe per lo scarso numero di allievi frequentanti.

Chiarimenti in tal senso sono stati forniti dal Provveditore agli studi ai genitori e ai docenti nel settembre 1997.

Per l'anno scolastico 1998/99 in sede di formazione di organico di diritto non è stato possibile riattivare la prima classe in quanto, secondo quanto comunicato dal responsabile della scuola, le previsioni di iscrizioni erano inferiori alle 15 unità, numero minimo previsto dalle vigenti disposizioni per la formazione delle classi iniziali.

Il Provveditore ha, tuttavia, fatto presente che la questione potrà essere riesaminata in sede di adeguamento dell'organico e comunque successivamente alla prove attitudinali che si svolgeranno a settembre.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CARUSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il costo reale del denaro erogato dalle strutture bancarie a molteplici soggetti, sotto forma di credito, ha raggiunto nel meridione italiano livelli insostenibili;

la crisi di quasi tutti i settori produttivi e l'allarmante disoccupazione hanno già innescato nelle regioni meridionali italiane meccanismi di reazione proporzionali alle crescenti situazioni di disagio e di povertà sociale;

ben al di là delle rituali enunciazioni di principio contro le piaghe dell'usura e dell'estorsione, il Governo in primo luogo e tutte le istituzioni del paese devono promuovere azioni e misure concrete, atte a contrastare nei fatti tali fenomeni;

il devastante fenomeno dell'usura, nonostante le misure legislative introdotte, non solo continua ad essere presente, ma si espande a macchia d'olio, come dimostrano i quotidiani fatti di cronaca, proprio a causa di un sistema creditizio bancario sempre più rivolto alla speculazione finan-

ziaria e alla vessazione dei soggetti più deboli, in rapporto di vera e propria suditanza;

primari istituti di credito, come il Banco di Sicilia, in contrasto con le proprie finalità istitutive, applicano tassi d'interesse sensibilmente differenziati nel territorio nazionale, riservando assurdamente quelli più elevati proprio alla regione siciliana;

è stata accertata l'applicazione di tassi passivi fino all'87 per cento annuo (Banco di Sicilia in particolare) su scoperti o fidi di conti correnti bancari già revocati o chiusi da diversi anni, attraverso l'assurda, incredibile e immorale applicazione — su tali conti chiusi — d'interessi trimestrali e di capitalizzazioni, oltre a commissioni e oneri di varia specie, facendo così ingigantire modesti debiti iniziali a cifre astronomiche, con la conseguente spoliatura dei patrimoni privati e la disperazione di una grande moltitudine di famiglie;

tali comportamenti da parte degli istituti bancari non consentono di combattere efficacemente l'usura, con l'aggravante di mantenere e consolidare una spirale perversa del credito nelle regioni meridionali, sempre più soffocate dalla morsa di un negativo rapporto tra pressione fiscale, costo del denaro e qualità dei servizi realmente ottenuti;

il Banco di Sicilia e la Sicilcassa, dopo decenni di sperperi e favoritismi, allargamenti clientelari degli organici, spregiudicati investimenti, crescite incontrollate dei trattamenti economici dirigenziali, cercano di mitigare le voragini di bilancio attraverso l'ottenimento d'interventi finanziari della regione;

queste gravi anomalie non sono certo marginali rispetto al crescente divario socio-economico tra nord e sud del paese, potendo tutti osservare, ormai in prossimità del 2000, scenari di qualità della vita, dei servizi pubblici, delle infrastrutture presenti nel Sud, che rappresentano altrettanti episodi di discriminazione, di spere-

quazione e di ingiustizia rispetto al resto d'Italia, sicuramente lontani dalla stessa carta costituzionale —:

se non intervenga opportuna, straordinaria e urgente una iniziativa del Governo mirata a:

1) rendere visibili i presupposti di pubblica utilità, evidenziati senza possibilità di equivoco, attraverso cui sono state erogate ingenti risorse finanziarie a taluni istituti di credito, sotto forma di ripianamento o altre, in particolar modo al Banco di Sicilia e alla Sicilcassa da parte della Regione siciliana;

2) dichiarare sospesi e privi di qualsivoglia effetto i dispositivi di applicazione trimestrale e capitalizzazione degli interessi passivi bancari, ivi compreso ogni onere accessorio, a conti correnti già revocati o chiusi, a far data dalla loro materiale interruzione, intendendosi legittima esclusivamente l'applicazione di un tasso a base annuale sul debito in contenzioso;

3) regolamentare i criteri di applicazione e la misura dei tassi d'interesse bancario in modo più uniforme sul territorio nazionale, evitando comunque situazioni discriminatorie penalizzanti per le regioni meridionali;

4) istituire forme di prevenzione e di controllo appropriate da parte della Banca d'Italia, garantendo ai cittadini la trasparenza informativa e la possibilità di segnalare ogni anomalia, sopruso, vessazione.

(4-08138)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il fenomeno delle sofferenze bancarie.*

Per quanto riguarda, in generale, il fenomeno relativo all'incremento, in specie nelle regioni meridionali, delle sofferenze bancarie nonché al divario territoriale nei tassi di interesse applicati dalle banche, si richiamano le notizie fornite in data 10 dicembre 1996 dal Direttore Centrale per la Vigilanza creditizia e finanziaria in sede di audizione presso la Camera dei Deputati

(« *Indagine conoscitiva sul sistema creditizio nel Mezzogiorno* »).

Con riferimento, poi, alle sofferenze degli istituti di credito operanti esclusivamente in Sicilia, si invia in allegato il prospetto con i dati aggregati, riferiti al periodo settembre 1996/settembre 1997, relativi all'andamento delle sofferenze delle banche aventi sportelli solo in Sicilia; trattasi, in particolare, di banche di ridotte dimensioni, costituite in forma di cooperativa.

Per quanto attiene, invece, alle scelte in materie di determinazione dei tassi di interesse applicati alla clientela, si fa presente che le stesse sono rimesse all'autonomia decisionale di competenti organi aziendali delle banche, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (legge n. 154 del 1992, confluita nel titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993) nonché dei limiti previsti dai decreti emanati con cadenza trimestrale dal Ministro del Tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1996, recanti il tasso effettivo globale medio praticato dal sistema bancario e finanziario ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

Indicatori di rischiosità degli impieghi

Dati relativi alle banche aventi sportelli solo in Sicilia				
Periodo	Impieghi	Sofferenze		
		consistenze	rapporto con impieghi	var. % a 12 mesi
set-96	8.388	1.581	18,8	24,8
dic-96	8.643	1.758	20,3	26,1
mar-97	8.796	1.794	20,4	22,9
giu-97	8.864	1.874	21,1	22,6
set-97	8.789	1.905	21,7	20,5

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

CHIAPPORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

sia sui mezzi di informazione che in ambienti vicini ai cantieri navali di Riva Trigoso di Genova, società del gruppo Fincantieri, si fanno sempre più insistenti le voci circa una prossima vendita a privati del settore meccanico dell'azienda stessa;

la cessione del settore meccanico si ripercuoterebbe negativamente sulla capacità operativa e, quindi, sui livelli occupazionali della società in questione, che costituisce un'importante realtà produttiva nella regione Liguria —:

se siano a conoscenza della situazione aziendale dei cantieri navali di Riva Trigoso di Genova;

se sia fondata la notizia della prossima privatizzazione del settore meccanico e, qualora essa rispondesse a realtà, quali siano le misure che intendano adottare per far fronte alla crisi occupazionale che inevitabilmente si verrebbe a produrre. (4-14216)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto si precisa, innanzitutto, che lo stabilimento di Riva Trigoso di Genova fa capo alla Società Fincantieri, controllata direttamente dall'IRI S.p.A.*

Per quanto concerne, poi, la situazione dei programmi di lavoro e delle prospettive di lavoro del suddetto stabilimento FINCANTIERI di Riva Trigoso, si fa presente che, di recente, la stessa è stata illustrata alle Organizzazioni Sindacali nazionali in un incontro tenuto a Roma il 6 maggio scorso e, successivamente, alle Rappresentanze sindacali aziendali dello stabilimento medesimo il 21 maggio scorso a Genova.

In particolare, per quanto concerne gli attuali carichi di lavoro dello stabilimento di che trattasi, si precisa che lo stesso è impegnato nella realizzazione — insieme al cantiere del Muggiano con il quale si integra in sistema — del terzo e quarto traghetto veloce per la Tirrenia. Trattasi, com'è noto, della più avanzata generazione di traghetti

di questo tipo capaci di trasportare, alla velocità di 40 nodi, 1.800 passeggeri e 500 automezzi.

Peraltro, occorre ricordare che la linea traghetti, è stata a suo tempo avviata, per sopperire, almeno in parte, alle carenze di commesse militari in senso proprio, avendo la Marina Italiana ordinato in questi ultimi anni una sola unità: la rifornitrice di squadra Etna, il cui allestimento si sta completando al Muggiano.

Per quanto riguarda le produzioni militari, per le quali il cantiere è per l'appunto specializzato, le prospettive appaiono decisamente incoraggianti.

La Commissione Difesa di Camera e Senato hanno già espresso parere favorevole a due progetti della Marina Militare Italiana (MMI) che riguardano, rispettivamente la realizzazione della così detta Nave Maggiore (Sostituta del Vittorio Veneto) e di 4 unità « combattenti veloci » pattugliatori).

Pertanto, in presenza degli attuali carichi di lavoro e di quelli acquisibili a breve, in relazione ai citati programmi che la Marina Militare dovrà sviluppare nei prossimi anni, lo stabilimento di Riva Trigoso non presenta esuberanti di personale.

Inoltre, il disegno di legge A. C. 4517 prevede consistenti programmi di adeguamento dei mezzi navali per Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza nonché una serie di 4 pattugliatori per la « Difesa del mare »; questi programmi, almeno per le unità di maggiori dimensioni, risultano di grande interesse per Riva Trigoso trattandosi di unità di pronta cantierizzazione, in attesa dello sviluppo in produzione delle più impegnative unità militari di cui sopra, alle quali, in più lontana prospettiva, andrebbero aggiunte le fregate Horizon, previste dal noto programma intergovernativo italo-franco-inglese.

Una rapida approvazione del citato disegno di legge potrà, pertanto, consentire all'attività lavorativa di Riva Trigoso di non risentire dei tempi tecnici, non brevi, richiesti dalla progettazione delle unità maggiori.

Dall'insieme delle suesposte informazioni e, soprattutto, in presenza di iniziative legislative rilevanti per il settore cantieristico, si può dedurre che, nel breve periodo,

gli stabilimenti di Riva Trigoso hanno buone prospettive di lavoro. Occorre, tuttavia, tener presente che Fincantieri è interessata ad un ampio processo di privatizzazione che il Governo segue con la massima attenzione avendo ben presente il problema della tenuta della base occupazionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

DE LUCA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

presso l'istituto Itis « Einstein » di Vimercate è stata decisa la soppressione di ben due classi, provocando così una vera e propria rivolta dei genitori degli alunni iscritti presso l'istituto predetto;

i genitori, infatti, gravemente allarmati, hanno dapprima chiesto chiarimenti al preside dell'Itis e successivamente hanno indirizzato le loro vibranti proteste al Ministro della pubblica istruzione, senza però ricevere ad oggi alcuna rassicurazione in merito;

inoltre pare che nelle scuole elementari « Filiberto » e « Da Vinci » siano in servizio soltanto quattro bidelli a fronte di 400 bambini, aventi varie esigenze, e ciò reca di certo grave pregiudizio alla sicurezza ed alla funzionalità dei due istituti —:

se non ritenga doveroso intervenire in tali problematiche vicende adottando i provvedimenti più opportuni, affinché i genitori e gli alunni coinvolti non si trovino esposti, loro malgrado, a seri disagi.

(4-12878)

RISPOSTA. — Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Milano, per adeguare le previsioni sulla formazione delle classi agli obiettivi fissati dal D.I. 177/97, emanato in applicazione della legge 662/96, ha dovuto riesaminare la situazione di ciascuna scuola per verificare

se il numero definitivo delle iscrizioni imponesse una modifica rispetto a quello delle classi previste.

Al termine di detta analisi, relativamente alle scuole superiori, è stato necessario autorizzare 5308 classi e pertanto 124 in più rispetto alle 5184 previste dal D.I. citato.

Nel caso specifico dell'ITIS « Einstein » di Vimercate non è stata disposta alcuna variazione sul numero complessivo delle classi assegnate (46) rispetto alla previsione iniziale: si è soltanto reso necessario, alla luce dei risultati degli scrutini finali, modificare la struttura delle previsioni autorizzando una prima ed una terza in più a fronte di una seconda ed una quarta in meno.

Riguardo all'assegnazione di personale ausiliario presso le scuole elementari si fa presente che il relativo onere rientra nelle competenze delle Amministrazioni Comunali: la Direttrice didattica di Vimercate ha già fatto presente le esigenze delle singole scuole al Comune che da parte sua ha esposto la propria difficoltà ad integrare l'organico di detto personale a causa del divieto di assunzione di nuovo personale da parte degli Enti locali.

Per completezza di informazione si fa infine presente che il 1° aprile 1998 il Senato ha approvato il D.D.L. n. 932 concernente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, che all'articolo 8 prevede il trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali alle dipendenze dello Stato.

Al momento il suddetto D.D.L. è all'esame della competente Commissione della Camera dei Deputati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

DEL BARONE. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere — premesso che:

da più parti si ipotizza che la sanità penitenziaria potrebbe (o dovrebbe) passare in gestione alle Asl;

se la cosa avvenisse, verrebbe dimenticato ciò che i medici penitenziari in tanti anni hanno fatto per dare qualità ad un

servizio che, oltre alla preparazione professionale, ha bisogno di una cultura legata a concetti di solidarietà, tolleranza e umanità;

sarebbe, inoltre dimenticato che, ove i detenuti entrassero nel congestionato circuito delle liste di prenotazione, sovraccarico a volte fino all'inverosimile, con attuazione di quanto richiesto dopo settimane, questi soggetti, già privati della libertà, verrebbero degradati divenendo non eguali ad altri, ma meno eguali degli altri;

verrebbe, inoltre dimenticato che la medicina penitenziaria è un servizio *sui generis* poiché reso nei confronti di comunità e poiché deve assicurare una sicura e rapida risposta alle emergenze sanitarie che potrebbero, come difatto accade verificarsi nella vita carceraria —:

se, prima di decisioni definitive, non intenda consultare le organizzazioni sindacali di categoria, prima tra tutte l'Amapi, per approfondire un problema importantissimo come quello legato alla domanda di salute che proviene dalla popolazione detenuta. (4-15947)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si è sempre espresso negativamente in ordine al passaggio della medicina penitenziaria nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ritenendo più opportuno mantenere l'attuale autonomia organizzativa del servizio sanitario penitenziario.*

Peraltro l'attuale impianto normativo, disciplinato dagli artt. 11 O.P. e 17 Reg. Esec. comporta non un'assoluta separazione dei due sistemi, bensì un'autonomia organizzativa dell'amministrazione penitenziaria che può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari del Ministero della Sanità.

Non risulta comunque, che quest'ultimo Dicastero abbia mai chiesto, anche attraverso le proprie strutture periferiche di collaborare all'organizzazione e al funzionamento dei servizi sanitari intramurari; laddove la collaborazione è stata richiesta dal

citato Dipartimento, sia genericamente ai sensi dell'articolo 11 comma 10 O.P. che specificamente ex articolo 17 comma 4 Reg. Esec, come nel caso dell'attivazione del Centro Clinico annesso all'istituto di Milano Opera, non è stato possibile ottenere una proposta organica.

Comunque non risulta essere stata mai richiesta dagli enti pubblici sanitari locali e dalle Regioni, di partecipare alla programmazione dell'organizzazione dei servizi sanitari degli istituti.

Nel campo della specialistica si è dovuto ricorrere, quasi dappertutto, a convenzioni con singoli professionisti per l'indisponibilità manifestata dalle varie USL a stipulare convenzioni con le strutture penitenziarie.

Solo recentemente, in sede di Osservatorio sulla salute mentale, è stata esaminata la possibilità di pervenire a protocolli d'intesa che consentano di operare un raccordo tra gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e le strutture territoriali di salute mentale sulla falsariga degli interventi previsti dal T.U. sugli stupefacenti a carico del S.E.R.T.

Analogamente, per quanto concerne l'assistenza alle persone detenute o internate affette da infezione da HIV o in Aids conclamato, è stato predisposto un decreto interministeriale con il quale saranno approvati alcuni schemi tipo di convenzione da stipulare tra istituti penitenziari ed aziende sanitarie locali ospedaliere o extraospedaliere dotate di reparti di malattie infettive accreditate.

La soluzione di ricondurre l'assistenza sanitaria penitenziaria nell'alveo del Servizio Sanitario Nazionale, a parere del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria comporterebbe l'insorgere di serie problematiche in relazione all'esigenza, tipicamente penitenziaria, di garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, creando un'area deresponsabilizzata rispetto ai compiti propri dell'amministrazione.

L'attuale unico esempio di affidamento diretto alle autorità sanitarie nazionali di specifici compiti sanitari (in tema di cura, assistenza e riabilitazione dei tossicodipendenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, si è poi rivelato, in più

Regioni, assolutamente inidoneo a garantire un livello minimo di adeguatezza, costringendo questo Dipartimento ad intervenire affiancando agli inesistenti o inefficienti S.E.R.T. degli specifici presidi psicologico-sanitari.

Si reputa pertanto opportuno ribadire che, ferma restando l'esigenza di provvedere alla riorganizzazione del servizio sanitario penitenziario, la diretta competenza in materia di programmazione delle strutture e delle risorse di gestione complessiva del servizio e del personale dovrebbe rimanere attribuita al Ministero di Grazia e Giustizia d'intesa con il Ministero della Sanità.

Ciò non toglie che le autorità sanitarie locali non possano avere autonomi poteri propulsivi e di vigilanza sulla complessiva organizzazione del servizio, sull'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e sulle condizioni igienico sanitarie degli istituti e sull'idoneità dei protocolli terapeutici adottati, in modo da rendere effettiva la completa parificazione dei detenuti e delle persone libere per quanto concerne il diritto alla salute.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

DI COMITE, APREA e BERGAMO. — *Al presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

è diffuso tra gli operatori della scuola, in particolare tra dirigenti ed insegnanti, un accentuato stato di disagio professionale e demotivazione personale, che sta producendo un'ondata di richieste di prepensionamenti;

tale disagio è determinato anche da ipotesi, fortemente velleitarie, di riforma dei programmi di insegnamento e degli indirizzi di studio, che non fanno emergere una chiara e coerente visione degli obiettivi della formazione scolastica;

queste ipotesi condannerebbero ad una completa paralisi il sistema scolastico italiano, perché in esso confluirebbero va-

riagate e disordinate esigenze (formazione culturale di base, professionalizzazione legata a cangianti segmenti di mercato, culture localistiche, sociologismi di maniera);

lo stesso riordino di alcuni programmi di insegnamento, in specie della discipline storiche, comprimono valori e culture alla base dell'etica e della razionalità moderne, per dare spazio a novitismi didattici su fatti contemporanei verso i quali il giudizio storico non è chiaramente univoco;

da ciò discenderebbe, inevitabilmente, un ferreo rischio di strumentalizzazione partitico-ideologica nella formazione dei giovani;

la carta dei diritti degli studenti, delineata dal Ministro della pubblica istruzione appare sempre più confusa espressione di assemblearismo studentesco, con reali e gravi condizionamenti alla libertà didattica dei docenti e con conseguente restringimento del loro ruolo di propulsori e coordinatori della formulazione culturale dei giovani;

continuando in una deresponsabilizzante abitudine, si cerca di far passare questi tentativi sulla testa della comunità scolastica, senza coinvolgere gli operatori della scuola, se non attraverso le oligarchie sindacali;

le stesse organizzazioni sindacali nella loro frammentazione rappresentativa appaiono oggi largamente delegittimate, come evidenziano anche i risultati per l'elezione del consiglio nazionale della pubblica istruzione, svoltasi, di recente, con il quaranta per cento degli elettori astenuto e rifugiato nella scheda bianca o nulla;

appare patetico l'invito rivolto ai docenti, da parte del Ministro della pubblica istruzione, a non abbandonare l'insegnamento, in presenza di velleitarie demagogie che egli stesso alimenta —:

se non intendano fare chiarezza sui provvedimenti annunciati, indicando tempi certi e modalità di attuazione per tutte le

riforme che dovrebbero interessare la scuola italiana nel triennio che va dal 1997 al 2000;

come intendano dare coerenza ed unitarietà alle tante proposte avanzate che si muovono spesso in direzioni contrastanti e soprattutto non garantendo appieno ed allo stesso modo tutte le componenti scolastiche;

se non ritengano necessario superare l'appiattimento dei profili professionali, che ha mortificato oltremodo la professionalità dei docenti, attraverso l'introduzione di incentivazioni professionali, sistemi premianti, distacchi retribuiti e facilitazioni di progressione di carriera per il personale della scuola, a sostegno di una sempre maggiore qualità dell'offerta formativa, che deve poter contare su professionalità valorizzate e riconosciute. (4-07865)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno far presente preliminarmente che il fenomeno riguardante le numerose domande di pensionamento anticipato, presentate nel decorso anno scolastico, ad avviso di questo Ministero, non ha connessione con la riforma del sistema formativo, ma si ritiene abbia origini diverse, come dimostrano le situazioni di altri settori pubblici e privati.*

La riforma del sistema scolastico è stata infatti da tempo invocata dal mondo della scuola ed in particolare dalla classe docente e l'azione preparatoria del Ministero è stata volta a favorire il dibattito e la cultura della innovazione e del cambiamento senza imporre soluzioni e forzare consensi.

Si ricorda al riguardo che il disegno di legge di riordino dei cicli scolastici è stato presentato al Parlamento dopo ampio dibattito, avviato da questo Ministero, che ha visto coinvolti operatori della scuola, famiglie e rappresentanti delle istituzioni locali.

In più occasioni, peraltro, il titolare di questo Dicastero ha chiarito le linee di intervento in atto per la riforma del sistema scolastico.

Con riguardo in particolare ai tempi ed ai modi di attuazione dell'articolo 21 della legge 59/97, nel quale in buona parte sono contenuti provvedimenti di riforma, si fa presente che in merito è stato ampiamente relazionato nell'apposita audizione presso la commissione cultura della Camera nella seduta dell'11 febbraio 1998.

Successivamente è stato emanato il decreto legislativo recante la nuova disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome e il decreto legislativo 31.3.1998 n. 112 ove sono state individuate le funzioni e i compiti da trasferire e delegare agli enti locali in attuazione di quanto previsto dal cap. I della legge in parola.

Sono stati recentemente approvati dal Consiglio dei Ministri i regolamenti concernenti rispettivamente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche ai fini dell'attribuzione dell'autonomia: è pertanto imminente la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Riguardo all'autonomia didattica ed amministrativa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 quarto comma della legge 59/97 lo schema base di regolamento è stato già predisposto e trasmesso a tutte le scuole per raccogliere osservazioni e suggerimenti.

Alla base della proposta l'idea che le scuole godano di una larga autonomia organizzativa nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione di tutte le componenti scolastiche e che abbiano un'autonomia didattica che si estende fino alla libera scelta di un certo numero di materie d'insegnamento o di attività in misura compatibile con la doverosa attuazione dei curricula definiti a livello nazionale nei quali saranno indicate le materie fondamentali di ogni corso e indirizzo, con il monte orario annuale previsto a livello nazionale per ciascun indirizzo.

Detta proposta inoltre prevede che la scuola si ponga, nell'ambito del territorio in cui opera, come servizio aperto alle diverse sollecitazioni ed ai bisogni delle comunità locali ed al colloquio con le Università e con il mondo del lavoro e delle professioni.

Per favorire il processo di diffusione della cultura dell'autonomia e predisporre il passaggio al nuovo regime le istituzioni scolastiche sono state sollecitate a sperimentare taluni aspetti dell'autonomia organizzativa; sono stati inoltre istituiti presso i singoli provveditorati appositi nuclei di sostegno a supporto della sperimentazione medesima.

L'istituzione in via permanente con legge 440/97 e con la direttiva attuativa n. 238/98 di un fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, destinato tra l'altro alla realizzazione dell'autonomia scolastica, consente ora di supportare finanziariamente, già a partire dall'anno scolastico 1998/99, la realizzazione di progetti sperimentali elaborati dalle istituzioni scolastiche ed educative e di sostenere l'impegno del personale della scuola chiamato a realizzare tali sperimentazioni.

Tra le priorità degli interventi sono previste anche iniziative di formazione e aggiornamento riferite al personale dirigente docente educativo e A.T.A. di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Si ricorda inoltre che la circolare n. 270 dell'8 maggio 1998 ha reso esecutivi gli articoli 3 e 4 dell'accordo successivo per l'applicazione sperimentale degli articoli 27 quarto comma e 77 del contratto collettivo del contratto del comparto scuola in vista della sua piena applicazione; tale accordo prevede anche l'assegnazione di risorse per il personale della scuola impegnato nel processo di autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, ivi comprese la relativa attività di programmazione.

Sono ora allo studio iniziative da sottoporre all'esame delle competenti assemblee parlamentari per incrementare le risorse necessarie a sostenere detto processo anche con riguardo agli interventi di formazione e valorizzazione professionali del personale della scuola che saranno definiti nell'attuale fase, già aperta, di rinnovo contrattuale.

Si fa presente infine che per snellire le procedure di reclutamento e renderne più flessibile la disciplina è all'esame della Camera dei deputati un disegno di legge n. 4754 già licenziato dal Senato della Re-

pubblica contenente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

Nelle more della sua approvazione in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 40 della legge 419/92, è stata avviata la procedura di aggregazione delle attuali classi di abilitazione e di concorso a cattedra in aree disciplinari più ampie per snellire le procedure di reclutamento.

Tale ultimo provvedimento produrrà effetti sullo stato giuridico del personale docente già di ruolo consentendone una più flessibile utilizzazione e mobilità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

D'IPPOLITO e BERTUCCI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

a seguito del grave terremoto che ha colpito le Marche e la città di Camerino in particolare, molti danni sono stati registrati in edifici pubblici e privati con evidenti e persistenti disagi per i cittadini;

con specifico riferimento al locale liceo classico e scientifico « G.C. Da Varano » l'inagibilità dichiarata con ordinanza del sindaco n. 424 protocollo 1669 dell'11 ottobre 1997 ha visto docenti ed alunni, per il regolare svolgimento delle lezioni, utilizzare strutture universitarie messe a disposizione del rettore, che ne conferma la disponibilità per tutto il tempo necessario alla messa a norma dell'edificio di cui in premessa;

la Giunta provinciale, con atto n. 464 protocollo n. 18318 (poi revocato) aveva ipotizzato soluzioni alternative (strutture prefabbricate eccetera) considerato lo stato di pericolo dei locali originari e il fatto che il Consiglio provinciale, con atto n. 63 protocollo 17812 ne aveva dichiarata l'inutilizzabilità;

il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, con nota del 2 dicembre 1997 ha individuato immediati interventi di adeguamento;

desta preoccupazione, in vista di una eventuale ripresa delle lezioni in sito, l'ubicazione del predetto liceo « G.C. Da Varano », situato come è nel cuore del centro storico più gravemente colpito dal terremoto, circondato da edifici quasi tutti inagibili e da un reticolo di viuzze che rende difficile un esodo in caso di rinnovato pericolo;

lavori di messa a norma dei locali, iniziati in anni precedenti il terremoto sono stati inspiegabilmente interrotti;

il sindaco della città, con nota n. 36 protocollo 2369 del 6 dicembre 1997, ha dichiarato la cessazione dei presupposti determinanti « la chiusura dell'edificio adibito a liceo classico e scientifico di Camerino e la piena utilizzabilità dell'edificio medesimo per l'attività scolastica cui esso è destinato » e ha escluso altresì « condizioni di pericolo tali da impedire la percorribilità sia veicolare che pedonale delle vie principali del centro storico di Camerino »;

a seguito della citata nota del sindaco il preside è costretto a riportare l'attività didattica nella struttura di cui in oggetto, con personale grave perplessità e serio dissenso dei docenti, delle famiglie e degli alunni interessati;

il certificato di ripristino dell'agibilità statica della struttura in oggetto, rilasciato dalla provincia di Macerata rileva che « la struttura è in ogni caso realizzata nel rispetto delle normative antisismiche... e che la struttura è nella condizione di agibilità statica precedente gli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi;

non sussistono le condizioni di sicurezza per consentire, a scampo di responsabilità sostanziali, il ripristino del locale liceo, salvo l'avvio immediato dei lavori già ritenuti necessari al punto di essere avviati in epoca antecedente il terremoto, ma bruscamente interrotti né compatibili con l'immediato rientro degli alunni;

sono giacenti fondi adeguati all'avvio delle opere necessarie —:

quali urgenti ed indifferibili iniziative intendano assumere per verificare se i provvedimenti del sindaco siano stati adottati nel rispetto delle disposizioni vigenti e per garantire che le decisioni assunte dalle istituzioni interessate siano effettivamente rispondenti ad una situazione che escluda in modo inequivoco pericolo di grave danno alle persone. (4-14460)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è in via di soluzione.

Il Provveditore agli studi di Macerata infatti riferisce che il Comune di Camerino (MC), per quanto riguarda il Liceo Classico, e la Provincia per il Liceo Scientifico, stanno per dare inizio ai lavori finalizzati alla messa a norma dello stabile che ospita i due istituti predetti.

I suddetti lavori dovrebbero concludersi prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LUCIANO DUSSIN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che;

il problema relativo al rifinanziamento dei piani di edilizia scolastica per il 1997, ai sensi della legge 23 del 1996, non ha ancora trovato una definitiva soluzione nonostante il ministro della pubblica istruzione abbia predisposto una bozza di decreto di riparto dei fondi stanziati dalla legge 135 del 1997, e che in ordine alla stessa le regioni — in linea tecnica — si sono espresse positivamente;

questa situazione ha creato un notevole disagio negli enti locali, chiamati ad approvare in questi giorni i propri bilanci senza alcuna certezza in ordine ai possibili finanziamenti per l'edilizia scolastica, inducendoli a far ricorso alle proprie risorse

con evidenti conseguenze sugli obiettivi delle programmazioni regionali e provinciali;

a fronte di queste incertezze le regioni sono costrette a limitare le loro risposte alle richieste di assegnazione dei fondi che provengono dalle province, attribuendo solo le percentuali di finanziamenti ancora sconosciuti, spettanti alle province in base ai vari parametri di legge;

con le percentuali di fondi inesigibili e non quantificati, non si potrà applicare di sicuro il contenuto della legge 23 del 1996;

un chiaro esempio si sta verificando in provincia di Treviso. Nel 1996 erano attribuiti ai comuni 4,5 miliardi per il funzionamento degli istituti professionali, ora la provincia trova nel 1997 a dover svolgere gli stessi compiti con soli 2,5 miliardi non ancora certi, il tutto a fronte di un bisogno quantificato in 90 miliardi per la messa a punto degli impianti e degli stabili nel rispetto della legge 626. In sostanza, non si riuscirà nemmeno a garantire le spese di riscaldamento;

queste incomprensibili mancanze ministeriali sembrano essere le stesse che hanno ispirato il decentramento di funzioni alle aziende ospedaliere ed agli enti territoriali: si decentra, o meglio si trasloca lo Stato senza i rispettivi trasferimenti finanziari. In sostanza si decentra solo il debito pubblico;

i bilanci dei comuni — a centinaia sono già dissestati —, delle Asl e ora delle province, sono sempre più assottigliati, con la conseguenza che risultano sempre più inconcludenti i loro servizi;

a breve, con queste premesse, la paralisi delle offerte dei servizi ai cittadini sarà totale —:

se condividano le preoccupazioni dell'interrogante;

se sia volontà del Governo e del Ministro interrogato, costringere gli studenti degli istituti professionali a portarsi da casa oltre lo zaino con i libri, anche una

tanica di gasolio per riscaldarsi dai freddi dei prossimi inverni;

in che tempi e in che modi si voglia dare risposte certe per l'attuazione della legge 23 del 1996 alle regioni e alle province, relativamente al problema del rifinanziamento dei piani di edilizia scolastica per il 1997 e per gli anni a venire.

(4-16200)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si comunica che con il Decreto dell'8 giugno 1998 è stata disposta la ripartizione dei fondi diretti all'attivazione del secondo piano annuale attuativo del primo piano di programmazione triennale, formulato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23/96.

Il finanziamento ammonta globalmente a L. 522 miliardi, dei quali L. 30.450.594.000 sono stati destinati alla Regione Veneto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FONTANINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

da circa un anno, dal ministero della pubblica istruzione provengono con sempre maggior insistenza voci preoccupanti, secondo le quali, lo stesso ministro Berlinguer intenderebbe ridurre al solo inglese (a parte limitate eccezioni) lo studio delle lingue straniere nelle scuole;

si è appreso dalla stampa che nonostante le numerose richieste di smentite pervenute al ministero da parte dei cittadini, studenti, associazioni di insegnanti, nessuna dichiarazione rassicurante è arrivata in tal senso, anzi, sulla stampa hanno avuto risalto i campanelli di allarme di alcuni presidi di Istituti turistico-commerciali, che temono possa essere pregiudicato un insegnamento fondamentale nella regione Friuli-Venezia Giulia, come quello della lingua tedesca;

i processi di internazionalizzazione del mondo del lavoro, della cultura, dell'informazione in generale, richiedono semmai una scuola in grado di insegnare ai giovani più lingue straniere e possibilmente con maggior efficacia rispetto a quella sino ad ora dimostrata dalla scuola italiana, da sempre deficitaria in fatto di insegnamento di lingue che non siano l'italiano ed il latino —:

se esistano o meno i presupposti per nutrire serie preoccupazioni per il futuro dell'insegnamento della lingua tedesca negli Istituti scolastici del Friuli-Venezia Giulia;

quale sia il suo pensiero circa l'opportunità che ogni realtà della Penisola valuti autonomamente quali lingue straniere studiare, parlare e far studiare nelle proprie scuole. (4-16156)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito alle preoccupazioni espresse dalla S.V. Onorevole che il nostro sistema scolastico offra una sempre più debole tutela della diversità linguistica e si fa presente che alcune misure già adottate od in via di adozione dimostrano, al contrario, una forte sensibilizzazione per la necessità dell'apprendimento di due o più lingue comunitarie.*

L'arricchimento dell'offerta linguistica è una delle priorità delle scuole di ogni ordine e grado; nella media di 1° grado sono infatti sempre più numerose le sperimentazioni della seconda lingua straniera ed inoltre la L. 440/97 prevede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, l'istituzione di un apposito fondo da destinare anche all'introduzione di una seconda lingua comunitaria nella scuola media al fine di potenziare l'offerta già esistente.

Gli Istituti secondari di secondo grado, che dal corrente anno scolastico stanno sperimentando l'autonomia organizzativa e didattica ai sensi dell'articolo 21 della L. 59/97, hanno la possibilità di recuperare spazi orari per le lingue, nonché di riservare alle due ore settimanali dell'area dell'integrazione, l'insegnamento di una seconda

lingua straniera rispondendo anche a particolari bisogni ed esigenze del territorio.

Tale indirizzo linguistico delle nuove sperimentazioni suddette, prevede sin dal secondo anno, l'introduzione di una terza lingua straniera rispondendo così ai processi di internazionalizzazione in campo professionale, culturale e della informazione.

Riguardo alla presenza della lingua tedesca negli istituti ad indirizzo turistico e commerciale del Friuli-Venezia Giulia si fa presente che nell'anno scolastico 96/97, ben 80 scuole medie di tale regione già offrivano la sperimentazione della seconda lingua straniera, e che il sostegno alla presenza della lingua tedesca può essere fornito proprio attraverso la scelta in favore di tale lingua già nella scuola elementare e media.

Si ritiene infine che le iniziative menzionate evidenzino come il sistema scolastico italiano non tenda assolutamente a ridurre al solo inglese lo studio delle lingue straniere: inoltre, nell'ottica della progressiva attuazione dell'autonomia, sarà sempre più semplice adeguarsi alle necessità territoriali e quindi proporre una offerta linguistica rispondente alle effettive possibilità occupazionali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FONTANINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

all'articolo 3, comma 114 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (cosiddetta collegato alla legge finanziaria dello Stato per l'anno 1997) si stabilisce che i beni immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti;

a tale norma il Governo non ha dato alcun seguito, in particolare per quanto riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia le proposte avanzate dalla stessa regione

giacciono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri senza grandi prospettive;

per quanto riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia le ultime norme di attuazione risalgono ai primi mesi del 1997, mentre per le province autonome di Trento e Bolzano durante lo stesso anno sono state approvate una serie di norme di attuazione che vanno dai controlli della Corte dei conti alla tutela delle minoranze linguistiche, alla viabilità sulle strade fino all'importante settore delle deleghe amministrative;

il trasferimento dei beni immobili, secondo quanto dispone il comma 114 del collegato alla finanziaria per il 1997, permetterebbe alla regione di utilizzare beni già militari ed anche civili che lo Stato da molti anni non utilizza più, recuperando in molti casi un patrimonio immobiliare mal utilizzato e che potrebbe essere destinato agli enti locali per l'esercizio dei loro compiti istituzionali —:

perché la Presidenza dei ministri sia in così grande ritardo nel dare attuazione alle disposizioni della finanziaria del dicembre 1996;

se esistano metodologie o trattamenti diversi rispetto alle norme di attuazione che vengono pubblicate privilegiando in particolare le province autonome di Trento e Bolzano;

quali saranno i tempi per dare attuazione alle proposte avanzate dalla regione Friuli-Venezia Giulia in merito a: rapporto tra le fonti, utilizzazione delle acque pubbliche e demanio idrico, beni culturali.

(4-16513)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che solo in data 8 giugno c.a. è pervenuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia al competente ufficio Affari Speciali, l'elenco riguardante i beni immobili suscettibili di trasferimento alla Regione stessa, da emanarsi in attuazione dell'articolo 3 comma 114 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dell'articolo 56 dello Statuto speciale della Regione*

Friuli-Venezia Giulia. Detto elenco sarà oggetto di esame in sede tecnica prima ancora di essere sottoposto alla competente commissione paritetica.

Riguardo alle norme di attuazione proposte dalla Regione in materia di rapporti tra le fonti, utilizzazione delle acque pubbliche e demanio idrico nonché beni culturali, esse sono attualmente oggetto di ulteriori approfondimenti ed eventuali modifiche anche in considerazione dei pareri contrari in ordine ai loro contenuti espressi dalle Amministrazioni statali competenti.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

FRAGALÀ e LO PRESTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le pari opportunità. — Per sapere — premesso che:*

da un comunicato stampa diffuso dal dirigente responsabile della segreteria regionale siciliana Ciscal-Enel, dottor Pietro Scaglione, si è venuti a conoscenza dell'atteggiamento, ostinato ed insensibile, della direzione dell'Enel spa;

a tutt'oggi, infatti, la stessa non ha provveduto ad eliminare le barriere architettoniche nei locali della zona PA-Esterna di via Astorino;

non ha provveduto alla installazione di un ascensore, la mancanza del quale provoca gravi disagi alla numerosa utenza proveniente, quotidianamente, anche da altri paesi serviti dalla suddetta zona —:

quali siano le reali motivazioni di quanto esposto in premessa;

quali provvedimenti intendano assumere ed iniziative adottare al fine di dare soluzione immediata ai succitati problemi.
(4-06092)

RISPOSTA. — *Gli uffici della sede di Zona Palermo Esterna sono ubicati nella città di Palermo in Via Astorino n. 36 e sono distribuiti tra il 1° e il 2° piano di un*

fabbricato destinato a civile abitazione. L'ingresso a tali uffici è esclusivo e per tali locali non esiste ascensore. L'ENEL ha comunque provveduto a ridurre al minimo il disagio per i propri clienti che, in mancanza di un'Agenzia in Sede, possono utilizzare, per il disbrigo di pratiche commerciali, gli sportelli delle Agenzie esterne, ubicati presso i Comuni di Bagheria, Carini, Corleone, Monreale e Partinico.

L'ENEL, inoltre, ha predisposto un servizio telefonico con numero verde, operante continuamente tutti i giorni 24 ore su 24, che, oltre a fornire informazioni, permette anche di eseguire varie operazioni commerciali e di sopperire alle esigenze più ricorrenti dei propri clienti.

Anche la sede di Zona, se pure provvista di sportelli per il pagamento delle bollette, garantisce un ampliamento del servizio attraverso l'utilizzazione degli sportelli postali e bancari oltre a quelli della limitrofa Zona di Palermo Centro.

Per quanto riguarda gli sportelli bancari si segnala che è in atto una convenzione con una banca con tre sportelli nella città di Palermo, che accetta i pagamenti delle bollette ENEL a costo zero per i clienti.

Si fa infine presente che, per casi di particolare gravità, la Zona ha disposto che siano i dipendenti stessi dell'ENEL a recarsi presso gli utenti disabili.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

GAMBATO e CAVALIERE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da tempo la scuola media statale « Vittore Carpaccio » di Ca' Savio è oggetto di totale disinteresse da parte della presidenza dell'istituto e del provveditorato agli studi di Venezia;

tale disinteresse ha costretto, in molteplici occasioni, i genitori degli alunni frequentanti la scuola a scendere in piazza per protestare risolutamente contro il metodo gestionale adottato dai dirigenti di competenza;

il provveditore ha assegnato alla S.M.S. « Vittore Carpaccio » un numero di classi prime pari a tre;

si paventa la possibilità della mancata attivazione della classe prima nella sede di Cavallino (Venezia);

i vincoli relativi al numero di alunni per classe penalizzano l'utenza nel territorio di Cavallino, area trascurata dal comune di Venezia;

secondo quanto previsto dall'attuale normativa, per l'attivazione di una classe è sufficiente un numero di alunni pari a 15 iscritti;

il preside della S.M.S. « Vittore Carpaccio », nel corso di una riunione pubblica tenutasi il 2 aprile 1998, aveva assunto pubblicamente l'impegno formale di attivare la classe prima se il numero degli iscritti avesse raggiunto quota 15;

un comitato di genitori ha, dunque, sollecitamente prodotto una lista di 15 nominativi al provveditore di Venezia;

dopo poche ore, e precisamente dopo aver ricevuto la lista di nominativi prodotta dai genitori, il preside dell'istituto si è rimangiato quanto sostenuto pubblicamente ed ha aumentato la richiesta di iscritti utili all'attivazione della classe prima a quota 20, provvedendo, tra l'altro, a contattare le famiglie interessate al fine di convincerle a trasferire l'iscrizione dei propri figli in altri plessi;

la progressiva diminuzione di iscritti nella scuola media di Cavallino, registrata negli ultimi anni, è stata causata principalmente dalla pessima gestione dell'istituto, che ha obbligato molti genitori a « dirottare » i propri figli anche fuori dal territorio comunale;

questo disinteresse potrebbe anche discendere dal fatto che molti provveditori e funzionari scolastici, originando da regioni del sud, non comprendono le reali esigenze delle popolazioni del nord Italia —:

se non intenda provvedere:

a) alla completa revisione dell'organico di diritto, stabilendo l'attivazione di

una quarta classe prima presso la S.M.S. « Vittore Carpaccio » e, comunque, garantendo la prima media con 15 alunni a Cavallino;

b) previa ispezione alla rimozione immediata dall'incarico di presidenza del dottor Alberto Solesin e al suo trasferimento in altra sede;

c) affinché sia inserito in tutte le disposizioni relative alla carriera e ai trasferimenti dei docenti, nonché in materia di razionalizzazione scolastica, il riconoscimento della realtà del comune di Venezia centro storico, litorale del Cavallino, Pellestrina, Lido e Murano, quale area specifica che gode degli stessi vantaggi delle « piccole isole »;

d) ad un cambiamento dell'attuale politica scolastica, cessando di fare tagli sull'istruzione specie nelle regioni del nord e incentivando l'attribuzione di incarichi dirigenziali a persone originarie della zona in cui si esplica l'incarico, che meglio possono comprenderne le esigenze. (4-17534)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito alla scuola media della località Cavallino, succursale della scuola « Carpaccio » VE - Cà Savio dalla quale è distante 9 km..

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1998/99 il Provveditore agli Studi non ha autorizzato la formazione della prima classe presso la scuola in parola in quanto le iscrizioni erano soltanto 10 mentre la normativa vigente ne prevede almeno 25, ma ha garantito la continuità didattica per le classi II e III.

Di quanto sopra il Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale il 4.3.1997 ha messo al corrente una delegazione dei genitori che avevano presentato un esposto in merito alla soppressione della I classe.

Successivamente il 23.4.97 i genitori medesimi hanno presentato al Provveditore agli Studi un elenco di 15 nominativi per l'iscrizione alla succursale di Cavallino; ma non tutti sono risultati provenire dal Co-

mune medesimo. Comunque considerato che il termine ultimo per la presentazione delle domande era scaduto il 26 gennaio 1997 e che la procedura per la formazione dell'organico di diritto era ormai definita, il provvedimento di soppressione non poteva che essere confermato.

Per completezza di informazione si fa presente che da una relazione del Capo d'Istituto risulta che degli alunni iscritti alla I media di Cà Savio per il 1998/99, quelli provenienti dall'area afferente alla zona del Cavallino erano 12 su 19 frequentanti nel corrente anno scolastico la V elementare, dei 12 soltanto per 9 era stata presentata regolare domanda di iscrizione presso la succursale di Cavallino e per due di questi ultimi, successivamente, era stata richiesta la frequenza alla sede centrale dove funziona un corso sperimentale.

Inoltre dall'analisi di dati anagrafici per i prossimi anni scolastici e nella valutazione del tradizionale esodo della popolazione scolastica relativa alla scuola media di I grado verso Jesolo, si può ragionevolmente prevedere che la situazione descritta si riporrà nel futuro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GARRA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il fenomeno delle « sofferenze bancarie » è generale, tant'è che, in atto, il relativo ammontare è nella media nazionale dell'ordine del dieci per cento;

tale fenomeno presenta nella Sicilia orientale un'impennata notevole, che fa raggiungere un livello ben più elevato del dodici per cento;

il fenomeno diventa assolutamente anomalo nella Sicilia occidentale, dove raggiunge un livello di oltre il venti per cento —:

se o quali siano gli istituti di credito locale operanti esclusivamente in Sicilia con le maggiori « sofferenze bancarie »;

se e quali siano le sofferenze bancarie del Banco di Sicilia e della Sicilcassa;

se e quali iniziative siano state attivate per fronteggiare il grave fenomeno e che non si risolvano nella drastica riduzione del credito alle imprese, misura questa che trasformerebbe definitivamente tali istituti di credito in istituti per la semplice raccolta del risparmio. (4-04496)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il fenomeno delle sofferenze bancarie.

Per quanto riguarda, in generale, il fenomeno relativo all'incremento, in specie nelle regioni meridionali, delle sofferenze bancarie nonché al divario territoriale nei tassi di interesse applicati dalle banche, si richiamano le notizie fornite in data 10 dicembre 1996 dal Direttore Centrale per la Vigilanza creditizia e finanziaria in sede di audizione presso la Camera dei Deputati (« Indagine conoscitiva sul sistema creditizio nel Mezzogiorno »).

Con riferimento, poi, alle sofferenze degli istituti di credito operanti esclusivamente in Sicilia, si invia in allegato il prospetto con i dati aggregati, riferiti al periodo settembre 1996/settembre 1997, relativi all'andamento delle sofferenze delle banche aventi sportelli solo in Sicilia; trattasi, in particolare, di banche di ridotte dimensioni, costituite in forma di cooperativa.

Per quanto attiene, invece, alle scelte in materie di determinazione dei tassi di interesse applicati alla clientela, si fa presente che le stesse sono rimesse all'autonomia decisionale di competenti organi aziendali delle banche, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (legge n. 154 del 1992, confluita nel titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993) nonché dei limiti previsti dai decreti emanati con cadenza trimestrale dal Ministro del Tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1996, recanti il tasso effettivo globale medio praticato dal sistema bancario e finanziario ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

Indicatori di rischiosità degli impieghi

Dati relativi alle banche aventi sportelli solo in Sicilia

Periodo	Impieghi	Sofferenze		
		consistenze	rapporto con impieghi	var. % a 12 mesi
set-96	8.388	1.581	18,8	24,8
dic-96	8.643	1.758	20,3	26,1
mar-97	8.796	1.794	20,4	22,9
giu-97	8.864	1.874	21,1	22,6
set-97	8.789	1.905	21,7	20,5

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

GERARDINI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

gli iscritti al « corso di Specializzazione Polivalente » di Teramo, organizzato dall'Anfe Abruzzo-Teramo, hanno iniziato i propri lavori nell'aprile 1997 e la discussione della tesi per il conseguimento del diploma è stata fissata per i giorni 8 e 9 giugno 1998;

precedenti disposizioni ministeriali hanno permesso a coloro che si sono specializzati nei corsi ex Dpr n. 970 del 1975, di integrare le domande di immissione nelle graduatorie provinciali con il titolo conseguito successivamente alle scadenze fissate;

l'acquisizione del titolo polivalente di specializzazione del corso avverrà nei giorni 8 e 9 giugno 1998 e gli iscritti al corso rischiano di essere penalizzati rispetto ai corsisti di altre sedi —:

se non ritengano giusto ed opportuno prevedere che possano presentare entro il

30 aprile 1998 la domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali per incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1998-1999 con riserva;

se non ritengano necessaria una iniziativa tempestiva in merito, comunicando le proprie determinazioni agli interessati. (4-17120)

RISPOSTA. — La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole in quanto l'O.M. 30.4.1998 n. 208 ha previsto che i docenti che hanno conseguito o conseguono entro il 31.8.1998 il diploma di specializzazione per il sostegno possono essere iscritti, ai fini del conferimento delle relative eventuali supplenze, nelle apposite graduatorie ed elenchi validi per l'anno scolastico 1998/1999.

Il Provveditore agli studi di Teramo ha fornito assicurazione che tutti coloro che hanno conseguito il diploma a seguito della partecipazione al corso di specializzazione polivalente organizzato dall'ANFE Abruzzo-Teramo, hanno presentato le relative domande per essere inseriti nelle graduatorie o elenchi di cui alla succitata O.M. n.208.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GIACCO e GATTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

in forza del decreto legislativo n. 297 del 1994 (articolo 456) sono disposte utilizzazioni presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica di personale direttivo e docente per lo svolgimento di compiti relativi alla prevenzione della dispersione scolastica; all'educazione della salute; alla prevenzione nelle scuole delle tossicodipendenze; all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap; all'utilizzo delle nuove tecnologie didattiche; al rapporto scuola-lavoro; all'orientamento; all'efficienza ed efficacia del servizio scolastico; all'attuazione dei programmi dell'Unione europea; al soste-

gno per il funzionamento del sistema scolastico nel suo complesso;

nei compiti suindicati sono utilizzate globalmente millecinquecento unità, che svolgono orario di servizio di trentasei ore settimanali, garantendo le innovazioni di politica scolastica e dei progetti che assicurano la qualità dei servizi scolastici;

detto personale, operante presso l'amministrazione, è stato escluso altresì da ogni indennità incentivante legata all'attività amministrativa con nota del ministero del tesoro del 15 luglio 1996, protocollo n. 139660, che qualifica la loro attività « all'espletamento di compiti strettamente connessi con l'attività scolastica » —:

se non ritenga contraria ad ogni norma di giustizia, oltretutto giuslavoristica, il fatto che detto personale sia escluso dalla possibilità di partecipazione a qualunque forma di incentivazione economica;

quali provvedimenti intenda adottare per ristabilire la parità di trattamento a favore di questo personale. (4-11715)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che la vigente normativa disciplina in via contrattuale, con distinti accordi stipulati per comparti, il rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico del personale della pubblica amministrazione.

Pertanto, allo stato attuale delle cose, non si possono corrispondere trattamenti economici propri di un comparto al personale appartenente ad altro comparto in quanto tali trattamenti economici non possono che far riferimento ai destinatari ed ai costi dei contratti medesimi.

Per le regioni di cui sopra non è stato a tutt'oggi possibile corrispondere al personale docente utilizzato presso questa Amministrazione i compensi accessori previsti dal contratto comparto dei Ministeri per il proprio personale dipendente.

A questa Amministrazione non sono comunque sfuggiti gli aspetti sostanziali del problema sollevato dalla S.V. Onorevole

tant'è che della questione è stato interessato in un primo tempo il Ministero del Tesoro.

Detto Dicastero ha escluso la possibilità di attribuire al personale della scuola compensi accessori riferiti al personale del comparto Ministeri, in quanto l'attività di detti docenti è strettamente connessa con l'attività scolastica.

Successivamente si è ritenuto di dover interpellare il Consiglio di Stato ed in tal senso in data 3.4.1998 è stato richiesto apposito parere, che, peraltro, non è stato ancora reso.

Sia pure in via transitoria, tuttavia, il problema appare momentaneamente risolto dalla Direttiva n. 939 del 29.12.97 (emanata sentite le organizzazioni sindacali del settore) che prevede lo stanziamento di somme per compensare le prestazioni aggiuntive rese dal personale della scuola comprendono anche il personale in servizio negli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il problema comunque non può che essere risolto in via contrattuale essendo quella l'unica sede legittimata ad attribuire i compensi richiesti al personale di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sporto e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro incaricato per lo spettacolo ha risposto, il 12 dicembre 1997, ad una interrogazione a risposta scritta dell'interrogante su un grave incidente occorso sul palcoscenico di Piazza di Siena il 7 luglio 1996; rilevando che per avere una risposta a quella interrogazione ci sono voluti ben 17 mesi, l'interrogante evidenzia come la risposta sia stata del tutto insoddisfacente a colmare le lacune che gli uffici del dipartimento affidato alla responsabilità del Ministro non sono stati in grado di produrre;

è quanto meno strano che l'Eato non abbia comunicato al dipartimento, e che il dipartimento non abbia preteso risposta esauriente, che il signor Fernando Duranti all'epoca Capo servizio scenotecnico, salvo prova contraria, non risulta abbia oltrepassato il livello scolastico della licenza elementare, e che nonostante egli è stato sostenuto in una carriera che non ha l'eguale con affidamento di mansioni che prevedono indispensabile una specializzazione tecnica di livello superiore;

il 17 aprile 1996 il commissario straordinario sovrintendente Vittorio Ripa di Meana — la stessa persona candidata con il numero tre nella lista del PDS per il comune di Roma — con sua disposizione scritta affidava al Duranti « la gestione operativa e funzionale del palcoscenico, sia nella sede principale che in quelle decentrate, provvedendo a tutti gli adempimenti necessari per il regolare svolgimento delle attività di natura tecnica (palcoscenico) e scenografica (laboratori e magazzini) ». Inoltre « a titolo di riconoscimento dell'impegno dimostrato dal 90 ad oggi » (l'interrogante si chiede come il firmatario della disposizione fosse a conoscenza delle benemerienze pregresse), viene concesso, alla S.V. a titolo di superminimo non riassorbibile, la somma mensile lorda di lire 350.000 (trecentocinquantamila) a decorrere dal 1° aprile 1996 », questi dati, che certamente l'Eato avrebbe dovuto fornire al suo dipartimento, sono stati sottaciuti nella risposta sotto la dicitura « non risultano notizie sulla qualificazione professionale del Duranti », così come manca la notizia del rinvio a giudizio del nominato Duranti per i fatti del 1996, con udienza fissata per ottobre 1998. Occorre pertanto che chiedersi perché si sia dovuto imputare l'accaduto ad una società subappaltante essa perché in quanto tale non sia stata contestata dal responsabile degli allestimenti scenici Duranti; perché non sia stata rifiutata la malfunzionante piattaforma mobile poi crollata, non sia stata denunciata la cattiva concezione della struttura e l'approssimativo montaggio degli organi deputati alla trazione della parte in effettivo movimento; a tutto ciò avrebbe dovuto

provvedere la persona investita solennemente di tutte le responsabilità di quanto avviene sul palcoscenico;

nelle more di tutto ciò, di fronte alla compiacente nebulosità degli uffici del dipartimento per lo spettacolo, il Duranti è stato inquadrato nel nuovo ordinamento dei servizi e del personale come « Capo del servizio scenotecnico del palcoscenico con l'affidamento, tra l'altro, delle seguenti incombenze, assume la responsabilità di tutti indistintamente i movimenti scenici e del loro funzionamento nel corso delle prove e delle rappresentazioni » e « cura, mediante controllo costante sull'operato dei reparti dipendenti, la sicurezza del lavoro anche in base alle direttive impartite dal competente servizio »;

successivamente, il 12 dicembre 1997, nel corso di una prova antigenerale dell'opera inaugurale « La Fiamma », un manufatto scenico del peso di circa ottocento chili, è franato al pavimento per la non tenuta di tre moschettoni che lo legavano alle funi di tiro, per fortuna non vi sono stati danni alle persone, ma è stato accertato che i moschettoni usati non erano testati, come invece da prescrizione scritta del competente servizio sulla sicurezza —

se tutto quanto sopra esposto corrisponda a verità e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intendano prendere prima che ci si veda costretti — Dio non voglia — a presentare una interrogazione perché qualcuno ha subito non solo i danni fisici dei ballerini del 1996, ma conseguenze definitive e irreparabili;

quanto sopra esposto e denunciato coinvolge nella piena e diretta responsabilità sia i responsabili dei competenti uffici di controllo del dipartimento, sia ed essenzialmente la commissione del personale del consiglio di amministrazione nonché il sovrintendente dell'Eato, dottor Sergio Escobar, al quale si deve l'ultima *escalation* della carriera del signor Fernando Duranti.
(4-14531)

RISPOSTA. — Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, e pre-

mettendo che sull'argomento sono stati già forniti i più ampi ed analitici elementi di valutazione e di giudizio, si rappresenta quanto segue.

Nessuna contestazione è stata fatta al Sig. D'Osmo che, a seguito del noto incidente, è stato più volte interrogato dagli ispettori inviati dalla Procura della Repubblica presso la Pretura di Roma, che non risulta, ancora oggi aver avviato alcun procedimento nei confronti di dipendenti del Teatro.

Nei confronti della Ditta Scenotecnica è stato cautelativamente sospeso il pagamento della quota restante (circa 27 milioni), relativa alla fornitura dell'allestimento.

L'incidente al quale si riferisce l'On.le interrogante riguarda il cedimento, senza alcuna conseguenza, di 3 degli 8 moschettoni ai quale era agganciato un elemento scenico del l'opera « La Fiamma ». I moschettoni erano regolarmente testati per un carico di lavoro di 300 Kg. ciascuno; pertanto gli 8 moschettoni avevano una portata per un carico di 2400 Kg. a fronte, degli 800 Kg. circa dell'elemento scenico che, contrariamente a quanto affermato, non « è franato al pavimento », essendo sostenuto dai restanti 5 moschettoni. Il cedimento è da attribuire, a seguito delle verifiche effettuate, ad un difetto di fabbricazione dei 3 moschettoni.

Ulteriori notizie sull'argomento potranno esser date solamente quanto saranno conosciute le determinazioni della Magistratura.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

LO PRESTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità. — Per sapere — premesso che:

a tutt'oggi, l'Enel distribuzione Sicilia — zona di Palermo esterna di via Astorino n. 36, non ha provveduto ad eliminare le barriere architettoniche, né ad installare ascensori, provocando, in tal modo, gravi

disagi alla numerosa cittadinanza e ad altri 45 centri e comuni dipendenti da tale ufficio;

L'Enel distribuzione Sicilia registra il persistere e l'aumento degli infortuni sul lavoro, come documentato dai vari Rsl (Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori)

L'Enel distribuzione Sicilia, nonostante precedenti diffide a seguito di ispezioni delle Asl trasmesse alla Autorità giudiziaria, continua a mantenere vari uffici in condizioni igieniche e di sicurezza fuori da ogni norma di legge, come testimoniano le continue lamentele e denunce degli Rsl;

L'Enel distribuzione Sicilia, in mancanza di controlli degli organismi preposti mantiene numerose cabine di trasformazione con gravi e pericolose anomalie, con norme di sicurezza non rispettate e quindi, con grave pericolo per il personale, come denunciato dai vari Rsl;

a tutt'oggi, l'Enel distribuzione Sicilia non ha provveduto a fornirsi di un deposito ove far confluire i rifiuti speciali, così come previsto dalla legge;

tale situazione, crea una situazione di pericolo per l'ambiente, poiché tali rifiuti permangono presso le varie agenzie dislocate sul territorio —

se siano a conoscenza delle denunciate situazioni di pericolo per la sicurezza e la incolumità degli stessi lavoratori e degli utenti;

quali provvedimenti intendano assumere ed iniziative adottare al fine di dare soluzioni immediate ai succitati gravi problemi. (4-16114)

RISPOSTA. — *Gli uffici della sede di Zona Palermo Esterna sono ubicati nella città di Palermo in Via Astorino n. 36 e sono distribuiti tra il 1° e il 2° piano di un fabbricato destinato a civile abitazione. L'ingresso a tali uffici è esclusivo e per tali locali non esiste ascensore. L'ENEL ha comunque provveduto a ridurre al minimo il disagio per i propri clienti che, in mancanza*

di un'Agenzia in Sede, possono utilizzare, per il disbrigo di pratiche commerciali, gli sportelli delle Agenzie esterne, ubicati presso i Comuni di Bagheria, Carini, Corleone, Monreale e Partinico.

L'ENEL, inoltre, ha predisposto un servizio telefonico con numero verde, operante continuativamente tutti i giorni 24 ore su 24, che, oltre a fornire informazioni, permette anche di eseguire varie operazioni commerciali e di sopperire alle esigenze più ricorrenti dei propri clienti.

Anche la sede di Zona, se pure provvista di sportelli per il pagamento delle bollette, garantisce un ampliamento del servizio attraverso l'utilizzazione degli sportelli postali e bancari oltre a quelli della limitrofa Zona di Palermo Centro.

Per quanto riguarda gli sportelli bancari si segnala che è in atto una convenzione con una banca con tre sportelli nella città di Palermo, che accetta i pagamenti delle bollette ENEL a costo zero per i clienti.

La Zona ha disposto infine che, per casi di particolare gravità, siano i dipendenti stessi dell'ENEL a recarsi presso gli utenti disabili.

Circa l'inadeguatezza delle condizioni igieniche in vari uffici, non risulta, nel breve periodo, alcun caso di ispezione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale. Esiste un solo verbale USL, elevato agli inizi del '96 per gli uffici dell'Agenzia di Corleone, a seguito del quale furono tempestivamente realizzate le necessarie opere di adeguamento.

Per quanto concerne i gravi problemi legati alla precaria situazione antinfortunistica della rete di distribuzione della Sicilia, citati nel testo dell'interrogazione, l'ENEL evidenzia un continuo calo del numero degli infortuni nella Regione, tra l'altro tra i più bassi d'Italia.

Nel campo della sicurezza, in particolare, l'ENEL attua istituzionalmente, su tutto il territorio nazionale, iniziative di formazione e coinvolgimento di tutti i lavoratori al fine di contenere ulteriormente il numero di infortuni e questo consente di raggiungere risultati molto positivi, soprattutto nelle regioni dove in passato il fenomeno era maggiormente presente.

La rete ENEL della Sicilia ha circa 32.000 cabine di trasformazione di media e bassa tensione, tutte efficienti e realizzate con le tecnologie disponibili nelle varie epoche di costruzione; tuttavia l'ENEL ha programmato un graduale rinnovamento delle cabine vetuste, pur essendo queste, comunque, in sicurezza. L'accesso e i lavori in cabina sono regolamentati da normative, procedure, metodi di lavoro e attrezzature di sicurezza che sono oggetto di continua formazione del personale.

Infine, per quanto riguarda la mancanza di un deposito per i rifiuti speciali, la Direzione Distribuzione Sicilia ha già provveduto a fornirsi di due depositi per lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi, a Palermo e a Catania.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

LUCCHESE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere se:*

sia a conoscenza del fatto che all'Enel di Palermo, a seguito di una indagine ispettiva tra il settembre 1992 e marzo 1993 vi sono stati dei licenziamenti in tronco in data 5 aprile 1993 e che alcuni dipendenti sono stati assoggettati a misure a custodia cautelare;

si è però verificato che alcuni semplici impiegati sono stati licenziati, mentre i dirigenti, accusati di associazione a delinquere, corruzione, turbativa d'asta, sono regolarmente ritornati in servizio, e qualcuno addirittura è stato promosso al grado superiore; appare chiaro che siano stati adottati due pesi e due misure, con atti illegittimi e parziali e che simili fatti non sono ammissibili in un ente pubblico, il quale non può comportarsi in modo tale da realizzare disparità di trattamento, oltretutto privilegiando dirigenti, che quindi ricoprono una carica superiore —

se non voglia adoperarsi — per quanto di competenza — affinché sia rispettato il

canone dell'eguale trattamento, tra dirigenti, e semplici impiegati. (4-09254)

RISPOSTA. — *Il procedimento giudiziario — che viene richiamato nella citata interrogazione parlamentare — si riferisce ad una complessa vicenda che ha dato luogo all'accertamento di gravi e diffuse irregolarità in danno dell'ENEL nella contabilizzazione di lavori in appalto.*

In tale procedimento giudiziario sono risultati coinvolti, oltre a rappresentanti di numerose ditte appaltatrici, anche taluni dirigenti e impiegati ENEL che avevano omesso di esercitare i necessari controlli.

L'ENEL, sulla base delle risultanze delle proprie inchieste interne aziendali, ha provveduto nei confronti dei propri dipendenti ancora in servizio, laddove sono state accertate responsabilità ad applicare provvedimenti disciplinari, ivi compreso, per gli addebiti di maggior portata, il licenziamento.

L'ENEL ha proceduto altresì, nei confronti dei dipendenti (dirigenti ed impiegati) anche in pensione, per i quali, in base alle inchieste interne, erano state accettate specifiche responsabilità, alla costituzione di parte civile del procedimento giudiziario.

La costituzione di parte civile è stata effettuata anche nei confronti di alcuni rappresentanti e/o dirigenti di imprese appaltatrici coinvolti nel procedimento in questione che hanno provveduto al risarcimento dei danni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

LUCCHESE. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

il cantiere navale di Palermo, che riusciva a dare migliaia di posti di lavoro, è stato inopinatamente dismesso, tant'è che è stato assottigliato il numero di addetti, che da migliaia è passato a qualche centinaio, che si assottiglia ogni anno;

pur avendo la Sicilia necessità di investimenti e di posti di lavoro, si lascia morire il cantiere navale, non mettendo in moto una necessaria azione per una sua riapertura con i nuovi sistemi tecnologici, assegnando anche la costruzione, oltreché la riparazione, di navi;

un cantiere navale potenziato e riammodernato, vista la posizione strategica che Palermo ha nel Mediterraneo, potrebbe essere un punto importante per la cantieristica navale dei paesi del Mediterraneo stesso;

manca una volontà precisa del Governo, che non risponde ai richiami che provengono da sud e non vede le esigenze di sviluppo della Sicilia —:

fino a quando il Governo rimarrà sordo alle legittime aspettative della Sicilia ed alle lunghe attese dei siciliani;

cosa intendano fare per rilanciare il cantiere navale di Palermo, bloccato da anni. (4-12981)

RISPOSTA. — *Lo stabilimento Fincantieri di Palermo occupa attualmente circa 580 unità, di cui 150 impiegati.*

La missione produttiva è articolata su tre settori di attività: costruzioni navali, trasformazioni e riparazioni navali.

Il carico di lavoro è rappresentato da 2 commesse di nuove costruzioni per la Società Grimaldi e da attività di riparazione navale che assicurano la piena saturazione delle risorse per tutto il 1998.

L'andamento economico del cantiere è pesantemente negativo (dell'ordine di 40/50 miliardi/anno negli ultimi anni).

Nell'intento di risanare, consolidare e rilanciare questa importante realtà produttiva, che opera, come noto, in un'area già fortemente critica sul piano sociale ed occupazionale, nel 1997 Fincantieri presentò alle Organizzazioni Sindacali locali un progetto che prevedeva interventi sul piano organizzativo, impiantistico ed occupazionale, oltre a forti recuperi di efficienza e produttività da parte della forza lavoro per allineare lo stabilimento di Palermo agli

standards degli altri stabilimenti Fincantieri e a quelli del mercato.

In particolare, il progetto prevedeva un rafforzamento della struttura per le attività tecniche e di controllo gestionale, il completamento del piano di investimenti (circa 45 miliardi di cui 30 già realizzati), nonché interventi sulla forza lavoro per realizzare un diverso mix professionale, anche attraverso l'assunzione di giovani qualificati in sostituzione di risorse con caratteristiche non adeguate al processo produttivo.

Recuperi di efficienza e produttività erano, altresì, richiesti al sistema degli appalti, che costituisce un elemento strutturale del modello produttivo Fincantieri.

Inoltre, al fine di favorire un miglioramento dei risultati economico-gestionali, nonché un recupero di immagine del cantiere di Palermo e un riposizionamento competitivo dello stesso sul mercato — con le sue attività di costruzione, trasformazione e riparazione navale — il progetto in questione prevedeva diversi assetti organizzativi del cantiere.

Con l'andata a regime di tutte le azioni programmate lo stabilimento doveva essere in grado di sviluppare 1.100.000 ore anno di attività produttiva ripartita in 650.000 ore nel settore delle nuove costruzioni e in 450.000 ore di riparazione e trasformazione navale.

La discussione tra le parti, apertasi sul documento, ha visto, in data 29 aprile u.s., la sottoscrizione — presso il Ministero dell'Industria — di un Accordo con le Organizzazioni Sindacali Locali i cui contenuti si sostanziano, oltre che nel completamento del programma impiantistico già avviato (45 miliardi), in ulteriori investimenti in tecnologie ed impianti, nel potenziamento significativo delle risorse umane, nonché nell'impegno a concretizzare l'acquisizione di nuove commesse di costituzione navale.

A valle della verifica di tali impegni si collocherà il confronto su diversi assetti organizzativi del cantiere pur nella permanenza di un pieno controllo di Fincantieri su tali assetti. Nei giorni scorsi questa intesa si è trasformata in un accordo sindacale sottoscritto presso il Ministero dell'Industria.

Il piano in questione deve rappresentare, veramente l'estremo tentativo per risanare lo stabilimento e renderlo finalmente competitivo, obiettivo questo per il quale è indispensabile un grosso sforzo di tutte le parti interessate alla salvaguardia della continuità produttiva del cantiere, in particolare della forza lavoro che con senso di responsabilità deve assicurare livelli di produttività coerenti con le condizioni del mercato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

MOLINARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la presidenza dell'istituto tecnico commerciale Leonardo da Vinci di Potenza è priva di titolare dal 1° settembre 1995 e il precedente titolare, il preside Riccardo Latella, è destinato, ai sensi degli articoli 640-642 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'estero (Addis Abeba);

presso l'istituto è inoltre attiva la sezione Igea e la sperimentazione linguistica;

quella presidenza, malgrado sia stata richiesta per trasferimenti e passaggi, è resa vacante, ed il ministero della pubblica istruzione ha arrecato notevoli danni alla comunità scolastica, privata di idonea ed appropriata guida; alla società in genere, in quanto il degrado di una struttura pubblica, per mancanza e carenza di governo, comporta costi sociali irreparabili, specie per quanto concerne il campo dell'istruzione; alla comunità regionale, perché il mancato funzionamento di un'istituzione scolastica priva di opportunità di crescita culturale e sociale i suoi cittadini, incrementando, in tal modo, l'area del disagio e dell'arretratezza; alla certezza della norma, poiché l'articolo 4, lettera d) del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale ispettivo, tecnico, direttivo destinato all'estero, prevede che il ministero della pubblica istruzione ha facoltà di provvedere di anno in anno con l'assegnazione di perso-

nale di ruolo (ciò vale per i posti, non per le sedi, poiché la sede è cosa diversa dal posto: la sede è il luogo ove si esplica una funzione, il posto attiene alla specifica mansione o funzione) e che il ministero si impegna a mantenere il posto, non la sede, al dipendente estero;

il ministero non ha tenuto fede a nessuna delle due prescrizioni di legge, rendendo, nei fatti, indisponibile la sede, contravvenendo alle indicazioni del contratto nazionale decentrato e, paradossalmente, contravvenendo al dettato dell'articolo 642 del decreto legislativo n. 297 del 1994, attribuendo quella sede a personale non di ruolo;

il risultato che s'è ottenuto è che quell'istituto, oggi, versa in condizioni di degrado (basti considerare le numerose ispezioni): il grave stato di conflittualità è sfociato anche davanti al magistrato e, malgrado la pendenza di un ricorso presso il Tar del Lazio di un avente diritto, è stata dichiarata (questa volta con dichiarazione formale, azione in precedenza giammai attivata) quella sede indisponibile con decorrenza 1° settembre 1997 —:

per quali motivi per la suddetta sede venga dichiarata continuamente indisponibile, e non si corrisponde ad un legittimo diritto dei presidi che hanno richiesto il trasferimento o il passaggio in quella sede;

quali iniziative intenda assumere per ripristinare la legalità e l'applicazione delle vigenti norme per quanto riguarda l'istituto tecnico commerciale Leonardo da Vinci. (4-12455)

RISPOSTA. — *In merito alla questione alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene di dover premettere che l'articolo 642 del decreto-legge 297/94 prevede che « per la sostituzione del personale ... direttivo destinato all'estero il Ministero della Pubblica Istruzione ha facoltà di provvedere di anno in anno con l'assegnazione di personale di ruolo »; l'articolo 647 del medesimo decreto legislativo stabilisce che « ... i capi d'istituto riacquistano la scuola nella*

quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio non sia durato oltre il triennio e non sia cessato per motivi di demerito», infine il medesimo articolo 647 al 2° comma dispone che « i capi d'istituto nel caso in cui il loro servizio sia durato oltre tre anni, hanno la facoltà di richiedere di essere destinati con diritto di priorità, qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola nella quale erano titolari all'atto della loro destinazione all'estero.

Ciò premesso si fa presente che il prof. Latella Riccardo, preside titolare dell'I.T.C. « L. da Vinci » di Potenza, è stato distaccato alla scuola italiana di ADDIS ABEBA dove ha assunto servizio dal 19.10.1995.

Alla sostituzione del succitato preside il Provveditore agli Studi di Potenza ha provveduto, ai sensi della normativa surrichiamata, con assegnazione provvisoria di presidi o con incarichi di presidenza di personale di ruolo; ciò in quanto per almeno un triennio la presidenza dell'istituto non è disponibile ai fini dei trasferimenti.

Peraltro, poiché il preside Latella ha assunto servizio all'estero il 19.10.1995 il triennio scade il 17.10.1998, cioè in periodo successivo a quello nel quale si pongono in essere le attività e le procedure per l'organico di diritto, per cui necessariamente il posto diventa rilevabile per l'organico 1999/2000.

La momentanea non disponibilità del posto ai fini del trasferimento è stata ribadita anche dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione chiamato ad esprimere per ben due volte parere in merito a ricorsi proposti al riguardo e respinti.

Il Provveditore agli Studi di Potenza ha anche assicurato che l'alternanza dei capi d'istituto non ha portato alcun pregiudizio all'attività dell'istituto in quanto la continuità è stata assicurata dal corpo docente che risulta molto qualificato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MOLINARI, PITTELLA e BOCCIA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il comma 1 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, relativo alla « disposizione sugli organici funzionali »;

con procedura discutibile, il Ministero della pubblica istruzione trasmette al provveditorato agli studi le tabelle relative all'organico 1998-1999 allegate al decreto di cui trattasi, prima che lo stesso sia formalmente emanato e le Commissioni parlamentari si siano espresse;

a quanto consta ai sottoscritti interroganti, la quota di organico della scuola elementare attribuita a ciascuna provincia prevede, per i plessi con popolazione scolastica inferiore a 75 alunni, un solo docente ogni gruppo di 10 alunni;

nei plessi di cui sopra sarà impossibile garantire anche solo l'orario scolastico minimo previsto dalla legge n. 148 del 1990;

ciò provoca danni gravissimi alle scuole di montagna, negando loro la possibilità di garantire un servizio adeguato o in molti casi addirittura l'orario obbligatorio per gli alunni, proprio in zone geografiche già carenti di altri servizi;

una tale situazione pone i bambini abitanti nei comuni montani in evidente ed inaccettabile svantaggio, creando le condizioni per l'ulteriore degrado e abbandono di queste realtà territoriali e costringe i provveditori agli studi delle province interessate ad effettuare le necessarie compensazioni per queste scuole sottraendo posti alla realizzazione di altri obiettivi fondamentali per la scuola elementare, primo fra tutti l'insegnamento della lingua straniera;

la provincia di Potenza ha 93 plessi con meno di 75 alunni distribuiti in piccoli comuni montani ove la scuola è l'unica agenzia culturale —:

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro per realizzare una più equa

ripartizione interprovinciale dei posti di scuola elementare tale da garantire alle scuole dei comuni montani un organico funzionale alle esigenze almeno di copertura di un adeguato tempo scuola, senza che le province interessate al fenomeno debbano ridurre altri servizi per sopperire alle carenze di organico. (4-16806)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta positivamente.*

Il Provveditore agli studi di Potenza aveva rappresentato a questo Ministero la necessità di un incremento dei posti della dotazione organica della scuola elementare al fine di consentire l'accoglimento delle specifiche richieste presentate dai direttori didattici.

Pertanto, al fine di garantire l'attivazione dei posti necessari per la durata del tempo scuola nella sua attività consolidata, il livello di diffusione della lingua straniera, nonché la prosecuzione dei progetti per il recupero della dispersione scolastica e la prevenzione degli insuccessi formativi, questa Amministrazione ha consentito la costituzione di posti in eccedenza all'organico prestabilito nei limiti strettamente necessari al mantenimento della qualità del servizio nelle situazioni sopra indicate.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli studenti delle varie scuole italiane hanno annualmente protestato, attraverso manifestazioni pubbliche, i loro dissensi nei confronti di normative scolastiche che gli stessi ritenevano non condivisibili e, comunque, lesive dei propri diritti;

quando le manifestazioni erano fatte nei confronti dei vari Ministri della pubblica istruzione, alternatisi nei Governi nazionali precedenti, esse venivano sopportate, senza provvedimento alcuno, dai vari

organi direttivi e docenti, nel rispetto della piena libertà di opinione che dovrebbe guidare qualsiasi società democratica;

per il 16 ottobre 1997 sono state indette, da Azione giovani e da Zero in condotta, manifestazioni studentesche, in varie località italiane, contro la riforma Berlinguer e per affermare la necessità del mantenimento della cultura nazionale;

proprio in occasione delle citate manifestazioni il provveditore agli studi di Catanzaro ha inviato a tutti i presidi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia una circolare contenente alcune gravi determinazioni da assumere in relazione ad eventuali astensioni dalle lezioni organizzate dagli studenti;

la citata circolare impone ai consigli di classe l'assunzione di immediati provvedimenti disciplinari per gli alunni che dovessero assumere comportamenti omisivi della frequenza delle lezioni;

alcuni studenti sono stati costretti, il 15 ottobre 1997, a fare riferimento alle forze dell'ordine per contrastare l'impedimento che qualche preside di istituzione scolastica della città di Roma opponeva loro nella distribuzione di volantini tesi a dare informativa sulla manifestazione indetta per il giorno successivo —:

quali urgenti iniziative intendano assumere perché venga garantito il rispetto della libertà democratica che proprio la scuola, nel suo compito di istruire e formare uomini e cittadini, dovrebbe offrire ai giovani. (4-13162)

RISPOSTA. — *Il Provveditore agli Studi di Catanzaro con la Circolare Provveditoriale 23865 del 10.10.1997 sulle astensioni volontarie dalle lezioni degli studenti non ha in alcun modo inteso contrastare la Manifestazione studentesca del 15.10.1997 indetta da « Azioni Giovani » e « Zero in condotta ».*

La circolare in parola, nella quale non si parla di manifestazioni autorizzate, è stata diramata, come altre nel corso dei precedenti anni scolastici, soltanto allo scopo di prevenire le astensioni le cui conseguenze

ricadono sugli studenti in termini di impoverimento dei curricula e dei giorni di lezione previsti dalla normativa vigente.

Riguardo alla manifestazione indetta dal sodalizio « Zeroincondotta » e svoltasi a Roma il 16.10.1997, previo regolare preavviso alla Questura, la stessa, con la partecipazione di circa 700 studenti, si è svolta secondo le modalità prescritte e senza turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In merito infine all'episodio riferito dalla S.V. On.le svoltosi il giorno precedente la manifestazione la Prefettura di Roma ha fatto presente che sull'accaduto non si possiedono elementi di riscontro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in data 26 agosto 1997, durante una riunione sindacale in merito alla vertenza del personale amministrativo della pubblica istruzione è stato assunto l'impegno di far conoscere, entro il mese di settembre del 1997, la bozza del regolamento di riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione per « acquisire l'avviso e un contributo di riflessione »;

sulla base del suddetto impegno alcune organizzazioni sindacali, fra queste Snals ed Ugl, hanno sospeso l'azione sindacale già proclamata, anche al fine di favorire l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

fino al 4 febbraio 1998 non è stato rispettato l'impegno assunto con le organizzazioni sindacali, nonostante i provvedimenti già approntati e lo stadio avanzato dei processi di riforma del sistema scolastico nel suo complesso;

occorrono interventi urgenti per nuove e più organiche misure gestionali e organizzative, al fine di consentire a tutto il personale di corrispondere, in modo più adeguato, alle funzioni richieste e al sollecito di rinnovamento per il complessivo

sviluppo dell'organizzazione dei servizi scolastici e del sistema educativo nazionale;

vanno attuate le procedure relative al diritto di accesso alle informazioni e, più in generale, alla concertazione con tutte le organizzazioni sindacali, per i provvedimenti e le decisioni che ineriscono a materia di rapporto di lavoro e di organizzazione delle strutture e degli uffici;

non sono stati resi noti i criteri relativi all'assunzione di taluni provvedimenti riguardanti il personale (come ad esempio i recenti movimenti di personale scolastico transitato nei ruoli dell'amministrazione centrale e viceversa);

non è stato definito un piano organico nazionale al fine di determinare un chiaro assetto del personale e la relativa riqualificazione professionale mirata —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di avviare atti concreti che possano definire la problematica del personale, fortemente allarmato da tutti i processi di riforma posti in essere. (4-15676)

RISPOSTA. — Come già riferito in Commissione cultura in data 11.2.1998 in sede di audizione sui tempi e sui modi di applicazione dell'articolo 21 della legge 59/97 il problema della riforma dell'amministrazione centrale e periferica di questo Ministero, peraltro strettamente connesso con quello concernente il riordino degli organi collegiali territoriali non poteva essere affrontato prima della definizione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti dalla stessa legge per il trasferimento alle istituzioni scolastiche delle competenze dell'amministrazione centrale e periferica in Materia di gestione del servizio d'istruzione e per il trasferimento alle Regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia scolastica previsti dalla medesima legge.

Ciò in quanto sono le competenze che continuano a permanere all'Amministrazione scolastica a costituire la base della nuova articolazione dell'Amministrazione stessa.

Com'è noto soltanto di recente sono stati individuati con decreto legislativo n. 112, pubblicato sulla G.U. del 21.4.1998, le funzioni ed i compiti da delegare o trasferire agli enti locali, mentre sta per essere pubblicato il regolamento riguardante il dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Quanto al regolamento riguardante l'autonomia didattica ed amministrativa il relativo schema, già predisposto, è stato trasmesso alle scuole per raccogliere osservazioni e suggerimenti.

Per quanto riguarda, poi, le procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, Comparto « Ministeri », si fa presente che nell'ambito delle attività di riordino dell'Amministrazione, connesse all'attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 59 del 1997, è stato sollecitato il Ministro per la Funzione Pubblica per una positiva soluzione delle proposte di riqualificazione del personale di questo Ministero.

La procedura proposta (selezione preventiva, successivo periodo di applicazione, integrato da interventi formativi, nel posto di qualifica superiore per il quale si sia superata la selezione e verifica finale dell'idoneità conseguita al profilo professionale) ha il vantaggio di una verifica nel lavoro delle capacità del dipendente, di un'applicazione svolta su un posto vacante, e dell'immediata disponibilità, una volta concluse le procedure, di collocazione funzionale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

OLIVERIO, BRUNETTI, BRANCATI e PALMA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la Carisiel spa nasce in Calabria, con sede a Cosenza, nel 1995, con atto di scissione di Intersiel e con la missione produttiva di « esportare il sistema informativo realizzato da Intersiel presso altre istituzioni creditizie delle regioni meridionali... con il disegno industriale di assu-

mere il ruolo di centro delle competenze informatiche applicate al settore bancario più importante del Mezzogiorno... con prospettive di espansione che riguardano la Cassa di risparmio di Puglia e le altre Casse e Mediocrediti nell'orbita del gruppo Cariplo... dopo approfondito confronto dei prodotti esistenti sul mercato », come è testualmente riportato nel piano industriale Carisiel;

Carisiel gestisce l'intero sistema informativo di Carical, sulla totalità della rete di servizi sportellari di Calabria e Basilicata, e parte rilevante del sistema informativo di Caripuglia,

le quote societarie sono ripartite per il quarantanove per cento ciascuna a Carical e Finsiel, per il restante due per cento a Banksiel, controllata da Finsiel;

il numero degli addetti è di centosettanta, di cui centosessanta dipendenti;

a quanto è dato sapere, il recente piano di ristrutturazione di Cariplo prevede — fra l'altro — la omogeneizzazione dei sistemi informativi delle casse di risparmio delle regioni meridionali di cui detiene il controllo, e cioè Caricali, Caripuglia, Carisaleruo, determinando preoccupazioni su una possibile migrazione di servizi e funzioni al centro Cariplo di Milano che sarebbero in netta contraddizione con le finalità per le quali è sorta Carisiel;

tutto ciò ha indotto, dopo ripetute e infruttuose richieste di incontro con i responsabili societari, i dipendenti di Carisiel a dichiarare lo stato di agitazione —:

se non si ritenga necessario ed urgente promuovere un incontro fra le parti sociali e i soci azionisti Cariplo-Carical e Finsiel-Banksiel, ai fine di predisporre un progetto industriale non di breve respiro, in grado di fornire certezze sul ruolo di Carisiel, nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra le parti (regione Calabria, Finsiel e Carical) al momento della costituzione della stessa, che le assegnava un « ruolo di snodo principale dell'informatica del gruppo Cariplo nel Mezzogiorno »;

se non ritenga necessaria anche una puntuale verifica sulla possibile riduzione dei costi gestionali nell'ambito di un progetto di ristrutturazione e riqualificazione aziendale che, salvaguardando i livelli occupazionali e utilizzando a pieno le professionalità esistenti in Carisiel, ne colga le potenzialità di sviluppo, di capacità competitiva e di efficienza. Ciò anche al fine di impedire un inaccettabile di ulteriore impoverimento della Calabria, colpendola in quei settori d'avanguardia nei quali, in questi anni, sono state impegnate consistenti risorse ai fine di creare strumenti capaci di suscitare nuovo sviluppo.

(4-07646)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto intesa a sollecitare iniziative tese alla riqualificazione aziendale della Carisiel S.p.A.*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che la Banca Carime S.p.A., operante dal 1° gennaio 1998 a seguito del conferimento in Fincarime S.p.A. dei rami d'azienda bancari in bonis di Carical S.p.A., Caripuglia S.p.A. e Cassa di Risparmio Salernitana S.p.A. detiene il 49 per cento di Carisiel S.p.A., mentre la maggioranza delle azioni, 51 per cento del capitale sociale, sono possedute dal Gruppo Bankisiel/Finisiel/Telecom.

La Carisiel S.p.A. gestiva le tematiche informatiche di Carical S.p.A. sulla base dell'accordo stipulato in data 20 maggio 1988, la cui scadenza era stabilita a fine 1997. In prossimità della citata scadenza e in considerazione della sopracitata evoluzione societaria in atto nell'allora Gruppo Cariplo, si è proceduto a rinnovare il contratto di outsourcing con Carisiel S.p.A., affidandole l'impegnativo progetto di realizzare un sistema informativo atto a supportare la nuova banca Carime S.p.A.

Il nuovo accordo prevede l'erogazione di servizi di gestione del centro di elaborazione dati, la manutenzione evolutiva del sistema informativo e l'implementazione dello stesso, con lo sviluppo di nuovi progetti software. Il termine di validità dello stesso è stato fissato al 31 dicembre 1999; alla scadenza è previsto il rinnovo tacito per

ulteriori dodici mesi, salvo disdetta da ciascuna delle parti da dare a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza naturale o prorogata.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

PERETTI e FRAU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997 convertito con legge n. 135 del 23 maggio 1997, è stato fra l'altro disposto (nell'ambito all'articolo 1 « Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale ») il rifinanziamento degli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23: a tutt'oggi non è stato però ancora emanato il decreto del Ministro della pubblica istruzione che ripartisce i relativi fondi tra le regioni;

ciò è dovuto soprattutto all'incertezza sulla destinazione dei fondi, che il provvedimento sembra riservare appunto alle sole aree depresse senza alcun riferimento alla programmazione triennale degli interventi già effettuata dalle regioni;

dopo aver creato notevoli aspettative negli enti — comuni e province — già inseriti nei piani annuali di attuazione 1997-1998, il mancato riparto dei fondi impedisce di passare alla fase attuativa degli interventi, vanificando di fatto la programmazione regionale e bloccando l'utilizzo delle risorse che gli stessi enti locali nell'ambito dei rispettivi bilanci hanno destinato a integrazione dei finanziamenti statali;

il tutto mentre sta per essere varata una riforma del sistema scolastico che richiede sostanziali modifiche organizzative e adeguati miglioramenti qualitativi delle strutture edilizie destinate alla didattica, i cui costi non è pensabile siano sostenuti esclusivamente dagli enti locali e

dalle regioni sui quali già grava per intero la spesa relativa ai servizi per l'accesso (trasporti, mense, residenze ecc.) e alle attività extra-scolastiche —:

se non convenga che il Governo decida con l'urgenza del caso sulla destinazione dei fondi, provvedendo ai necessari adempimenti amministrativi;

e se in ogni caso venga garantita la copertura finanziaria della seconda e terza annualità dei piani triennali ex articolo 4 legge n. 23 del 1996, anche assumendo le opportune iniziative presso il Parlamento. (4-13742)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che questo Ministero ha potuto avviare le procedure per il riparto delle risorse finalizzate all'attuazione delle opere di edilizia scolastica comprese nel secondo piano annuale del primo piano di programmazione triennale contemplato dalla legge 11.1.1996, n. 23, soltanto dopo l'entrata in vigore del DL. 27.10.1997, n. 364, con riferimento particolare al secondo comma dell'articolo 5.

Con Decreto dell'8 giugno 1998 è stata disposta la suddetta ripartizione per un totale di Lire 522 miliardi divisi fra le varie Regioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

POLIZZI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con il decreto del ministro della pubblica istruzione 28 marzo 1997, n. 231, concernente modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale n. 334 del 1994, classi di concorso a cattedra e a posti nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, è stata disposta la cancellazione della laurea in scienze politiche dai titoli di accesso alle classi di concorso 19/A (diritto ed economia) e 36/A (filosofia, pedagogia e psicologia);

il provvedimento è viziato sotto il profilo della legittimità per contraddittorietà con il recente decreto ministeriale del 5 novembre 1995 del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica approvativo della tabella didattica nazionale delle facoltà di scienze politiche. Detta tabella, infatti, prevede: un ampio numero di esami di diritto pubblico e privato, nonché di economia, tali da consentire un'adeguata formazione scientifica per l'insegnamento nelle scuole medie superiori delle discipline di diritto ed economia; un ampio numero di esami filosofici e di psicologia, tali da garantire una preparazione adeguata per l'insegnamento delle discipline della tabella 36/A —:

se non ritenga opportuno modificare il provvedimento in oggetto, eventualmente ammettendo i laureati in scienze politiche alle due classi di concorso 19/A e 36/A, subordinatamente al superamento di esami di discipline giuridiche o economiche o, per la classe 36/A, filosofiche. (4-12963)

RISPOSTA. — Il nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre nelle scuole secondarie di cui al decreto ministeriale 24.11.1994 n. 334 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni attualmente raggruppate nel Testo Coordinato emanato con decreto ministeriale 30.1.1998 n. 39), prevede l'esclusione della laurea in « Scienze Politiche » quale titolo di accesso alle classi di concorso 19/A (Discipline giuridiche ed economiche) e 36/A (filosofia, psicologia e scienze dell'educazione).

Si precisa che tale decisione è stata adottata da questa Amministrazione dopo ampie e approfondite valutazioni nelle sedi tecniche competenti (Ispettori tecnici degli specifici settori scolastici e Commissione paritetica M.P.I.-M.U.R.S.T., costituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168/1989), appositamente previste dalla normativa vigente al fine di realizzare ogni opportuna forma di intesa e di coordinamento tra i diversi gradi di istruzione.

Sul provvedimento in questione è stato acquisito, inoltre, anche il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esclusione della laurea in « Scienze Politiche » quale titolo previsto per l'accesso alla classe di concorso 36/A, si precisa che gli insegnamenti che fanno parte di detta classe di concorso richiedono specifiche conoscenze, che hanno indotto gli esperti del settore a prevedere adeguati piani di studio nei titoli idonei all'accesso, che comprendano esami nelle discipline pedagogiche, psicologiche e filosofiche.

La laurea in « Scienze Politiche » non potrebbe, comunque, garantire le suddette specifiche conoscenze, in quanto il corso di studi prevede cinque diverse specializzazioni: indirizzo politico-amministrativo, politico-economico, politico-internazionale, storico-politico, politico-sociale, e ciascuno di detti indirizzi è carente in qualche disciplina.

Le suddette considerazioni hanno valore anche per quanto riguarda l'accesso alla classe di concorso 19/A, in quanto per l'insegnamento in detta classe sono richiesti specifici esami di economia politica, politica, economica, economia aziendale e statistica economica per le lauree di indirizzo giuridico, e di diritto pubblico, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale per le lauree di indirizzo economico.

Si fa presente che detta esclusione, ai sensi del decreto ministeriale 22.12.1997, produrrà i suoi effetti solo nei riguardi di coloro che conseguono la laurea in « Scienze politiche » successivamente all'anno accademico 2000/2001, e, pertanto, non verranno in alcun modo disattese le aspettative di coloro che si laureeranno entro tale data.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

POLIZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

sono stati conferiti a decorrere dal 1° febbraio 1998 76 incarichi dirigenziali, in applicazione dell'articolo 22 del Ccnl (sottoscritto il 9 gennaio 1997) e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ad altrettanti dirigenti in servizio presso gli

Uffici centrali e periferici del ministero della pubblica istruzione;

oltre un terzo degli incarichi dirigenziali sono stati disposti in totale assenza di manifestazioni di disponibilità da parte degli interessati;

il procedimento adottato non è immune da incongruenze e contraddizioni; difatti ha causato ingiustizie e notevoli disagi ai dirigenti che sono stati assegnati in sedi disagiate perché non richieste dai medesimi;

il trasferimento dei dirigenti, tra l'altro, è stato effettuato in violazione dell'articolo 2 legge n. 241 del 1990 « violazione del principio di economicità ed efficienza »; dell'articolo 3 legge n. 241 del 1990 « difetto di motivazioni »; degli articoli 7 e 8 legge n. 241 del 1990 « violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della P.A. »;

l'assegnazione della nuova sede di servizio, anche se per un solo anno, ha scontentato la maggior parte dei 76 dirigenti coinvolti nel movimento, tra cui i dottori: Anzani Antonio, Chines Maria, Gargiulo Antonino, Giurleo Valerio Tommaso, Greco Vincenzina, Jesu Francesco, Lacoppola Giovanni, Maresca Paola, Mercuri Pacifico, Stanghellini Rosa Adele, Zarro Romolo, in quanto o già destinatari di provvedimenti di trasferimento in tempi ravvicinati, o di provvedimenti di affidamento di incarichi di minore rilievo organizzativo ed economico, senza che siano state espresse preventive censure in ordine alla loro attività disimpegnata (articolo 23 Ccnl), o di provvedimenti di preposizione ad uffici di dirigente diverso da quelli che ne avevano fatto specifica richiesta;

dei suindicati dirigenti, il provvedimento riguardante il dottor Lacoppola Giovanni, così come riportato dalla stampa locale, avrebbe tutte le caratteristiche di un « atto punitivo »; infatti, il dottor Lacoppola, da poco nominato Sovrintendente scolastico di Bari a seguito di concorso a posti di ex dirigenti superiore, è stato invece assegnato alla sovrintendenza scola-

stica di Ancona, a differenza di dirigenti che sono stati riconfermati nella stessa sede di servizio ricoperta anche da decenni e di altri dirigenti che sono stati assegnati nelle sedi desiderate;

il provvedimento del dottor Lacoppola, pur ricentrando probabilmente in una logica di alternanza delle funzioni dirigenziali, viene ad incidere negativamente sul buon funzionamento della Sovrintendenza scolastica di Bari, in quanto viene ad interrompere la continuità di un'attività di riorganizzazione funzionale della stessa sovrintendenza;

il dottor Lacoppola aveva ampiamente dimostrato, durante il servizio presso la Sovrintendenza scolastica di Bari, di aver recepito i principi che devono informare la nuova figura del « dirigente manager », con le numerose attività progettuali effettuate, tra cui degna di menzione la pubblicazione della « carta dei servizi scolastici », distribuita gratuitamente a tutte le scuole della regione Puglia e premiata dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali nell'ambito dell'iniziativa « cento progetti al servizio del cittadino »;

non si comprende, quindi, la logica che ha indotto l'amministrazione ad adottare un provvedimento di trasferimento di sede nei confronti del dottor Lacoppola, dimenticando che l'interesse principale da tutelare è quello della buona funzionalità degli uffici in generale e di conseguenza della Sovrintendenza scolastica regionale di Bari —:

quali motivazioni abbiano indotto l'amministrazione ad allontanare il dottor Lacoppola dalla sovrintendenza scolastica regionale di Bari;

quali iniziative intenda intraprendere per risolvere l'annosa questione;

se non ritenga di dover intervenire con urgenza presso la direzione generale del personale affinché venga riconsiderato il movimento dei dirigenti;

se non sia giusto e doveroso far riesaminare almeno i provvedimenti relativi ai dirigenti che sono stati assegnati in sedi non richieste;

cosa intenda fare per la salvaguardia dell'immagine del dottor Lacoppola;

quale iniziativa intenda adottare perché il dottor Lacoppola sia riconfermato nella sede di servizio di Bari, quale sovrintendente scolastico regionale per la Puglia. (4-16323)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si deve far presente che il criterio della rotazione degli incarichi dirigenziali e la regola del tempo determinato, in ordine alla loro durata, sono previste sia dal decreto legislativo n. 9/93 che dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria (articolo 22).

Le medesime disposizioni, peraltro, non escludono, in via di principio, una ricorrente avvicendabilità nella titolarità delle varie sedi.

Poiché, comunque, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto, con ordinanza n. 845/98 del 31.4.1998, la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento con il quale il dott. Lacoppola è stato incaricato di svolgere le funzioni di sovrintendente scolastico regionale di Ancona, questa Amministrazione, in ossequio alla suddetta decisione e fino alla definizione del ricorso proposto dall'interessato, con decreto ministeriale 1.6.1998 ha disposto la restituzione del dirigente in parola alla sede di Bari a decorrere dal 10 giugno 1998.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

RODEGHIERO. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

con lettera 19 novembre 1997, la Banca d'Italia ha trasmesso una lettera a tutti gli istituti di credito, confermata da una successiva lettera del 24 dicembre, con la quale osserva che l'attività delle « Casse Peota » non risulta in linea con il quadro

normativo disciplinante la raccolta e l'impiego di fondi delineato dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dalla normativa di attuazione;

nella stessa lettera la Banca d'Italia esprimeva la propria opinione che per le « Casse » potesse farsi riferimento in via estensiva alle disposizioni transitorie dettate dalle istruzioni di vigilanza (Cap. LX, Sez. VI) per le società cooperative che svolgano attività finanziaria in presenza del divieto di raccogliere risparmio presso soci, sottolineando che pertanto tali organismi dovevano dismettere, entro il 31 dicembre 1997, le operazioni di deposito in essere, astenendosi, comunque, dall'instaurare nuovi rapporti;

la Banca d'Italia poneva a premessa del proprio intervento il fatto che notizie di stampa sempre più frequentemente riferivano di vicende giudiziarie in cui erano coinvolte le cosiddette « Casse Peota » per irregolarità nella gestione compiute a danno dei « soci », ed inoltre che il fenomeno della raccolta di fondi stava assumendo proporzioni notevoli, tanto che le dimensioni delle « Peota » in alcuni casi potevano essere paragonate a quelle di una banca di credito cooperativo;

la stessa Banca d'Italia doveva peraltro ammettere che il fenomeno delle « Casse Peota » è radicato nella cultura veneta che gli attribuisce una diffusa rilevanza sociale, e che la finalità delle Casse è di educare al piccolo risparmio e, sotto un profilo, di facilitare l'accesso a finanziamenti di limitato ammontare;

le « Casse Peota » sono diffusissime soprattutto, se non esclusivamente, nel territorio veneto quali realtà parabancarie primordiali, per lo più rette e gestite come associazioni non riconosciute, da sempre attive senza disciplina di legge e da questa tollerate proprio in quanto radicate nelle fonti di diritto denominate consuetudini;

lo scopo unico della « Cassa Peota », realtà associativa spontaneamente organizzata, è sempre stato quello del mutuo

soccorso all'interno della comunità locale, mentre la garanzia del controllo è sempre stata assicurata dal fatto che gli associati si conoscevano personalmente —:

se in seguito al crac di alcune « Casse Peota » si intende chiuderle tutte, allora paradossalmente, dopo il crac del Banco di Napoli, Sicilcasse e Ambrosiano, anche tutte le altre banche dovrebbero chiudere i battenti;

il monito della Banca d'Italia sulla presunta pericolosità delle « Casse Peota » è reso risibile dal fatto che proprio la Banca d'Italia non si è accorta, nonostante la presenza di un proprio rappresentante che assisteva alle sedute del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, del crac dell'istituto napoletano;

ad avviso dell'interrogante l'intervento della Banca d'Italia, in particolare nella interpretazione delle disposizioni transitorie dettate dalle Istruzioni di vigilanza è di dubbia legittimità —:

quale sia la valutazione del Governo sulla vicenda e se non ritenga di predisporre un monitoraggio nel mondo delle « Casse Peota », per ottenere un censimento ufficiale capace di mettere in evidenza la corposa consistenza di questa realtà, la capillare diffusione su tutto il territorio della regione Veneto e la sua nobile e secolare funzione sociale, onde emanare un'apposita norma che disciplini la materia. (4-14948)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa, preliminarmente, presente che le « casse peota » sono soggetti non costituiti in forma societaria, diffusi soprattutto nella regione Veneto; esse svolgono attività di raccolta di fondi tra gli associati ed erogano finanziamenti nei confronti degli stessi soci, ispirandosi ai principi della mutualità.

Va, tuttavia, rilevato che nel corso del 1997, la stampa ha dato ampio risalto al coinvolgimento di varie « casse » in vicende giudiziarie, per irregolarità in danno dei soci, nonché per ipotesi di usura. Dalle informazioni disponibili è emerso che in alcuni casi tali organizzazioni hanno as-

sunto di fatto dimensioni notevoli, paragonabili a quelle di una banca di credito cooperativo.

In relazione alle riserve di raccolta di risparmio e di attività bancaria, stabilite dagli articoli n. 10, n. 11, n. 130 e n. 131 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la Banca d'Italia ha recentemente provveduto ad emanare disposizioni relative all'operatività delle « casse peota », avendo come riferimento le norme transitorie relative alle società cooperative finanziarie.

Tale normativa non riguarda quei soggetti che, pur risultando denominati « casse peota », non svolgano concretamente le attività di raccolta del risparmio e di erogazione di finanziamenti come gli organismi operanti nel solo settore della beneficenza ovvero in altre attività a rilevanza sociale.

In particolare, la Banca d'Italia ha precisato che le « casse » che eventualmente intendano promuovere la costituzione di nuovi organismi bancari devono presentare la relativa domanda di autorizzazione entro il 31 dicembre 1998, astenendosi, comunque dall'instaurare nuovi rapporti di deposito. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria è, in ogni caso, subordinato al ricorrere delle condizioni stabilite dall'articolo 14 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993).

Entro il medesimo termine del 31 dicembre 1998, le « casse peota » possono, altresì, valutare la possibilità di assumere iniziative volte a promuovere l'adesione dei propri associati verso banche locali operanti nei rispettivi ambiti di insediamento.

Per quanto concerne le « casse peota » che non intendano assumere tali iniziative, è comunque previsto, in relazione alle possibili difficoltà di completare la dismissione della raccolta in corso entro la data del 31 dicembre 1997, che le stesse possano procedere alla dismissione entro l'indicato termine del 31 dicembre 1998; in ogni caso dovranno astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.

La Banca d'Italia ha rimesso all'autonoma valutazione delle banche operanti nel Veneto l'opportunità di mantenere, non oltre il citato termine del 31 dicembre 1998, i rapporti già esistenti con le « casse peota »

che svolgano attività di raccolta del risparmio e di erogazione di finanziamenti, purché le medesime abbiano avviato la dismissione della raccolta in essere.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

RUZZANTE. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

la Banca d'Italia ha invitato tutti gli istituti di credito a dare rigorosa applicazione alla propria circolare di « istruzioni in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche » (*Gazzetta Ufficiale* serie generale 12 dicembre 1994, n. 289) con la quale si dà disposizione agli stessi di chiudere ogni rapporto con le « casse peota » (associazioni spontaneamente organizzate che raccolgono i risparmi degli associati provvedendo poi a reimpiegare le somme entrate in cassa in favore di quelle persone, della stessa comunità, che ne facciano richiesta per far fronte a necessità specifiche) alla data del 31 dicembre 1997;

tale provvedimento mette fuorilegge le « casse peota », con grave danno per le decine di migliaia di soci delle suddette associazioni di raccolta di credito spontaneo;

in questo modo viene dato un duro colpo ad una tradizione di nobile finalità sociale come quella del mutuo soccorso;

la rigorosa attuazione di questo provvedimento provocherà inutili rischi per tutti quei soci i cui risparmi sono stati impiegati in forme di rientro non immediato, per le quali la negoziazione bancaria costituisce una garanzia e non un rischio;

l'intervento dello Stato è auspicabile, ma con la dovuta gradualità, poiché deve concretizzarsi in un'azione mirata al consolidamento delle garanzie, mantenendo fermi gli schemi operativi di queste casse e gli scopi della solidarietà e del mutuo

soccorso all'interno delle comunità locali dove esse operano;

il provvedimento in esame non tiene in nessun conto la realtà consuetudinaria sulla quale si è intervenuti, realtà basata sui principi normativi fissati all'articolo 1 del codice civile laddove — in tema di fonti di diritto — riconosce agli usi e alle consuetudini un valore pari a quello delle norme ordinarie —:

se il Governo intenda adoperarsi perché sia concessa una moratoria nell'applicazione della circolare della Banca d'Italia con la quale viene prevista la scadenza della « disciplina transitoria » regolante la materia suddetta alla data del 31 dicembre 1997;

se il Governo intenda intervenire anche tramite specifiche iniziative normative, per evitare di colpire indiscriminatamente le migliaia di « casse peota » operanti nel rispetto della norma consuetudinaria.

(4-15505)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa, preliminarmente, presente che le « casse peota » sono soggetti non costituiti in forma societaria, diffusi soprattutto nella regione Veneto; esse svolgono attività di raccolta di fondi tra gli associati ed erogano finanziamenti nei confronti degli stessi soci, ispirandosi ai principi della mutualità. Va, tuttavia, rilevato che nel corso del 1997, la stampa ha dato ampio risalto al coinvolgimento di varie « casse » in vicende giudiziarie, per irregolarità in danno dei soci, nonché per ipotesi di usura. Dalle informazioni disponibili è emerso che in alcuni casi tali organizzazioni hanno assunto di fatto dimensioni notevoli, paragonabili a quelle di una banca di credito cooperativo.

In relazione alle riserve di raccolta di risparmio e di attività bancaria, stabilite dagli articoli n. 10, n. 11, n. 130 e n. 131 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la Banca d'Italia ha recentemente provveduto ad emanare disposizioni relative all'operatività delle « casse peota », avendo come riferimento le norme transitorie relative alle società cooperative finanziarie.

Tale normativa non riguarda quei soggetti che, pur risultando denominati « casse peota », non svolgano concretamente le attività di raccolta del risparmio e di erogazione di finanziamenti come gli organismi operanti nel solo settore della beneficenza ovvero in altre attività a rilevanza sociale.

In particolare, la Banca d'Italia ha precisato che le « casse » che eventualmente intendano promuovere la costituzione di nuovi organismi bancari devono presentare la relativa domanda di autorizzazione entro il 31 dicembre 1998, astenendosi, comunque dall'instaurare nuovi rapporti di deposito. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria è, in ogni caso, subordinato al ricorrere delle condizioni stabilite dall'articolo 14 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n.385 del 1993).

Entro il medesimo termine del 31 dicembre 1998, le « casse peota » possono, altresì, valutare la possibilità di assumere iniziative volte a promuovere l'adesione dei propri associati verso banche locali operanti nei rispettivi ambiti di insediamento.

Per quanto concerne le « casse peota » che non intendano assumere tali iniziative, è comunque previsto, in relazione alle possibili difficoltà di completare la dismissione della raccolta in corso entro la data del 31 dicembre 1997, che le stesse possano procedere alla dismissione entro l'indicato termine del 31 dicembre 1998; in ogni caso dovranno astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.

La Banca d'Italia ha rimesso all'autonomia valutazione delle banche operanti nel Veneto l'opportunità di mantenere, non oltre il citato termine del 31 dicembre 1998, i rapporti già esistenti con le « casse peota » che svolgano attività di raccolta del risparmio e di erogazione di finanziamenti, purché le medesime abbiano avviato la dismissione della raccolta in essere.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

SAVARESE. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro

e della previdenza sociale e dell'ambiente. —
Per sapere — premesso che:

nel 1980 l'Enel creò, nel corso di una « politica di sviluppo », diverse « zone », distribuite in tutto il litorale tirrenico laziale e nel circostante territorio limitrofo, atte a servire diverse centinaia di migliaia di utenze;

conseguentemente ad una successiva « azione riduttiva », nel 1990, a nove di queste « zone » vennero tolte le attività riguardanti l'alta tensione e le cabine primarie, trasferendone le relative competenze in altri « Poli produttivi » della regione con gravi conseguenze occupazionali che portarono diverse famiglie, residenti nelle zone di cui sopra, a non avere più reddito e quindi a non sapere come potersi mantenere;

l'Enel, ristrutturando il proprio « assetto zonale », nel 1994, cancellò diverse agenzie della regione non curante del fatto che ciò avrebbe portato alla perdita di altre centinaia di posti di lavoro; negli ultimi mesi, stando a quanto affermato anche a mezzo stampa, l'Enel avrebbe predisposto una nuova ristrutturazione tendente all'azzeramento dell'organizzazione periferica articolata in « zone » ed « agenzie », con ulteriore « rischio occupazionale » per centinaia di lavoratori;

il Lazio vanta già un primato negativo, riscontrabile a livello europeo, quando si parla di indice di disoccupazione;

relativamente a ciò, solamente nel territorio circoscritto attorno al « Polo produttivo energetico » più importante d'Italia, quello di Civitavecchia, si contano già, secondo i dati forniti dall'ufficio provinciale del lavoro, ben venticinquemila disoccupati;

questa « alternanza organizzativa » è già costata troppi posti di lavoro;

tale « servitù » non è mai stata in grado di garantire sufficienti ed adeguate

misure di sviluppo occupazionale, almeno in proporzione ai danni ambientali provocati finora —:

quali siano le motivazioni a giustificazione di quanto sopra;

quali misure intenda adottare per la giusta tutela e salvaguardia del già compromesso livello occupazionale di questo bacino territoriale;

se intenda intervenire presso l'Enel affinché sia mantenuto invariato l'attuale schema periferico articolato in « zone » e « agenzie » onde evitare il verificarsi di un ulteriore sopruso a spese dei cittadini delle zone interessate. (4-17299)

RISPOSTA. — *L'attenzione da parte dell'ENEL ai temi della qualità del servizio offerto all'utenza è costante ed ha prodotto, in particolare, per l'area della Distribuzione, progressivi miglioramenti nelle strutture territoriali e nelle strutture operative soprattutto attraverso l'ammodernamento tecnologico ed una più efficace e razionale gestione delle risorse umane.*

Con questa impostazione gestionale, che interessa anche il comprensorio di Civitavecchia, l'ENEL si appresta ad attuare un ulteriore adeguamento delle proprie strutture territoriali, essenzialmente finalizzato a salvaguardare il valore industriale dell'Azienda, anche in vista degli imminenti processi di liberalizzazione, ad ottimizzare l'esercizio operativo della rete di distribuzione attraverso un potenziamento delle unità di controllo, nonché ad ottimizzare la manutenzione degli impianti sul territorio.

Questo progetto prevede che la nuova struttura territoriale si articoli in Zone ed Esercizi.

Per quanto riguarda le Zone, le stesse sono state confermate — sia pure con una configurazione più snella — come unità polifunzionali di base della Distribuzione e sono dimensionate in modo tale da servire, di norma, un numero di clienti compreso tra 70.000 e 140.000: tale dimensionamento conduce, nella sostanza, ad un aumento del numero delle Zone medesime.

Le nuove articolazioni organizzative, denominate Esercizi, costituiscono le unità intermedie tra le Direzioni Distribuzione e le Zone e la loro funzione è quella di assicurare — con l'ausilio di moderni sistemi di telecontrollo e di conduzione automatizzati — la gestione della rete di media tensione operando, per ragioni di economicità, su bacini di clientela compresi tra 350.000 e 420.000 clienti. L'individuazione dei confini e delle sedi delle Zone e degli Esercizi, formerà oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria in occasione degli incontri che si terranno, secondo quanto prevede la vigente normativa contrattuale, sia a livello centrale che territoriale.

Per quanto concerne le problematiche sollevate nell'interrogazione in esame in merito ai riflessi che l'attuazione del progetto potrebbe avere sui lavoratori e sui livelli occupazionali locali, l'ENEL ha precisato che non sono previste « azioni forzose » di riduzione del personale intendendo operare, per quanto possibile, per un proficuo utilizzo di tutto il personale assegnato alle nuove strutture, anche attraverso la realizzazione di interventi di formazione e riqualificazione. L'ENEL, quindi, ha assicurato che la mobilità del personale sarà contenuta nei limiti strettamente necessari per il conseguimento degli obiettivi cui si ispira il progetto di riassetto territoriale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

SCOZZARI, PISCITELLO e DANIELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con provvedimento del 7 febbraio 1997, protocollo 3215, il provveditore agli studi di Agrigento ha « decretato », con effetto immediato, il trasferimento d'ufficio « per incompatibilità ambientale » dell'insegnante di scuola materna Diana Luigia, nata il 19 agosto 1953 a Raffadali (Scuola materna villaggio Peruzzo);

in precedenza, ed esattamente in data 27 maggio 1996, il provveditore agli studi

di Agrigento aveva disposto « l'archiviazione del procedimento di trasferimento d'ufficio nei confronti dell'insegnante » di cui trattasi;

dalla lettura del provvedimento di trasferimento d'ufficio, risulta che la vicenda, in un primo momento chiusa con il provvedimento del 27 maggio 1996, è stata riaperta a seguito di un esposto — avanzato al Ministero della pubblica istruzione avverso il mancato trasferimento — proposto in data 5 settembre 1996 dal direttore didattico del secondo circolo di Raffadali; esposto cui ha fatto seguito il parere di legittimità del dipartimento della funzione pubblica;

l'insegnante di cui trattasi ricopre, fin dal mese di febbraio 1996, la carica di rappresentante sindacale del Sns-Cgil, che ha espresso parere negativo in ordine al trasferimento, negando il previsto nulla osta;

l'incompatibilità ambientale sarebbe stata accertata in esito alla ispezione condotta dalla ispettrice tecnica, signora Crescione, attivata dalla « richiesta del direttore didattico, dottor Casalicchio, del secondo circolo di Raffadali, di deferimento al consiglio di disciplina dell'insegnante Diana Luigia » (nome testualmente recato dal verbale del 23 novembre 1996);

in tale verbale ispettivo non è dato ravvisare alcun fatto di rilievo disciplinare e comunque di gravità tale da giustificare il « trasferimento per incompatibilità ambientale »; infatti, la vicenda pare avere ad oggetto per buona parte gli stessi fatti che avevano dato vita ad un precedente procedimento disciplinare archiviato (e ciò evidentemente è inammissibile) e, per il resto, una presunta infrazione commessa dall'insegnante Diana, consistente nell'aver promosso un'iniziativa umanitaria (raccolta di beneficenza), nonché, infine, una denuncia dell'insegnante Diana contro il direttore Casalicchio per l'assenza di questi dal posto di lavoro in orario d'ufficio;

pare che, con riferimento all'iniziativa umanitaria, sia stato predisposto un

verbale dell'assemblea dei genitori che alcune insegnanti, convocate singolarmente dal direttore, si sono rifiutate di sottoscrivere, precisando anzi che, in effetti, la « vendita per beneficenza » è stata sì proposta dall'insegnante Diana Luigia, con l'approvazione della maggior parte dei genitori — cosa anch'essa certa —, ma come iniziativa autonoma dei genitori, « da realizzarsi al di fuori dell'organizzazione scolastica con l'eventuale adesione dei docenti »;

è indubbio inoltre che segnalare l'assenza del direttore didattico dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio non possa mai integrare infrazione disciplinare alcuna;

ciononostante, pur avendo avuto « la sensazione di un clima di diffidenza e reticenza dovuto, si presume, a relazioni difficili tra il capo di istituto e il personale della scuola. — Prova ne siano i trasferimenti volontari di alcuni docenti e le comunicazioni ad alcune insegnanti da parte del dottor Casalicchio », l'ispettrice ha affermato che « anche la sottoscritta ha potuto verificare personalmente la difficoltà nel relazionarsi con il dottor Casalicchio », ed ha suggerito « il trasferimento per incompatibilità ambientale dell'insegnante Diana Luigia »;

si evince che il clima di serenità nella scuola di cui trattasi sembra essere quotidianamente messo in discussione dal direttore del circolo, il quale pretenderebbe di assoggettare tutto il personale dipendente ad uno stato di subordinazione non giuridica, ma psicologica, tant'è che la stessa direttrice non solo ha constatato che il « clima di diffidenza e reticenza » è dovuto « a relazioni difficili tra il capo di istituto e il personale della scuola », ma addirittura, dopo avere verificato « personalmente la difficoltà nel relazionarsi con il dottor Casalicchio », ha accertato che alcuni docenti, pur di sottrarsi al *metus* del direttore — provato da comunicazioni del direttore ad alcune insegnanti — hanno chiesto il trasferimento volontario;

ad avviso dell'interrogante si evince altresì che l'iniziativa umanitaria avente ad

oggetto la « raccolta di beneficenza in favore dei bambini bisognosi » è stata svolta in modo autonomo dai genitori dei bambini della scuola di cui trattasi, con l'adesione altrettanto autonoma e personale dei docenti;

si evince infine che l'insegnante Diana è « una brava docente ed ha buoni rapporti con i bambini e con i genitori dei frequentanti la sua sezione »;

pertuttavia, è stato adottato il provvedimento di trasferimento d'ufficio;

orbene, appare evidente che se incompatibilità ambientale si è verificata nella scuola di cui si tratta, ove peraltro prestano attività di insegnamento la moglie e la zia del direttore, certamente ciò non è imputabile al comportamento tenuto dall'insegnante Diana, la quale pare avere l'unico torto di sottrarsi (*rectius*: tenta di sottrarsi) al *metus* del direttore didattico dottor Casalicchio, di non accettare il clima di reticenza e diffidenza, di svolgere nel migliore dei modi la propria attività sindacale, di salvaguardare la propria dignità e professionalità —:

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del direttore Casalicchio, da ritenere, unico artefice del clima sopra descritto e quali altri provvedimenti intenda adottare per l'immediato ripristino dell'insegnante Diana nella scuola di cui trattasi. (4-08988)

RISPOSTA. — La vicenda alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole ha avuto origine da un esposto inviato al Provveditore agli Studi di Agrigento ed alla Procura della Repubblica in data 22.1.1996 dall'insegnante di scuola materna Diana Luigia, componente del comitato direttivo provinciale di Agrigento della CGIL, con il quale la medesima denunciava l'assenza dal servizio, in ore d'ufficio, del direttore didattico e del personale addetto alla segreteria del II Circolo Didattico Raffadali presso cui la medesima è titolare.

Il Provveditore agli Studi, tenuto conto che quanto riferito non trovava conferma alla luce di una successiva circostanziata

relazione dello stesso direttore e che analoghe vicende in passato avevano turbato il sereno svolgimento dell'attività scolastica, dando anche luogo a procedimento disciplinare nei confronti della stessa insegnante, aveva attivato la procedura per trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale.

Poiché sulla questione il Segretariato Provinciale della CGIL scuola di Agrigento ha opposto parere contrario, il Provveditore agli Studi in data 27.5.1996 ha adottato provvedimento di archiviazione del caso.

In data 15.10.1996 è pervenuto a questo Ministero un esposto formulato dal Direttore del II Circolo didattico di Raffadali nel quale si sottolineava che la procedura correlata a tale trasferimento era stata attivata per atti compiuti dalla docente prima della sua adesione alla succitata organizzazione sindacale, ed inoltre si poneva la questione dei limiti dell'applicabilità dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 209/87 e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 399/88 laddove è previsto che il trasferimento di cui trattasi può essere disposto previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di competenza.

Da parte di questo Ministero è stato quindi formulato apposito quesito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la Funzione Pubblica — nel quale si rilevava, tra l'altro, che la ratio della citata normativa risulta strettamente correlata alla necessità di tutelare i singoli dirigenti sindacali da azioni vessatorie e discriminatorie che potrebbero essere poste in essere in ragione dell'attività di natura sindacale da essi svolta.

Tenuto conto, inoltre, che il trasferimento d'ufficio per incompatibilità non ha carattere disciplinare, ma si fonda sull'esigenza di rimuovere le turbative esistenti all'interno di un circolo didattico e connesse a difficoltà nei rapporti interpersonali tra gli operatori del servizio scolastico, il Ministero stesso ha espresso l'avviso secondo cui il nulla osta in parola non poteva essere invocato, per fatti, comportamenti e situazioni non riconducibili all'attività sindacale propriamente intesa.

In data 27.11.1996 il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha fornito il proprio parere sostenendo, in merito allo specifico caso, la legittimità del provvedimento di trasferimento d'ufficio dell'insegnante adottato a conclusione di una sequenza di atti improntati ad accentuato garantismo, nel corso dei quali sono stati assicurati il diritto di difesa e l'assistenza legale; ed inoltre nella considerazione che i fatti per i quali è stato attivato il procedimento risalgono ad un periodo precedente a quello della designazione della medesima insegnante a dirigente sindacale.

Il Provveditore agli Studi, acquisito detto parere, ha disposto il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale dell'insegnante Diana, tenuto conto anche delle risultanze di un'ulteriore indagine ispettiva, disposta a seguito di contestazione di addebiti e richiesta di deferimento al Consiglio di disciplina, avanzata nel contempo dal direttore didattico.

Avverso detto provvedimento è stato proposto ricorso al TAR Sicilia di Palermo che con decreto n. 57/97 e con ordinanza n. 976/97 ha rigettato rispettivamente il ricorso prodotto ai sensi dell'articolo 28 L. 300/70 dalla CGIL Scuola di Agrigento e la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato presentato dalla stessa insegnante.

Si fa presente, infine, che il giudice delle indagini preliminari di Agrigento, pronunciato in merito a rinvio a giudizio del direttore didattico per la vicenda che ha portato il Provveditore agli Studi a disporre il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, ha dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti del direttore medesimo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del tesoro. — Per sapere:

se siano a conoscenza del gravissimo servizio di propaganda a favore del sindaco Rutelli attuato dalla Banca nazionale del

lavoro che ha inviato insieme ad una serie di dati bancari, materiale di propaganda, servendosi di strutture aziendali, a tutti i dipendenti dell'istituto di credito, a sostegno della lista socialisti e democratici-alleanza per Roma, che supporta la candidatura di Rutelli;

se corrisponda a verità che con i soldi dell'istituto, a prevalente capitale pubblico, sia stato inviato ai correntisti o a parte di essi materiale di sostegno ad un solo candidato al comune di Roma;

se l'operazione finanziaria a sostegno dell'attuale sindaco di Roma sia limitata al solo uso delle strutture aziendali per l'invio di corrispondenza, ovvero se non intenda attivare le strutture di controllo per fugare ulteriori e gravissimi dubbi sulla liceità dell'atteggiamento dei vertici della Banca nazionale del lavoro. (4-14007)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a segnalare la presunta azione di propaganda elettorale svolta dalla B.N.L. a favore del sindaco Rutelli.

Al riguardo, la Banca Nazionale del Lavoro, sentita dalla Banca d'Italia, ha comunicato di avvalersi della collaborazione della ditta C.R.P. — Centro Romano Promozionale srl — fin dal 1991, per la predisposizione e la separazione della modulistica inviata alle proprie dipendenze.

In particolare, in esecuzione dell'ordine del 28/10/97 concernente la stampa e la spedizione in pacchi uniformi dei moduli relativi alla « tutela dei dati personali », ai sensi della legge n. 675 del 1996, la citata ditta, non avendo a disposizione i « separatori » di cartone predisposti per la divisione delle cinque tipologie di modulario all'interno di ciascuna confezione e comunque, al fine di ultimare la lavorazione nei termini concordati, ha utilizzato divisori riportanti pubblicità varia, in qualche caso anche elettorale. Il Centro romano promozionale ha precisato che tale inconveniente si è verificato solo per circa 50 o 60 confezioni su 3500 e che la loro spedizione è avvenuta casualmente, in quanto i pacchi sono stati confezionati in modo uniforme e senza in-

dirizzo, il quale è stato apposto, successivamente secondo il piano di riparto predisposto dalla banca.

Le ricerche effettuate hanno permesso di individuare il materiale, utilizzato quale « divisorio » per la citata modulistica, presso la filiale di Roma Est (5 separatori con pubblicità commerciale), la Filiale di Roma Sud (3 separatori con pubblicità commerciale e 1 con propaganda elettorale), l'Agenzia 45 (1 separatore con propaganda elettorale), il Centro Servizi di Milano (1 separatore con propaganda elettorale), l'Agenzie di Cossato e Ponzone Biellese (2 separatori con propaganda elettorale).

Invece, presso le Filiali di Roma Bissoleti, Roma Centro, Roma Nord, Napoli, Venezia, Biella, Savona, non è stato rinvenuto alcun tipo di materiale pubblicitario. La Banca Nazionale del Lavoro ha precisato di aver provveduto a contestare all'azienda gli inconvenienti riscontrati, richiamando la stessa ad una maggiore attenzione nell'esecuzione dei lavori.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, della difesa, della pubblica istruzione e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

L'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 stabilisce che « al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti »;

secondo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (disposi-

zioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle forze armate e qualifiche equiparate delle forze di Polizia) « al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, dopo le parole: "all'atto del trasferimento" sono aggiunte le seguenti: "o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale" »;

nella nota all'articolo 10 della legge n. 85/1997 si legge testualmente che « il testo vigente dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 100 del 1987 è il seguente: "Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina" »;

l'articolo 44 del CCND di cui al decreto ministeriale n. 940 del 29 dicembre 1997 stabilisce che i « docenti coniugi conviventi rispettivamente del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, hanno titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti relativi al movimento intercomunale alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune vicinore » -:

se non ritengano opportuno intervenire urgentemente al fine di accertare se corrisponda al vero che vi siano delle richieste di trasferimenti di alcune docenti coniugate con personale militare che giacciono attualmente inevasi;

quali siano eventualmente i motivi di tali ritardi e se intendano sollecitare gli organi preposti ai fini di un rapido ricongiungimento dei vari nuclei familiari.

(4-16129)

RISPOSTA. — *Al riguardo premesso che la generica formulazione degli ultimi due capoversi del testo dell'atto di sindacato ispettivo in parola non consente di effettuare verifiche specifiche, si fa presente che dagli accertamenti effettuati sui trasferimenti disposti per l'anno scolastico 1997/98 non risultano docenti coniugi conviventi di personale militare, che hanno richiesto trasferimento con diritto di precedenza e che erroneamente non sono stati trasferiti.*

I mancati trasferimenti sono infatti imputabili ad:

esistenza di docenti aventi diritto a prioritaria precedenza o a trasferimento in fasi precedenti (articolo 34, 35 e 36 del C.C.N.D. sulla mobilità rispetto alla categoria cui fa riferimento l'atto di sindacato ispettivo);

non disponibilità delle sedi prescelte;

non disponibilità sul contingente destinato a mobilità interprovinciale.

Si desidera comunque assicurare che, qualora la S.V. Onorevole indicasse quali siano i docenti interessati, questo Ministero non mancherà di effettuare più puntuali verifiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

nel programma elettorale dell'Ulivo del 21 aprile 1996 si legge testualmente alla 66 tesi che « la scuola italiana si trova in situazione di crisi sia per l'inefficienza nella gestione delle risorse, sia per l'inadeguatezza dei programmi formativi, sia per l'indisponibilità di attrezzature e strumentazioni didattiche »;

l'articolo 121 del Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054 (Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali stabilisce che « l'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio,

composto: a) dal rettore, presidente; b) di due delegati, l'uno del consiglio provinciale e l'altro del consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consiglieri medesimi anche fuori del loro seno; c) di due persone nominate dal Ministro dell'istruzione una delle quali scelta fra il personale dirigente ed insegnante delle scuole medie, frequentate dai convittori; d) di un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dall'intendente di finanza della provincia »;

secondo l'articolo 12 del Regio Decreto 1925, n. 2009 (Regolamento per i Convitti nazionali) « per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza di almeno quattro membri »;

a titolo puramente esemplificativo ma non limitatamente si fa presente che il consiglio di amministrazione del Convitto Nazionale « Vittorio Emanuele II » di Roma risulta essere sprovvisto del numero legale e ciò ne impedisce il normale funzionamento;

più in particolare, contrariamente a quanto viene enfatizzato nel programma dell'Ulivo, risulta che proprio il Ministero della pubblica istruzione non abbia ancora sostituito un suo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione del Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II » di Roma;

inoltre, il rappresentante del comune di Roma, sebbene segnalato dal sindaco, non è stato ancora nominato, mentre il rappresentante della provincia di Roma, ha recentemente rassegnato le dimissioni —:

quali siano le cause e i motivi di tale atteggiamento omissivo nei confronti del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma;

se intendano urgentemente provvedere alla nomina di propria competenza e sollecitare gli enti locali a provvedere, in quanto tali ritardi impediscono con la loro inerzia e inefficienza il regolare e legale funzionamento del consiglio di ammini-

strazione del Convitto nazionale, uno dei migliori istituti di istruzione della capitale;

se il Governo non ritenga doveroso ed urgente intervenire di fronte ad una palese situazione di insensibilità sociale e di incapacità gestionale da parte degli organi preposti nei confronti dei convitti nazionali che hanno per scopo quello di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti;

se intendano intervenire affinché cessino i comportamenti di tali organi determinano tale incresciosa situazione che impedisce al Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Roma il suo normale funzionamento;

se non ritenga che tali comportamenti non nascondano una chiara volontà politica di affossare, gettare discredito sui convitti nazionali e, più in particolare, nei confronti del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. (4-17599)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, si deve far presente che sin dal 9.5.1997 il Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale « Vittorio Emanuele II » di Roma era fornito del numero legale e dei rappresentanti e poteva funzionare regolarmente in quanto a quella data è stato rinnovato, per la durata di un triennio, con la nomina di un presidente, di due rappresentanti di questo Ministero e di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

Successivamente, in data 24.4.1998 e 21.5.1998 sono stati nominati un rappresentante di questo Ministero, in sostituzione del precedente, ed il rappresentante dell'Amministrazione comunale.

Sarà cura di questo Ministero, appena perverrà il nominativo del rappresentante dell'amministrazione provinciale procedere alla relativa decretazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

STRADELLA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la Banca d'Italia, in applicazione del decreto-legge n. 385/1993 ha emanato due direttive che di fatto sanciscono la chiusura di un'antica istituzione tipicamente veneta: la Cassa Peota;

quest'istituto, costituito solitamente presso esercizi pubblici e parrocchie, è animato prevalentemente da spirito di solidarietà e beneficenza. I soci versano un piccolo contributo settimanale che viene utilizzato per l'erogazione di prestiti di esigue entità ai soci stessi nei casi in cui questi, trovandosi in difficoltà finanziaria, non possono ottenere aiuto dalle banche. Gli interessi maturati vengono utilizzati per cene sociali, viaggi, beneficenza. La gestione si chiude una volta all'anno con la restituzione ai soci del capitale e della parte rimanente degli interessi;

la scarsa diffusione dell'usura nel triveneto è dovuta anche a questa istituzione;

ultimamente sono sorti organismi che hanno della Cassa Peota solo il nome in quanto svolgono abusivamente attività creditizia e di intermediazione finanziaria;

a tali organismi devono essere indirizzate le direttive della Banca d'Italia —

se non ritenga di attivarsi affinché le Casse Peota possano continuare ad operare in piena legittimità pur sottoposte, a garanzia del sistema creditizio nazionale, a maggiori controlli e ad obblighi inerenti la gestione che permettano di distinguerle dalle istituzioni abusive. (4-15954)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la regolamentazione normativa delle « casse peota ».*

Al riguardo si fa, preliminarmente, presente che le « casse peota » sono soggetti non costituiti in forma societaria, diffusi soprattutto nella regione Veneto; esse svolgono attività di raccolta di fondi tra gli associati

ed erogano finanziamenti nei confronti degli stessi soci, ispirandosi ai principi della mutualità.

Va, tuttavia, rilevato che nel corso del 1997, la stampa ha dato ampio risalto al coinvolgimento di varie « casse » in vicende giudiziarie, per irregolarità in danno dei soci, nonché per ipotesi di usura. Dalle informazioni disponibili è emerso che in alcuni casi tali organizzazioni hanno assunto di fatto dimensioni notevoli, paragonabili a quelle di una banca di credito cooperativo.

In relazione alle riserve di raccolta di risparmio e di attività bancaria, stabilite dagli articoli n. 10, n. 11, n. 130 e n. 131 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la Banca d'Italia ha recentemente provveduto ad emanare disposizioni relative all'operatività delle « casse peota », avendo come riferimento le norme transitorie relative alle società cooperative finanziarie.

Tale normativa non riguarda quei soggetti che, pur risultando denominati « casse peota », non svolgano concretamente le attività di raccolta del risparmio e di erogazione di finanziamenti come gli organismi operanti nel solo settore della beneficenza ovvero in altre attività a rilevanza sociale.

In particolare, la Banca d'Italia ha precisato che le « casse » che eventualmente intendano promuovere la costituzione di nuovi organismi bancari devono presentare la relativa domanda di autorizzazione entro il 31 dicembre 1998, astenendosi, comunque dall'instaurare nuovi rapporti di deposito. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria è, in ogni caso, subordinato al ricorrere delle condizioni stabilite dall'articolo 14 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993).

Entro il medesimo termine del 31 dicembre 1998, le « casse peota » possono, altresì, valutare la possibilità di assumere iniziative volte a promuovere l'adesione dei propri associati verso banche locali operanti nei rispettivi ambiti di insediamento.

Per quanto concerne le « casse peota » che non intendano assumere tali iniziative, è comunque previsto, in relazione alle possibili difficoltà di completare la dismissione della raccolta in corso entro la data del

31 dicembre 1997, che le stesse possano procedere alla dismissione entro l'indicato termine del 31 dicembre 1998; in ogni caso dovranno astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.

La Banca d'Italia ha rimesso all'autonomia valutazione delle banche operanti nel Veneto l'opportunità di mantenere, non oltre il citato termine del 31 dicembre 1998, i rapporti già esistenti con le « casse peota » che svolgano attività di raccolta del risparmio e di erogazione di finanziamenti, purché le medesime abbiano avviato la dismissione della raccolta in essere.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

TARADASH. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

due scuole medie di Nocera Superiore (provincia di Salerno), la Alfonso Fresa e la Giovanni Pascoli, operano nello stesso edificio, sito in viale Europa;

per l'anno scolastico 1997/98 il preside della scuola media Alfonso Fresa ha confermato i servizi scolastici aggiuntivi introdotti negli anni precedenti, quali le classi sperimentali (ex articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 419/74) e le classi a tempo prolungato;

nessuno di questi servizi aggiuntivi è attivo nella scuola media Giovanni Pascoli, né è previsto che entri in funzione nel corso del prossimo anno scolastico;

a palese conferma del gradimento ottenuto dai servizi scolastici aggiuntivi, l'organico della scuola media Alfonso Fresa per l'anno scolastico 1997/1998 annunciato dal preside dello stesso istituto il 10 febbraio 1997, prevede 191 nuove iscrizioni, distribuite in otto prime classi, delle quali una a tempo normale, due sperimentali e cinque a tempo prolungato;

in questo modo l'organico della Alfonso Fresa aumenterebbe di tre classi, giungendo a quota venti;

nel corso dello stesso anno scolastico, secondo la previsione di organico, la scuola media Giovanni Pascoli dovrebbe avere tre classi in meno;

il numero complessivo delle classi delle due scuole rimarrà invariato, cioè pari a quarantaquattro;

il 20 febbraio 1997 il provveditore agli Studi di Salerno, dott. Vitalino Bifulco, con un fonogramma, ha imposto al preside della scuola media Alfonso Fresa di « ridistribuire » gli alunni « eccedenti » con la scuola media Giovanni Pascoli annunciando che « non saranno autorizzate prime classi in aumento rispetto a quelle attualmente funzionanti »;

il 25 febbraio 1997 il preside della scuola media Alfonso Fresa, in previsione della nuova situazione organica, ha chiesto al sindaco ed all'assessore all'edilizia scolastica di svolgere una ricognizione nei locali dell'edificio che ospita le due scuole, allo scopo di studiare una distribuzione delle aule tra i due istituti, nel corso del prossimo anno scolastico, che tenga conto dei mutati equilibri numerici;

lo stesso giorno l'assemblea dei genitori degli alunni delle future prime classi della scuola media Alfonso Fresa, informati della disposizione del provveditore, affida al preside un verbale unanime, firmato da un comitato di genitori appositamente costituito, nel quale le famiglie in questione dichiarano che non consentiranno « ridistribuzioni » di alunni con la scuola media Giovanni Pascoli, dal momento che questa non fornisce gli stessi servizi scolastici garantiti dalla scuola Alfonso Fresa ritenuti indispensabili dalle famiglie;

nello stesso documento, i genitori degli alunni delle future prime classi diffidano il preside della Alfonso Fresa « dal procedere all'operazione richiesta dal provveditore, in quanto si riterrebbero, nel

caso, lesi di un diritto legittimo alla scelta della scuola che i figli dovrebbero frequentare »;

il 27 febbraio 1997 il preside della Alfonso Fresca consegna il verbale in questione al provveditore, il quale minaccia provvedimenti disciplinari nei confronti del preside e lo invita ad eseguire comunque la disposizione del 20 febbraio 1997;

in data 4 marzo 1997 il collegio dei docenti della Alfonso Fresca invita il provveditore agli studi a ritirare la stessa disposizione del 20 febbraio, in nome, tra le altre cose, del « diritto di opzione dei genitori alla scelta della sede scolastica che ritengono più qualificata »;

lo stesso giorno, identica richiesta con analoghe motivazioni è avanzata al provveditore dal consiglio d'istituto della Alfonso Fresca;

nei giorni successivi, il preside della Alfonso Fresca sostiene di aver ricevuto ulteriori inviti all'obbedienza da parte del dottor Francesco Crisciolo, dirigente con funzione del provveditorato di Salerno;

il giorno 14 marzo 1997 il provveditore agli studi invia un fax alla presidenza della scuola Alfonso Fresca nel quale ribadisce le sue richieste, e dichiara di non condividere l'ipotesi di « sottrarre aule alla scuola media Pascoli »;

nella stessa data il preside della scuola Alfonso Fresca risponde al provveditore che intende rimettersi alla volontà dei genitori;

nessuna delle due scuole rientra in alcuna ipotesi di razionalizzazione della rete scolastica contenuta nella legge Finanziaria per l'anno 1997;

la distribuzione dei locali dell'edificio tra i due istituti risulta tuttora sproporzionata, a netto favore della scuola Giovanni Pascoli;

le norme vigenti, come la circolare n. 664 del 1986, ribadiscono il diritto dell'utenza a scegliere il servizio offerto —

se il ministro non valuti il comportamento del provveditore agli studi di Salerno gravemente lesivo del diritto delle famiglie di decidere del futuro scolastico dei propri figli;

con quali provvedimenti urgenti il ministro intenda tutelare questo diritto;

se esista una norma che impedisca una diversa distribuzione delle aule tra le due scuole medie in questione o se quella del provveditore agli studi di Salerno sia stata piuttosto un'imposizione arbitraria;

se il ministro non ravvisi precise responsabilità nel comportamento del provveditore agli studi di Salerno e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare. (4-09886)

TARADASH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

come emerso dall'interrogazione pubblicata nell'Allegato B in data 2 maggio 1997, due scuole medie di Nocera Superiore (provincia di Salerno), la « Alfonso Fresca » e la « Giovanni Pascoli », operano nello stesso edificio, sito in viale Europa;

l'organico della scuola media « Alfonso Fresca » per l'anno scolastico 1997-1998 prevede 191 nuove iscrizioni, distribuite in otto prime classi, delle quali una a tempo normale, due sperimentali e cinque a tempo prolungato;

nel corso dello stesso anno scolastico, secondo la previsione di organico, la scuola media « Giovanni Pascoli » dovrebbe avere tre classi in meno;

il provveditore agli studi di Salerno, dottor Vitalino Bifulco, ha in più occasioni imposto al preside della scuola media « Alfonso Fresca » di « redistribuire » gli alunni « eccedenti » con la scuola media « Giovanni Pascoli », annunciando che « non saranno autorizzate prime classi in aumento rispetto a quelle attualmente funzionanti »;

a nulla è servita la decisa presa di posizione dell'assemblea dei genitori degli

alunni delle future prime classi della scuola media « Alfonso Fresa », che ha affidato al preside un verbale unanime, nel quale si dichiara che le famiglie non consentiranno « ridistribuzioni » di alunni con la scuola media « Giovanni Pascoli », dal momento che questa non fornisce gli stessi servizi scolastici garantiti dalla « Alfonso Fresa »;

inutile è stato anche l'invito rivolto al provveditore da parte del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto della « Alfonso Fresa » a rispettare il « diritto di opzione dei genitori alla scelta della sede scolastica che ritengono più qualificata »;

con un decreto di determinazione dell'organico della scuola media « Alfonso Fresa », in data 29 maggio 1997, il provveditore agli studi di Salerno ha « tagliato » due classi dal suddetto istituto (per un totale di 50 alunni), senza tenere conto delle iscrizioni compiute dalle famiglie degli alunni e senza fornire né a queste, né al preside o ai docenti della « Alfonso Fresa », alcuna motivazione sui criteri adottati;

in data 18 marzo 1997 un dossier completo su tutti gli eventi in questione è stato inviato alla direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado, la quale non ha fatto ancora pervenire alcuna risposta;

il preside della « Alfonso Fresa » denuncia da tempo sollecitazioni che all'interrogante appaiono indebite da parte del provveditore nei confronti degli altri uffici della amministrazione scolastica —:

se intenda adottare provvedimenti urgenti, tesi a ripristinare al più presto il diritto alla piena libertà di scelta da parte delle famiglie degli alunni;

se ritenga legittimo il decreto di determinazione dell'organico di diritto della scuola media « Alfonso Fresa » emanato dal provveditore agli studi di Salerno, e, in caso di risposta contraria, se non intenda dichiararne subito la nullità;

se non ritenga necessario riconsiderare il ruolo del provveditore agli studi di Salerno, e di valutarne con la dovuta attenzione l'operato ed i mezzi impiegati.

(4-10890)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari citate in oggetto e si comunica quanto segue in merito al piano di ridimensionamento delle scuole della provincia di Salerno predisposto dal competente Provveditore agli studi per l'anno scolastico 1998/1999, attuativo delle direttive impartite con i DD.II. in corso di perfezionamento ed in particolare sulla fusione delle due scuole medie del Comune di Nocera Superiore « Fresa » e « Pascoli ».

Le suddette scuole sono ubicate nello stesso edificio e usufruiscono del medesimo ingresso: la « Fresa » utilizza le aule del piano terra mentre la « Pascoli » quelle del primo piano.

La problematica che coinvolge le due istituzioni scolastiche risale al momento della formazione delle classi per l'anno 1997/1998 e della determinazione dell'organico della scuola media « Fresa ».

Il Capo dell'Ufficio scolastico provinciale, per raggiungere il duplice obiettivo della migliore efficienza del servizio e della riduzione della spesa, ha ritenuto di dover frenare il fenomeno di aumento di alunni e classi di determinate scuole a detrimento di altre vicine nel medesimo territorio comunale che avrebbe portato inevitabilmente alla graduale scomparsa delle ultime.

Nel caso in esame si verificava un aumento di iscrizioni e quindi di classi presso la « Fresa » ed una corrispondente diminuzione delle stesse presso la « Pascoli ».

I presidi delle scuole interessate, pur incontrando notevoli resistenze da parte delle famiglie ad iscrivere i propri figli in altre scuole, hanno dimostrato di condividere le preoccupazioni del Provveditore ed hanno quindi dimostrato collaborazione: al contrario il preside della scuola « Fresa », prof. Acconcia, si è in vario modo opposto alla ridistribuzione degli iscritti anche se diffidato dai genitori che il medesimo aveva convocato in assemblea.

Il Preside stesso è stato a sua volta inutilmente diffidato ad adempiere ai decreti che disponevano la formazione delle classi per il 1997/1998 rispetto alla ricettività delle aule assegnate dal Comune alla scuola « Fresa ».

Questo Ministero ha pertanto dato incarico all'Ispettore Marucci di svolgere accertamenti sull'accaduto e nella relazione presentata dal medesimo è stato evidenziato che l'edificio di Viale Europa non è abbastanza grande per ospitare due scuole, non esistono laboratori né aule speciali ed inoltre il numero delle prime classi a tempo prolungato richieste dal Prof. Acconcia sono risultate eccessive rispetto alla « disponibilità di adeguate strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ».

Poco prima dell'inizio dell'anno scolastico 1997/1998, poiché il Preside in parola non aveva ancora provveduto alla ridistribuzione degli alunni, il Provveditore ha incaricato l'Ispettore Fasolino di determinare i criteri di scelta per l'individuazione di 50 studenti da trasferire alla scuola media « Pascoli », senza però poter raggiungere l'obiettivo previsto in quanto la scuola è stata invasa dai genitori che chiedevano di poterlo incontrare.

Circostanza che si verificò il giorno seguente anche alla presenza del Sindaco di Nocera Inferiore il quale successivamente espresse il timore che il trasferimento degli alunni avrebbe potuto creare turbativa tra la popolazione.

Limitatamente all'anno scolastico 1997/1998, pertanto, è stata autorizzata la formazione di ulteriori due prime classi presso la « Pascoli » con il relativo esubero di personale.

Il Preside Acconcia per l'anno 1998/1999 ha nuovamente presentato la richiesta per altre due prime classi e pertanto nei suoi confronti, con atto n. 2323 del 18.2.1998, è stato istaurato, sulla base di risultanze ispettive portate tempestivamente a conoscenza dell'interessato, un procedimento disciplinare per il rifiuto di attuare provvedimenti disposti dal Provveditore agli studi ai sensi e per gli effetti degli artt. 499 e seguenti del D. L.vo 16.4.1994 n. 297.

Tutti gli atti relativi al suddetto provvedimento disciplinare sono stati trasmessi al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione — Consiglio di Disciplina per il Personale Direttivo che, in applicazione dell'articolo 503 del citato decreto legislativo, dovrà esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

VASCON. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

l'ente nazionale per l'energia elettrica, Enel, prevedeva per i propri dipendenti differenti tipologie di agevolazioni inerenti le tariffe per il servizio erogato —:

se e quali siano le fattispecie agevolative inerenti le tariffe dell'energia elettrica, attualmente in favore dei dipendenti, e loro familiari dell'ente citato. (4-14215)

RISPOSTA. — Le agevolazioni sulle tariffe vigenti per i dipendenti delle aziende elettriche prima della nazionalizzazione sono state mantenute anche dopo la costituzione dell'ENEL, come stabilito dall'articolo 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (legge istitutiva dell'ENEL), che, al terzo comma, prevede che al personale trasferito all'ENEL dovrà essere mantenuto il « trattamento giuridico ed economico » già ad esso riservato.

In occasione dell'ultimo rinnovo contrattuale detta agevolazione è stata soppressa per i nuovi assunti a partire dal 1° luglio 1996.

Per il personale in servizio antecedentemente a tale data, l'agevolazione consiste in una riduzione dell'80% sulle tariffe di vendita entro un prefissato limite di kWh annui.

Tale limite, corrispondente ad un plafond di 7000 kWh annui per i lavoratori in servizio alla data del 1° agosto 1979, è stato ridotto, per i lavoratori assunti successivamente a detta data, a 2500 kWh, in occasione della firma del contratto 1° agosto 1979.

Superati tali limiti di consumo, l'energia elettrica viene pagata a tariffa piena. Le tasse, le imposte erariali e le addizionali che gravano sul consumo effettivo sono a totale carico del lavoratore utente.

Per completezza, va precisato che il controvalore dell'agevolazione è assoggettato ad IRPEF ed ai contributi previdenziali ed assistenziali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

VIGNALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la legge finanziaria per il 1998 prevede una riduzione del 3 per cento degli operatori scolastici, modificando i criteri sulla determinazione degli organici mediante l'assegnazione di una dotazione organica provinciale ai singoli uffici scolastici provinciali da parte del competente ministero della pubblica istruzione;

la medesima legge indica al contempo però quale obiettivo prioritario dell'intervento pubblico la progressiva riduzione del numero di alunni per classe;

il decreto ministeriale della pubblica istruzione del 1° aprile 1998 fissa in 28 il numero massimo di alunni per classe nella scuola dell'obbligo, meno di 25 in presenza di uno o più portatori di *handicap*;

nella Provincia di Brescia il numero degli alunni tra il corrente anno scolastico 1997/1998 ed il futuro anno scolastico 1998/1999 passa, nella scuola primaria, da 46.108 unità a 47.020, con un incremento di 822 unità;

nel contempo i docenti del medesimo ordine e grado diminuiscono invece dagli originari 4.272 ai previsti 4.199, con una riduzione di 273 unità;

la legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria per l'anno 1997) ha già legiferato in ordine agli «Organici Funzionali», in grado cioè di garantire non solo l'insegnamento frontale curricolare ma l'attivazione

dei progetti e delle sperimentazioni autonomamente decise nonché l'insegnamento generalizzato della seconda lingua (straniera), organici per altro già entrati in vigore per la scuola elementare dal corrente anno scolastico;

la situazione nella provincia di Brescia, di particolare complessità orografica, è conseguentemente di particolarissima distribuzione dell'insediamento scolastico;

nella medesima provincia cresce esponenzialmente il numero di allievi stranieri, in particolar modo extracomunitari, necessitanti di particolare intervento educativo anche ai fini integrativi nella comunità nazionale;

il meccanismo di computo medio del rapporto alunni/docenti penalizza fortemente un segmento centrale per la formazione d'obbligo delle nuove generazioni specie in una situazione di diffusi centri scolastici con un numero medio di alunni iscritti —:

come si concili tale situazione con la dichiarata volontà del Governo e del Ministro interrogato in particolare, di sostenere una grande riforma dell'istruzione pubblica, con in primo piano il riordino del ciclo primario degli studi e l'innalzamento dell'obbligo scolastico;

come sia possibile non solo dare seguito agli organici funzionali ed ai progetti educativi ad essi connessi ma anche solo garantire il normale tempo scuola nelle elementari della provincia di Brescia;

se non intenda operare una correzione al decreto per sanare tale situazione che pone a serio rischio l'effettiva fruibilità del diritto-dovere allo studio nella provincia suddetta;

come si intenda operare al fine di garantire il normale svolgimento delle lezioni nella scuola primaria della provincia di Brescia. (4-18132)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito ai provvedimenti adottati dal Prov-*

veditore agli Studi di Brescia nella determinazione dell'organico di diritto della scuola elementare per l'anno scolastico 1998/99 derivato dall'esame dei prospetti trasmessi dai Direttori Didattici con i dati relativi al numero degli iscritti ricordato con la necessità di rispettare le percentuali stabilite negli schemi di DD.II. sulla razionalizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi, l'organico del personale direttivo, docente ed ATA ed ai criteri di ripartizione dei posti per le attività di sostegno agli alunni portatori di handicap.

Come riferisce la S.V. Onorevole la dotazione organica per la provincia di Brescia nello scorso anno scolastico era numericamente maggiore (4.272 posti) ed aveva consentito di ampliare l'offerta formativa anche con specifici progetti educativi.

Con la dotazione complessiva per il 1998/99 (4.199 posti), considerando separatamente i posti di sostegno, si è proceduto alla copertura del tempo scuola (4.099), alla conferma dei posti della seconda lingua (88) e di quelli per l'educazione degli adulti (12).

Il Provveditore agli Studi di Brescia ha comunque richiesto a questa Amministrazione una integrazione al suddetto organico di 30 posti per l'estensione dei progetti di lingua e di 35 posti per i progetti speciali (iniziative in favore di alunni nomadi e stranieri, recupero degli insuccessi formativi): tale richiesta sarà valutata dai competenti uffici al momento della definizione dell'organico di fatto, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

VOLONTÈ. — Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

le disposizioni riguardanti la realizzazione della rete scolastica, nell'accorpate due scuole, mantengono inalterati e distinti gli organici del corpo insegnante;

fino all'anno scolastico 1995-96, all'atto della formazione delle classi, gli

alunni di scuole accorpate venivano considerati a sé stanti e non facenti parte di un unico contingente con la sede centrale;

all'atto della definizione degli organici di diritto per l'anno scolastico 1996-1997, il provveditore agli studi di Varese, in alcuni casi, ha considerato, per l'attribuzione delle classi, il numero complessivo degli iscritti sommando alunni della sede principale con quelli di sedi accorpate —:

in forza di quali disposizioni normative il menzionato provveditore agli studi abbia potuto operare in tal senso, non ritenendosi che l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 173 del 1996 autorizzi tale operazione, e se non ritenga necessaria una direttiva comune che impedisca tali comportamenti, tenendo conto che scuole accorpate non risultano essere viciniori alla sede centrale e comunque la costrizione del cambio di scuola per alcuni studenti lede, tra l'altro, il libero diritto di scelta. (4-01233)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che l'organico di diritto 1996/97 delle scuole della provincia è stato predisposto, cercando di raggiungere, seppure con gradualità e nel rispetto dei diritti e delle esigenze dell'utenza, il rapporto alunni/classi, stabilito dai DD.II. nn. 173 e 174 del 13.5.96.

In particolare, le classi sono state costituite con un numero di alunni che non ha mai superato quello massimo fissato per la provincia in parola; inoltre, in sede di definizione dell'organico di fatto, per soddisfare al massimo la domanda dell'utenza sono state costituite un numero maggiore di classi rispetto a quelle previste in organico di diritto.

Per quanto riguarda la distribuzione degli alunni fra le istituzioni scolastiche e le relative sezioni staccate, il Provveditore agli studi ha fatto presente che, per evitare aumenti di classi e permettere agli alunni di poter partecipare ad una realtà scolastica in grado di offrire maggiori servizi, nel ridefinire le zone di afflusso delle scuole stesse, ha tenuto conto delle esigenze degli

alunni e delle famiglie limitando il proprio intervento a pochissimi, inderogabili casi sui quali i dirigenti scolastici e gli amministratori locali sono stati peraltro preliminarmente interpellati, al fine di addivenire all'adozione dei provvedimenti più idonei.

Tali provvedimenti e quelli successivamente adottati per l'anno scolastico 1997/1998 hanno consentito alle scuole della provincia di raggiungere in larga misura il dimensionamento ottimale che garantisce l'efficace servizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15.3.1997, n. 59.

Per l'anno scolastico 1998/99, pertanto, gli interventi adottati sono stati limitati esclusivamente alle proposte sulle quali è stato acquisito il massimo consenso di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti ed in merito ai quali la Giunta ed il Consiglio Scolastico Provinciale hanno espresso all'unanimità il loro parere favorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

VOLONTÈ, MARINACCI, TASSONE e TERESIO DELFINO. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 è stato disposto l'aumento del fondo di dotazione dell'Enel per un importo complessivo di lire 6.200 miliardi;

a tali fini le tariffe Enel sono state aumentate in maniera diversificata per reperire le occorrenti risorse finanziarie;

la quota di 6.200 miliardi di lire è stata raggiunta e superata nel febbraio del 1994 —:

quale sia il trattamento fiscale a cui sono stati sottoposti tali sovrapprezzi sia ai fini dell'imposizione indiretta (imposta di consumo ed Iva), sia ai fini dell'imposizione diretta (Irpeg). Ritengono a tale riguardo gli interroganti che la finalità della citata disposizione legislativa era appunto quella di incrementare il fondo di dotazione dell'Enel, così come risulta anche

dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 25 marzo 1998, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998, nella quale espressamente viene riconosciuto che le somme assegnate, in quanto di natura eccezionale e non continuativa, sono da considerarsi come compensazione del mancato incremento del fondo di dotazione e non ricavi.

(4-16982)

RISPOSTA. — La legge finanziaria del 1986 (legge 28 febbraio 1986, n. 41) fissava una riduzione dei conferimenti disposti dalle leggi 777/81 e 231/82 al fondo di dotazione dell'ENEL, a decorrere dall'anno 1986, per complessivi 6.200 miliardi di lire.

In ottemperanza all'articolo 17 della legge 41/86 il Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP), al fine di tener conto dei minori introiti derivanti all'ENEL dalle disposizioni di legge, con delibera 32/86 rideterminò le tariffe elettriche istituendo le cosiddette « quote di prezzo ». Gli incrementi tariffari deliberati, in attuazione dell'articolo 17 citato, che interessarono le agevolazioni previste a favore delle utenze domestiche, furono contabilizzati dall'ENEL a conto economico tra i ricavi derivanti dalla somministrazione del servizio e concorsero alla determinazione del reddito imponibile degli esercizi interessati.

Pertanto, le maggiorazioni tariffarie furono, dal lato dell'utente, assoggettate ad IVA (e non anche ad imposta di consumo) e, dal lato ENEL, alle imposte dirette (IRPEG).

Tale procedimento fu seguito in quanto nessuna disposizione di legge aveva qualificato le maggiorazioni tariffarie quali conferimenti e disposto la attribuzione delle stesse al fondo di dotazione, assimilandone le caratteristiche giuridiche e, quindi, la disciplina fiscale.

Infatti, solo ad una identità di natura (e non certo desumibile da una interpretazione esclusivamente finalistica, cioè di scopo) può corrispondere il medesimo trattamento tributario.

Peraltro, l'analisi svolta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione 28/98 del 25 marzo 1998 — mirando

a identificare la coerenza del livello tariffario vigente con gli obiettivi di equilibrio economico-finanziario dei soggetti esercenti il servizio elettrico — correttamente escludeva, da tale punto di vista, gli introiti riferibili alle quote di prezzo dai ricavi complessivi, in quanto non strutturalmente e continuativamente inseribili nei conti economici dell'ENEL.

Il trattamento fiscale delle quote di prezzo adottato dall'ENEL ha ingenerato diverse valutazioni circa il momento in cui i maggiori importi tariffari avessero conseguito le finalità della legge assicurando un importo netto equivalente pari a 6.200 miliardi al fondo di dotazione dell'ENEL.

Al fine di assicurare trasparenza sulla questione, la legge 549/95, al comma 240, demandò al CIPE il compito di accertare il conseguimento delle finalità ricordate. Con delibera 9 maggio 1996 il CIPE accertò che al 31 dicembre 1995 l'importo netto introitato dall'ENEL ammontava complessivamente a 5.109,6 miliardi, indicando il 31 marzo 1997 quale data per la successiva verifica dell'ammontare di detto importo introitato al 31 dicembre 1996.

Successivamente, la legge 14 novembre 1996, n. 577, di conversione del d.l. 13 settembre 1996, n. 473 stabilì che gli effetti derivanti dagli incrementi tariffari di cui al Provvedimento CIP 32/86 cessassero a decorrere dal 30 giugno 1996.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

ZACCHERA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (con incarico per il turismo). — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che a Venezia sono attive tre categorie di « assistenti » al turista, e cioè quelle del « transferista » (che ha il compito di accogliere i turisti presso la stazione, il parcheggio automobilistico o l'aeroporto e che provvede a trasferirli presso l'hotel. Compito questo svolto in nome e per conto di un'agenzia di viaggio) l'« intromettitore » (figura — non

sempre raccomandabile — che consiglia al turista ristoranti ed alberghi) e l'« accompagnatore turistico », che illustra le bellezze della città ed è munito di regolare patentino rilasciata dalla regione;

mentre l'« intromettitore » svolge mansioni di difficile individuazione, non ha di solito posizione regolare, né tantomeno è in regola con le normative fiscali, il « transferista » è munito di solito di propria partita Iva e rilascia fattura (od è soggetto a ritenuta d'acconto) all'agenzia turistica che quotidianamente lo utilizza;

tali « transferisti » non danno un servizio di accompagnamento-illustrativo turistico, limitandosi appunto al « transferire il turista » il primo e/o l'ultimo giorno del soggiorno svolgendo quelle mansioni di arrivo/partenza sopra accennate;

la loro specifica posizione è senza riconoscimento professionale e sono spesso soggetti a multe da parte dei vigili urbani (non solo a Venezia, anche in altre località come a Milano) che li considerano « accompagnatori abusivi » —:

quali iniziative di sua competenza ritenga opportuno intraprendere affinché le regioni si uniformino nell'affrontare questo problema, dando normative chiare nelle diverse circostanze, riconoscendo questa figura che deve pur essere messa nelle condizioni di lavorare soprattutto se ottempera alle necessarie adempienze fiscali. (4-16061)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si premette che a livello nazionale le diverse professioni turistiche sono anche regolamentate dall'articolo 11 della legge 17 luglio 1983, n. 217. Tale legge prevede tra le diverse figure professionali turistiche, anche quella dell'accompagnatore turistico, individuandone i requisiti di professionalità e le modalità di accesso all'esercizio della professione stessa.

Nel rispetto dei principi di tale legge, la Regione Veneto già con legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ha dettato la puntuale disci-

plina della figura professionale dell'accompagnatore turistico.

Con tale legge viene definito *Accompagnatore Turistico* « chi per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche ».

La figura dell'accompagnatore turistico si presenta pertanto, come anche rappresentato dalla stessa Regione, come figura chiamata ad una funzione turistica di accompagnamento a carattere tecnico/organizzativo, alla gestione degli adempimenti burocratici del gruppo, al collegamento con l'agenzia in funzione del controllo dello svolgimento del tour in rapporto ai servizi che devono essere forniti, con previsione della possibilità di fornire elementi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito ma al di fuori dell'ambito di competenza delle guide: quanto sopra sia nella accezione di accompagnatore « outgoing », ovvero nella funzione di tour leader accompagnatore dei gruppi in viaggi in Italia e/o all'estero, sia nella accezione « incoming », di accompagnatore a livello locale chiamato a curare servizi di accoglienza, di ospitalità ed assistenza nella realizzazione del pacchetto turistico, fra i quali la prestazione del transfer Porto/Aeroporto/Stazione - Città/Struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera.

Tali contenuti della figura di *Accompagnatore turistico* hanno trovato il loro espresso riconoscimento in sede di strutturazione della tariffa professionale che, previa acquisizione del parere obbligatorio reso dalla Consulta Regionale, viene definita con cadenza annuale.

In particolare la prestazione professionale di transfer viene espressamente contemplata con la quantificazione del relativo compenso spettante al lordo di ritenuta di acconto e al netto di IVA.

L'attività di *Accompagnatore Turistico* peraltro può configurarsi sia quale libera professione sia quale esercizio di funzioni di accompagnatore in regime di rapporto di lavoro subordinato.

Canale di accesso alla libera professione di *Accompagnatore* è dato dal superamento di specifico esame abilitante, indetto ed espletato dall'Amministrazione Regionale, al cui superamento consegue il rilascio di licenza all'esercizio della professione da parte del Sindaco del Comune di residenza.

L'esercizio delle funzioni di *accompagnatore turistico* in regime di rapporto di lavoro subordinato è invece dato dall'articolo 3 lettera G) della legge della Regione Veneto 30.12.97 recante « nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia » che prevede che « rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo », tra l'altro « l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del Direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa ».

A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a munirsi di distintivo di riconoscimento fornito dalla Giunta Regionale della regione Veneto.

Il transferista non costituisce, pertanto figura professionale specifica, bensì la prestazione del « transfer » si delinea come uno dei variegati dei contenuti in cui può esplicarsi l'attività dell'accompagnatore turistico, in regime di libera professione ovvero in regime di rapporto di lavoro subordinato.

Risultano, pertanto, assoggettabili a sanzioni amministrative ad opera degli organi preposti alla vigilanza, non le mere prestazioni di transfer bensì le prestazioni di transfer in quanto rese da soggetti non abilitati ed in possesso di licenza all'esercizio della professione di accompagnatore ovvero da direttori tecnici e/o dipendenti di agenzia di viaggio non muniti del prescritto distintivo di riconoscimento rilasciato dalla Regione Veneto e quindi non autorizzati a esercitare funzioni di accompagnatore turistico per conto dei clienti della agenzia di appartenenza.

La figura dell'Intromettitore non risulta invece annoverabile fra le figure professionali turistiche di cui all'articolo 11 della legge quadro sul turismo, né conseguentemente costituisce oggetto di disciplina normativa da parte della Regione Veneto.

Il mestiere di intromettitore si inquadra fra le attività previste dall'articolo 121 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza per il cui esercizio è richiesta la «previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza» (articolo 121 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773); anche definito quale «battitore» si caratterizza per essere svolto su suolo pubblico «offrendo sia a richiesta del pubblico che su iniziativa dell'intromettitore indicazioni relative a luoghi autorizzati dove si possono acquistare i prodotti dell'artigianato veneziano, e più precisamente vetri e merletti» e costituisce l'oggetto di una puntuale regolamentazione dettata dall'Amministrazione Comunale di Venezia che con proprio atto deliberativo di Consiglio Comunale

n. 158 del 17 settembre 1993, nel dettarne la puntuale definizione sopra illustrata, ha approvato il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività.

È da aggiungere al riguardo che, poiché il turismo è materia di attribuzione regionale, l'individuazione di una disciplina quadro a livello nazionale, già dettata dalla citata legge n. 217/83 peraltro in corso di revisione presso le competenti sedi parlamentari, non può giungere a prevedere regolamentazioni di dettaglio, che sono ovviamente rimesse alla piena autonomia legislativa regionale.

Il Ministro delegato per il turismo: Valter Veltroni.